

di plastica o carta¹⁸⁶ ed altresì che vi è stata, da parte delle forze dell'ordine, la disposizione di non far entrare contenitori di vetro in piazza, in quanto oggetti atti ad offendere. Certo, se un'ordinanza in merito fosse stata adottata anche dalla Sindaca, alla stessa sarebbe potuto conseguire, attraverso la divulgazione del divieto, un minor afflusso di bottiglie di vetro portate dalle persone giunte sin dal mattino con le borse frigo.

Sicché non si può negare che, pur non essendo stata decisiva, l'omessa adozione della cd. ordinanza antivetro ha contribuito, nella sua parte grande o piccola, all'accumulo di vetri sulla pavimentazione che ha finito per creare danni alle persone.

Resta da esaminare la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia attribuita alla Sindaca in relazione sia all'allestimento della piazza, tale da accentuarne le caratteristiche di pericolosità, sia al crollo della ringhiera di accesso al parcheggio interrato.

In merito al primo dei profili contestati occorre rilevare che, se ciò che ha reso pericolosa la piazza è stato l'allestimento della stessa, allora ne risponde l'organizzatore, ed in questa veste è stata riconosciuta una responsabilità concorrente a Chiara APPENDINO a titolo di colpa generica, in relazione alla mancata cautela nella scelta del medesimo, privo di sufficiente esperienza e conseguentemente anche dell'autorevolezza occorrente per esigere i mezzi necessari per garantire la sicurezza. Ma, al di là di questo aspetto, non può attribuirsi alla Sindaca la specifica responsabilità del custode per l'allestimento della piazza.

La **responsabilità del custode**, che in sede civile può essere esclusa solo attraverso la prova, che incombe sul custode, del caso fortuito, in sede penale -ove certamente tale distribuzione dell'onere della prova non può operare- richiama una regola di valutazione più rigorosa della prevedibilità e prevenibilità di danni cagionati da cose con cui l'agente è in rapporto di particolare prossimità. Ha, infatti, chiarito la Corte di Cassazione che *"se in materia di colpa generica la mancanza di obblighi imposti da "leggi, regolamenti, ordini o discipline" comporta che, nell'accertamento della responsabilità penale, giocano un ruolo decisivo i criteri della prevedibilità e della evitabilità, la considerazione della pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo all'area di normale disponibilità di un soggetto non può non determinare una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza, da parte dello stesso, degli obblighi cautelari sanciti dalle comuni regole di prudenza. Di modo che, sotto questo riguardo, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è in definitiva superfluo"* in quanto, sottolinea la Corte, *"il richiamo all'art. 2051 c.c., a tenor del quale, è bene ricordarlo, "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" vale solo a connotare la particolare pregnanza dei doveri cautelari incombenti sul custode, in ragione della sua vicinitas alla cosa custodita e delle informazioni di cui lo stesso ragionevolmente dispone sulle circostanze concrete in cui ne avviene l'uso"* (cfr. Cass., sent. n. 13943 del 2008).

Orbene, se si attribuisse siffatta responsabilità alla Sindaca in merito all'**allestimento della piazza per l'evento** specifico occorrerebbe ritenere che la stessa ne avrebbe risposto anche ove non avesse svolto il ruolo concretamente rivestito nella vicenda e non fosse da considerare coartefice -proprio in funzione dell'atteggiarsi della sua condotta- di tutta una serie di caratteristiche che rendevano l'evento pericoloso. Però se, per mera ipotesi, la proiezione della partita fosse stata voluta ed

¹⁸⁶ cfr. le numerosissime testimonianze rese sul punto dai soggetti presenti, esemplificativamente si richiamano le dichiarazioni rese da Enrico MASCHIO e Nicolas GAGLIARDI nelle sit rese in data 5.6.2017, in file 642 foliazione p. 125, i quali hanno dichiarato che entrando in piazza era stato chiesto loro dagli addetti al controllo di versare le birre nei bicchieri di plastica, da Giorgia ALESSI nelle sit rese il 6.6.2017, in file 642 foliazione p. 122, la quale ha dichiarato di aver subito controlli ai varchi e ha acquistato del tè freddo al bar servito in bicchieri di plastica, da Francesco D'Assisi MARTINELLI nelle sit del 3.11.2017 ha affermato di aver notato che al bar vendevano birra alla spina in bicchieri di plastica, in file 890 foliazione p. 665, e così via.



organizzata interamente da un soggetto terzo in piazza San Carlo e non fossero rilevabili a carico di Chiara APPENDINO altri profili di colpa, la stessa non risponderebbe dei reati contestati quale custode della piazza, perché non le sarebbe riconosciuta quella prossimità con il bene riconducibile, nell'ipotesi formulata, ad altri soggetti all'interno dell'amministrazione. Infatti nell'individuare il soggetto responsabile per cose in custodia nell'ambito dell'ente locale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione pacificamente riconosce la posizione di garanzia in capo al dirigente del settore cui concerne l'obbligo di vigilanza sul bene (cfr. Cass., sent. n. 37589 del 2007; Cass., sent. n. 17010 del 2016; Cass., sent. n. 48754 del 2019).

Per quanto riguarda, invece, il **cedimento della ringhiera** si osserva che la consulenza tecnica redatta dall'esperto nominato dal PM prof Giorgio Chiandussi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del politecnico di Torino, depositata in data 9.10.2017 ha concluso rilevando che: *"I lavori di posa delle ringhiere di protezione del varco di accesso al parcheggio interrato di interesse sono stati eseguiti dalla Società R.G.M. snc in regime di subappalto (subappaltatrice Società Bentini SpA) e hanno avuto inizio verosimilmente nel mese di febbraio 2006 (lettera della Società R.G.M. snc del 25 01 2006. L'attività di posa è però continuata quanto meno fino al mese di novembre 2006 (verbale di sopralluogo del 25.11.2006). Il disegno di progetto della ringhiera risulta conforme ai requisiti imposti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005 vigente al momento della sua progettazione e installazione. Alla luce dell'incremento dei carichi di progetto introdotto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 attualmente vigente, il disegno di progetto della ringhiera non è più in grado di rispettare i requisiti imposti per gli spazi oggetto di grande affollamento (Categoria C3) risultando invece ancora conforme alla legislazione vigente in caso di assembramento di persone limitato (Categoria C2). Di fatto la ringhiera di protezione del varco di accesso al parcheggio interrato concretamente installata non risulta conforme ai disegni di progetto. In particolare, risultano significativamente differenti i piantoni verificati di sostegno degli elementi orizzontali della ringhiera (sezione resistente con pareti di spessore significativamente inferiore) e le viti di unione degli elementi orizzontali della ringhiera ai piantoni verticali (diametro nominale significativamente inferiore anche se con materiale costitutivo con proprietà meccaniche superiori). La ringhiera di protezione messa in opera non risulta conforme né alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005 né, tantomeno, alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.*

Il materiale acquisito non consente di sapere se sia stata effettuata alcuna azione di verifica delle caratteristiche strutturali delle ringhiere di protezione dei varchi di accesso al parcheggio interrato di Piazza San Carlo (Torino) in previsione della manifestazione del 03/06/2017".

Appare pertanto conclamata la responsabilità del Comune, in qualità di custode, per i danni cagionati a terzi a causa di tale vizio della struttura, idoneo ad avere rilievo eziologico nella causazione dell'evento per quanto concerne il cedimento della ringhiera.

Dagli atti reperiti dal consulente emerge che il Comune di Torino ha un ufficio appositamente dedicato alla manutenzione, la "Divisione Infrastrutture e Mobilità, Settore parcheggi e suolo. Settore riqualificazione spazio pubblico" per cui nell'ambito della strutturazione degli uffici vi è un'organizzazione atta ad occuparsi della verifica dello stato delle ringhiere sia al momento del collaudo sia con riguardo allo stato manutentivo delle stesse nel corso del tempo.

Siccome il consulente mette in luce che la ringhiera in questione, pur essendo stata disegnata in conformità con i requisiti imposti dalle norme tecniche vigenti all'epoca dell'installazione (di cui al DM 14.9.2005), era stata tuttavia realizzata in modo difforme rispetto al progetto, ne deriva che il collaudo o non è stato fatto o è stato attuato in modo approssimativo, tanto da non evidenziare quanto verificato dal consulente. Ma quel che ora rileva è che, con la modifica delle norme tecniche

introdotte con DM 14.1.2008, quella ringhiera non poteva ritenersi adeguata per i casi di grande affollamento, per cui già da molto tempo si sarebbe dovuto tener presente tale aspetto in occasione di manifestazioni in piazza San Carlo, autorizzando esclusivamente limitati assembramenti di persone, ovvero intervenendo sull'opera non conforme con opportune modifiche della struttura della ringhiera.

Secondo quanto ricostruito dal consulente si tratta di un vizio che rimonta ad un periodo nel quale l'imputata non rivestiva il ruolo di sindaco della Città ed anche la modifica della normativa -in termini di maggior rigore- è avvenuta in un momento nel quale la Città aveva altri governanti. Nondimeno, non risulta che siano state svolte verifiche delle caratteristiche strutturali delle ringhiere in questione in previsione della manifestazione del 3 giugno 2017.

Occorre pertanto valutare se, in previsione di un importante assembramento di persone in piazza San Carlo, un coinvolgimento dell'ufficio cui è demandata la manutenzione di tali strutture che fungono da riparo all'affaccio sul vuoto fosse necessario e se sia stato previsto.

Sulla base dell'organigramma del Comune di Torino risulta che al 15 maggio 2017 a capo della Direzione Infrastrutture e Mobilità vi fosse tal BERTASIO¹⁸⁷, l'area Infrastrutture fosse gestita da MARENCO e il settore Suolo e Parcheggi fosse affidato a CAVAGLIA¹⁸⁸. Secondo quanto risulta dalla documentazione raccolta dal consulente del PM, committente per i lavori di posa delle ringhiere progettati nel 2005 ed eseguiti nel 2006 era il Comune di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobilità, in persona del Direttore di Divisione pro tempore ing. Biagio BURDIZZO. Nessuno di tali soggetti risulta aver avuto un ruolo nell'ambito delle fasi organizzative della manifestazione e nelle riunioni del 26 e del 31 maggio non risulta che sia stato convocato alcuno dei predetti dipendenti.

Però dagli atti della Commissione Consiliare d'Indagine emerge che funzionario responsabile della sezione infrastrutture e mobilità fosse Fabrizio VOLTOLINI¹⁸⁹, soggetto che, del resto, aveva inviato all'ufficio Eventi del Comune, come proveniente dalla Sezione Infrastrutture e Mobilità-Servizio Mobilità, il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico¹⁹⁰. Infatti, la concessione 3298/40/2017 richiama tale parere, alla stessa allegato¹⁹¹.

Il VOLTOLINI era stato destinatario della convocazione per la riunione del 26 maggio presso gli uffici del Gabinetto del Sindaco ma, come peraltro anche altri destinatari di tale mail¹⁹², non aveva presenziato alla riunione.

Tale mancata presenza non può tuttavia significare che l'indicato ufficio sia rimasto estraneo alla gestione dell'evento. Un suo funzionario era stato invitato a partecipare ad una riunione organizzativa in merito e non è stato indagato il motivo della sua assenza. Il medesimo funzionario aveva, comunque, reso un parere nel corso dell'iter amministrativo volto al rilascio della concessione di suolo pubblico ed anche la Questura aveva coinvolto la Direzione Infrastrutture e Mobilità Servizio Suolo e Parcheggi nell'organizzazione dell'evento, disponendo al punto 6) dell'ordinanza del 31.5.2017 *“Rimozione o messa in sicurezza dehors – fioriere – panchine – altri arredi mobili. Il competente Ufficio Comunale è pregato di disporre la rimozione dei dehors presenti nei tratti stradali indicati al punto 1), entro le ore 7.00 di sabato 3 giugno 2017 e sino a*

¹⁸⁷ l'ing. Roberto BERTASIO risulta anche il responsabile del procedimento, quale dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità, quando è stata progettato il lavoro di posa delle ringhiere (2005), in file 700 foliazione p. 454.

¹⁸⁸ cfr. organigramma, in file 794 foliazione p. 51.

¹⁸⁹ cfr. elenco delle audizioni da programmare, in file 934 foliazione p. 873.

¹⁹⁰ cfr. mail inviata da Fabrizio VOLTOLINI ai seguenti indirizzi del Comune di Torino: settore.cotsp.eventi, ordinanze.temp e Giovanni MARCHETTI, in file 814 foliazione p. 247.

¹⁹¹ cfr. concessione occupazione di suolo pubblico n. 3298/40/2017, in file 814 foliazione p. 244.

¹⁹² che conteneva un errore di data in quanto la convocazione era per “domani 25 maggio” ma la mail era inviata il pomeriggio del 25 maggio, in file 794 foliazione p. 23.



*cessate necessità. E' pregato infine di voler provvedere alla rimozione, da piazza San Carlo, di cantieri o allestimenti provvisori di qualsiasi genere. E' pregato, comunque, di provvedere all'adeguata messa in sicurezza degli arredi che non sia eventualmente possibile rimuovere*¹⁹³.

Vero è che le occasioni di coinvolgimento non hanno però sollecitato una verifica dello stato delle grate per l'areazione e delle ringhiere. Per quanto concerne le prime, che alcun problema hanno sollevato nel precipitare degli eventi, *nulla quaestio*. Meno giustificabile il mancato controllo delle ringhiere di protezione delle uscite pedonali del parcheggio. Ma è responsabilità che, in presenza di un ufficio ad hoc che è stato comunque chiamato ai suoi compiti nella fase organizzativa della manifestazione, non può essere ricondotta alla Sindaca.

Per quanto sin qui argomentato, conclusivamente deve ritenersi la responsabilità per colpa a carico di Chiara APPENDINO.

La Sindaca, infatti, decidendo di proiettare in piazza San Carlo la finale di Champions League, ha chiesto all'amministrazione e all'organizzatore di operare in condizioni la cui criticità era evidente, disinteressandosi poi di tutti gli aspetti operativi. Ella ha pertanto commissionato a terzi la gestione dell'evento, ma operando a monte delle scelte che non lasciavano congruo margine di discrezionalità a chi doveva operare in concreto per assicurare la sicurezza dell'evento. E tali scelte sono state frutto di un approccio frettoloso, imprudente (perché non ha tenuto in considerazione i rischi connessi) e negligente (perché non ha vigilato in alcun modo sulla concreta attuazione di tali scelte), trascurando di assicurare il dovuto rilievo anche nella fase di formazione della decisione agli aspetti connessi alla sicurezza. In altri termini, non ha curato il bilanciamento anche di tale interesse, quello di assicurare la pubblica incolumità, che era -non c'è necessità di sottolinearlo- di rango certamente superiore al legittimo interesse dei tifosi della Juventus di condividere la visione della finale di Champions League. Peraltro era preciso compito della Sindaca preservare la tutela dell'integrità fisica delle persone rispetto a tale evento. E ciò anche in qualità di ufficiale di Governo -posto che l'art. 54, co. 4, d.lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco, in tale veste, funzioni di tutela della incolumità pubblica- oltre che per le ragioni sinora dette in merito alle scelte operate che, con la connotazione di insindacabili decisioni politiche, hanno consegnato agli organizzatori una traccia troppo rigida sulla quale operare, che ha reso difficoltosa qualunque scelta di segno diverso.

Chiara APPENDINO ha operato per lo più attraverso il suo capo di Gabinetto Paolo GIORDANA, soggetto la cui nomina non è vincolata ma rimessa esclusivamente al rapporto fiduciario con la Sindaca. Costui l'ha sostenuta e spesso preceduta nelle decisioni, in virtù dell'amplissima delega ricevuta e nella evidente consapevolezza che il proprio operato sarebbe stato ratificato dalla Sindaca, come puntualmente avvenuto. Quest'ultima, che non si è mostrata in alcuna occasione -se non nelle comunicazioni mediatiche- personalmente interessata a seguire da vicino l'evoluzione di una situazione cui aveva dato corso, si è limitata a volere fortemente l'evento e si è affidata totalmente al GIORDANA per la gestione della relativa organizzazione. Tale approccio però non la esime da responsabilità: per il rapporto fiduciario che lega tali apicali figure dell'amministrazione della Città, quanto realizzato da GIORDANA su indicazione o delega dell'APPENDINO è anche a lei riconducibile, in quanto da ritenersi frutto di un'unica volontà, non avendo il capo di Gabinetto poteri autonomi di gestione.

Tale affidamento impone di puntare i riflettori sulla scelta di Chiara APPENDINO di incaricare GIORDANA dell'intera gestione della vicenda senza operare alcuna vigilanza sull'operato dello

¹⁹³ cfr. Ordinanza dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino, in file 815 foliazione p. 327.

stesso. Esaminando la posizione dell'imputato Paolo GIORDANA si vedrà come la fiducia della Sindaca non fosse ben riposta.

6- Paolo Giordana

Paolo GIORDANA, capo di Gabinetto della Sindaca all'epoca dei fatti, ha svolto attività lavorativa presso il Comune di Torino a far tempo dal 2005, nel dicembre del 2010 è stato assunto a tempo indeterminato quale responsabile amministrativo e dal 22.7.2016 è entrato nello staff della Sindaca, con contratto ex art. 90 TUEL, con le seguenti funzioni: "*attività di collaborazione nelle funzioni di indirizzo e controllo che restano comunque sempre ed esclusivamente riferibili alla Sindaca, con esclusione delle attività di gestione amministrativa che rimangono di esclusiva pertinenza degli organi burocratici; attività di Capo di Gabinetto della Sindaca e Portavoce*", usufruendo fino al 31.10.2017, data in cui si è concluso l'incarico, di un periodo di aspettativa che lo esimeva temporaneamente dal suo ordinario lavoro di dipendente comunale¹⁹⁴.

L'art. 90 TUEL, titolato "*Uffici di supporto agli organi di direzione politica*", vieta al personale assunto con tale statuto di effettuare attività gestionale, divieto richiamato anche nel contratto di lavoro intercorso tra l'imputato e l'Ente. Il GIORDANA, pertanto, era chiamato a svolgere funzioni di raccordo tra la volontà politica espressa dalla Sindaca e l'apparato amministrativo chiamato ad eseguirla.

Paolo GIORDANA è, tra gli imputati del presente procedimento, quello che annovera il maggior numero di contestazioni quanto a violazioni di regole cautelari.

Ma anche per tale imputato, a parere di questo giudice, va ribadito il concetto più volte espresso dal pubblico ministero nella sua requisitoria e pienamente condivisibile: la colpa più vistosa, il "peccato originale" degli eventi che precipitarono nel disastro, è di avere perseguito l'obiettivo politico della proiezione della partita deciso dai vertici della Città in tempi assolutamente incongrui rispetto a quelli prudenzialmente necessari -secondo il senso comune, prima ancora che tecnicamente- per organizzare un evento tutt'altro che banale, che prevedeva l'afflusso di decine di migliaia di persone in un luogo già naturalmente confinato, in quanto tale già esposto al rischio di metterne a repentaglio la sicurezza prima ancora della improvvida collocazione supplementare delle transenne, e ben diverso nella sua complessiva conformazione da altre piazze della città potenzialmente utilizzabili.

Si può ripetere in questa sede quanto già chiarito nell'affrontare la posizione di Chiara APPENDINO in merito alla estrema **ristrettezza dei tempi**, rimarcando che tutta l'organizzazione dell'evento aveva dovuto concentrarsi in pochissimi giorni, molti dei quali festivi o prefestivi, a dispetto di quanto comunicato dalla Sindaca alla cittadinanza¹⁹⁵ a comprova della consapevolezza che una tempistica congrua costituiva, nel sentire comune, un elemento rassicurante in ordine all'adeguatezza dell'approntamento. Ovviamente anche GIORDANA aveva chiaro il concetto che la ristrettezza dei tempi rappresentava una vera e propria sfida, ardua anche per un organizzatore esperto ed aduso a coniugare la rapidità con la qualità del servizio, laddove TTP non aveva all'evidenza tale caratteristica. Il capo Gabinetto ne era talmente consapevole che, andando a visionare l'allestimento della piazza il 3 giugno e ritenendolo congruo in relazione alle proprie

¹⁹⁴ cfr. attestazione 28.11.2017 del dirigente della Direzione Organizzazione – Sportello del Dipendente, in file 794 foliazione p. 79.

¹⁹⁵ Come si è in precedenza evidenziato, la Sindaca, rivolgendosi alla cittadinanza con un comunicato, rivendicava con orgoglio il merito dell'iniziativa, assicurando che gli operatori erano da settimane impegnati per garantire la sicurezza dell'evento.



aspettative, aveva addirittura avvertito la necessità di complimentarsi espressamente con MONTAGNESE per essere riuscito ad organizzare il montaggio del palco in così poco tempo¹⁹⁶.

Va a questo punto meglio approfondito l'esame della già riferita **superficialità nella scelta di TTP** che, secondo quanto emerso, è decisione pienamente ed anzitutto riconducibile all'imputato.

Paolo GIORDANA in sede d'interrogatorio ha negato di essere stato lui nella riunione del 26 maggio a dare l'incarico a TTP. Egli ha infatti affermato: *“A mio avviso non si può assolutamente sostenere che dopo la convocazione di Montagnese e la sua risposta affermativa ad essere disponibile ad organizzare l'evento del 3 giugno TTP dovesse già intendersi quale organizzatore dell'evento. Infatti, Montagnese si limitò ad un assenso di disponibilità, dicendo che avrebbe messo in contatto o a disposizione il Dr. Bessone, dirigente di TTP, con gli Uffici comunali, nella specie Chiara Bobbio, per la veste che ricopre. E mi risulta che il giorno seguente Bessone ebbe ad inviare alla Bobbio una email nella quale confermava la disponibilità di TTP. A mio avviso, quanto riferito da Montagnese in sede di riunione del 26 maggio non significava ancora che TTP avesse il ruolo di organizzatore dell'evento; solamente dal 29 maggio quando gli Uffici del Comune sono aperti inizia l'istruttoria amministrativa”*¹⁹⁷.

La ricostruzione di GIORDANA in merito all'incarico a TTP non è in alcun modo condivisibile.

Viene spontaneo segnalare, sin da questa prima dichiarazione, il curioso convincimento del GIORDANA di potersi trincerare dietro agli atti aventi rilevanza burocratico formale, ignorando del tutto i dati fattuali che non sono sfuggiti agli altri protagonisti della vicenda e che, al di là delle apparenze accortamente costruite, danno conto della condotta in concreto dal medesimo tenuta, che lo ancora alla propria responsabilità.

Va infatti sottolineato, per un verso, che l'accettazione di MONTAGNESE è stata da tutti percepita e riferita come adesione incondizionata ad una concreta proposta del capo di Gabinetto, alla quale il Presidente di TTP non aveva esitato ad aderire senza opporre alcuna riserva. Del resto, è lo stesso GIORDANA ad evidenziarlo nel verbale di sommarie informazioni rese il 12.7.2017: *“MONTAGNESE ancorché le indicazioni da me fornitegli, come fa presente l'Ufficio, fossero approssimative e generiche, si disse disponibile ad accettare l'incarico. Mi disse che avrebbe incaricato il suo collaboratore BESSONE per seguire tutto l'iter burocratico”*¹⁹⁸, aggiungendo subito dopo: *“l'incarico a TTP fu dato verbalmente nelle modalità sopra indicate”*.

A ben vedere, dunque, neppure GIORDANA ha mai dubitato che l'incarico fosse stato conferito, sebbene informalmente, in quel primo frettoloso incontro durante la riunione del 26 maggio. Per altro verso va osservato che non è intervenuto alcun accadimento, dal 26 al 29 maggio, che consenta di attribuire una diversa genesi o una diversa data al raggiungimento dell'accordo.

Si aggiunga che nella mail del giorno successivo, 27 maggio, con la quale dà avvio all'interlocuzione con i referenti del Comune, BESSONE si esprime nei seguenti termini *“... a seguito della riunione effettuata nella giornata di ieri, il mio presidente -Maurizio Montagnese- ha incaricato il sottoscritto di mettersi a disposizione per tutta l'operatività necessaria alla realizzazione dell'evento di sabato 3 giugno. Disponibile sin da subito a sentirci telefonicamente (mio cellulare). Nel garantire la massima collaborazione...”*¹⁹⁹. Le parole e l'indicazione dell'utenza cellulare personale rivelano ancora una volta come TTP avesse dato per scontato la già

¹⁹⁶ cfr. interrogatorio reso da Maurizio MONTAGNESE in data 26.6.2017 nella parte in cui ricorda che BESSONE *“si trovava in piazza San Carlo insieme a GIORDANA tant'è che me lo passò al telefono e quest'ultimo mi fece i complimenti per come si era riusciti a realizzare il maxischermo in così poco tempo”*, in file 817 foliazione p. 345.

¹⁹⁷ cfr. interrogatorio reso da Paolo GIORDANA in data 27.11.2017, in file 794 foliazione p. 70.

¹⁹⁸ cfr. sit rese da Paolo GIORDANA in data 12.7.2017 in file 794 foliazione p. 9.

¹⁹⁹ cfr. mail inviata da Danilo BESSONE a Chiara BOBBIO, Paolo GIORDANO, alla Segreteria dell'assessore SACCO e ad Alberto PAIRETTO oltre che, per conoscenza a Maurizio MONTAGNESE, in file 975 foliazione p. 6.



avvenuta acquisizione dell'incarico di attivarsi con urgenza per collaborare alla funzione organizzativa dell'evento, che richiedeva di prendere rapidamente contatti con gli altri attori del programma.

A dire di GIORDANA, TTP era stato da lui ritenuto un ente pienamente affidabile cui commissionare l'organizzazione di una manifestazione siffatta in quanto ne aveva gestita una del tutto sovrapponibile nel 2015, in occasione della finale di Champions League Juventus-Barcellona, proiettata, anche questa, in piazza San Carlo.

Va subito detto che quell'evento, però, presentava sostanziali differenze sul piano oggettivo, alcune delle quale di rilevanza decisiva sul determinismo dell'evento di cui trattasi. Anzitutto in quell'occasione in piazza San Carlo erano stati installati non già uno, ma due schermi distanziati tra loro, ciò che aveva favorito una più uniforme distribuzione del pubblico sulla piazza. Inoltre non erano state evidenziate particolari esigenze di sicurezza connesse all'incombente rischio del terrorismo, sicché non si era posto il problema del filtraggio dell'afflusso degli spettatori alla piazza e la stessa non era stata transennata. La società, poi, aveva avuto un budget certo sul quale basarsi ed aveva potuto porre attenzione alle varie esigenze, essendo sensibilmente avvantaggiata dalla presenza in loco di strutture già installate dalla compagine organizzativa che, nei giorni precedenti, aveva allestito la manifestazione del Torino Jazz Festival. Conseguentemente la situazione del 2015 si era rivelata molto differente anche dal punto di vista delle capacità soggettive messe in campo, posto che in quell'occasione si erano utilizzate le strutture già montate per il Torino Jazz Festival e l'organizzazione di TTP si era poggiata in tutto e per tutto su Fondazione Cultura, che era poi stata anche disponibile a trasferire a TTP l'intero *know how* relativo alla gestione della manifestazione. TTP aveva pertanto potuto contare sul supporto di un soggetto con maggior esperienza nell'organizzazione di manifestazioni in piazza, limitandosi a portare avanti i festeggiamenti sulla base di un'impostazione già predisposta e sperimentata. Danilo BESSONE ha infatti spiegato agli operanti: *"in relazione alla manifestazione di cui sopra faccio presente che la Piazza San Carlo era già occupata per il Torino Jazz Festival e pertanto il Comune aveva richiesto al Consorzio di dare continuità a quanto già autorizzato per la precedente manifestazione. Di fatto ci occupavamo di prendere in carico gli affidamenti già distribuiti ai precedenti responsabili, ovvero Fondazione Cultura Torino"*²⁰⁰.

In concreto, nella situazione data TTP non si è mostrato in grado di organizzare autonomamente l'evento. Il tema sarà approfondito nel trattare la posizione di MONTAGNESE. In questa sede è utile intanto accertare se le competenze dell'Ente a realizzare quel tipo di evento siano mai state oggetto di valutazione da parte di chi l'ha scelto.

Sulla base di quanto già detto in merito alla riunione del 26 maggio si deve ritenere che dell'affidabilità ed esperienza di TTP nell'organizzare eventi nessuno si sia minimamente preoccupato. Il problema del GIORDANA, in particolare, erano i tempi ristretti e la necessità di uscire dalla riunione del 26 maggio con il nome di un organizzatore. Quando la BOBBIO ha indicato in TTP il soggetto che aveva organizzato un evento che richiama quello da gestire non vi è stata alcuna verifica o approfondimento, bensì solo, senza soluzione di continuità, il coinvolgimento di TTP nell'organizzazione. Anche da una superficiale riflessione sarebbe subito

²⁰⁰ cfr. dichiarazione rese da Danilo BESSONE agli operanti in sede di acquisizione di documentazione presso TTP, in file 703 foliazione p. 493. Si veda altresì mail inviata il 3.6.2015 a TTP da Emilia OBIALERO (funzionaria del Comune di Torino che si occupa della gestione degli eventi organizzati dalla Città, la quale peraltro rappresenta altresì la Fondazione Cultura), ove vengono indicati tutti gli adempimenti organizzativi da realizzare indicando anche i professionisti che hanno lavorato con la Fondazione Cultura e fornendo tutti i dettagli, in file 983 foliazione p. 484 e ss.; nonché nota di Fondazione Cultura indirizzata a TTP del 4.6.2015 con la spiegazione di tutti i passaggi organizzativi già realizzati, in file 983 foliazione p. 482 e ss.



emerso che TTP non poteva contare su una effettiva esperienza in quel campo, che d'altronde non faceva neppure parte del suo oggetto sociale. Pertanto, per un evento da organizzarsi in tempi brevissimi e con peculiari tematiche sulla sicurezza in relazione alla stagione terroristica in atto - tematiche peraltro colpevolmente del tutto ignorate in quella fase- sarebbe stato davvero opportuno vagliare la possibilità di reclutare altri potenziali organizzatori con comprovata esperienza. Ma TTP in quel momento faceva comodo: il presidente era conosciuto da GIORDANA ed era immediatamente reperibile; MONTAGNESE infatti era comparso alla riunione dopo pochi minuti e senza alcun indugio si era mostrato prontamente disponibile all'incarico prima ancora di conoscerne e vagliarne gli aspetti e la portata; TTP è un ente strumentale della città con il quale si sarebbero potute rimandare ad un momento successivo le spinose questioni del budget. Quindi in un colpo solo si risolvevano i problemi dei tempi e dei finanziamenti. Il tema della sicurezza, che pure era il punto nodale che l'organizzazione di TTP avrebbe dovuto garantire, la c.d. *safety*, non ha avuto alcun rilievo ai fini della decisione del GIORDANA, pienamente avallata senza alcuna obiezione dalla Sindaca, non appena informata della scelta da parte del suo stretto collaboratore.

Va peraltro ribadito che, a parte l'investimento formale per gli aspetti organizzativi a TTP, ente che ha comunque concretamente curato diversi aspetti logistici, **la Città di Torino** -e per essa il capo di Gabinetto all'uopo investito dalla Sindaca- **ha assunto, in concreto, un ruolo attivo nella gestione dell'evento** e non solo propulsivo. La scelta di proiettare la partita in piazza San Carlo e la decisione di installarvi un solo maxischermo sono due chiari esempi di disposizioni che hanno avuto una rilevante efficienza causale nel determinismo degli eventi e che sono riconducibili al piglio decisionistico dell'attuale imputato. Ulteriori esempi dell'ingerenza del GIORDANA nella gestione della manifestazione si ricavano anche altrove, dalla sua attivazione per ottenere finanziamenti all'impulso fattivo volto a garantire a TTP l'ottenimento a tempi di record²⁰¹ delle necessarie autorizzazioni amministrative, così come l'indifferenza per gli ingombri presenti nella piazza e la decisione di non fornire supporto alla Questura che, sulla base della recente circolare Gabrielli, chiedeva la collaborazione dell'organizzazione che avrebbe dovuto fornire gli stewards ai varchi di filtraggio.

E' agli atti lo scambio di mail²⁰² relativo alla risposta da dare alla Questura a fronte della richiesta a TTP di fornire cinque stewards muniti di metal detector a ciascuno dei varchi d'accesso. BESSONE invia a Chiara BOBBIO una bozza di lettera accompagnata da questo messaggio: "*Ciao Chiara, ecco la bozza di lettera per questura modificate... integrate... attendo ok per invio*". La BOBBIO la inoltra a GIORDANA il quale risponde: "*Sarei un po' meno tranchan tipo Ci spiace comunicare che le risorse reperite Consentono solamente la predisposizione di Un servizio di steward Di supporto al palco e alle altre attrezzature Mentre non ci è possibile sopportare l'onere economico Di un servizio di controllo di accessi verifica di sicurezza e stewardship Generalizzata Per questa ragione la Questura di torino nell'ambito delle proprie competenze nel caso in cui reputi Tale controllo fondamentale per la sicurezza dell'evento Dovrà farsene carico In termini di uomini e mezzi Turismo torino e la Città Ovviamente saranno a disposizione per tutto ciò che potranno fare*". La BOBBIO invia tale nota a BESSONE e gli propone di modificare la missiva nei termini indicati, chiedendogli poi di rimandargliela. BESSONE, apportate le correzioni, invia nuovamente la lettera di risposta per la Questura alla BOBBIO, restando in attesa di definitiva approvazione. Il "*procedi pure*" della funzionaria, a questo punto, non tarda ad arrivare e la lettera con le modifiche

²⁰¹ Basti in proposito richiamare un significativo commento di BESSONE, a proposito del decisivo supporto dell'amministrazione comunale per il conseguimento, per esempio, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico: "*non credo che normalmente chiunque la possa ottenere in 24 ore o 48 come ... come l'abbiamo ottenuta noi*". Cfr. cfr. trascrizione integrale dell'interrogatorio reso da Danilo BESSONE, in file 832 foliazione pp. 190-203.

²⁰² cfr. scambio di mail in file 975 foliazione p. 127 e ss.



apportate da GIORDANA -e per sicurezza ulteriormente revisionata- è infine inviata da MONTAGNESE alla Questura²⁰³.

Non è nota la prima bozza di lettera redatta da BESSONE in quanto inviata in allegato alla mail e non reperita agli atti. GIORDANA stesso ha però affermato di aver modificato la lettera di risposta alla Questura al fine di emendare *“due errori: il primo riferito alla circostanza che la Città non aveva budget per affrontare la spesa degli steward e il secondo che TTP non aveva ricevuto mandato dalla Città ad agire in tal senso. Ritenni, quindi, necessario correggere gli errori, precisando per la terza volta che la Città non era l'organizzatore e la Città non aveva dato nessun mandato a TTP, che agiva da soggetto autonomo”*²⁰⁴. Egli ha sostenuto che già nel corso della riunione del 31 maggio aveva detto all'Ispectore Superiore LO PRESTI che *“l'organizzatore era TTP e quindi la richiesta doveva essere formulata a TTP”*²⁰⁵, mentre invece LO PRESTI ha ricordato che a quella riunione *“GIORDANA, che era seduto alla mia sinistra, mi disse, facendo riferimento alla lettera che gli era stata inviata in pari data relativamente agli steward, che il comune non aveva disponibilità economica per mettere gli steward ad ogni accesso”*²⁰⁶.

Pare evidente come GIORDANA abbia in ogni modo tentato di negare quanto era però evidente a tutti e, cioè, che l'organizzazione dell'evento era realizzata secondo precise direttive del Comune che si avvaleva di TTP e come, ancor prima che accadessero i fatti di cui al presente procedimento, abbia provato a celare il coinvolgimento della Città, sin da quando è intervenuto a correggere con accuratezza la bozza di lettera redatta da TTP, paradossalmente proprio per affermarne l'autonomia decisionale. Invero, la stessa esigenza di far correggere la bozza ai funzionari comunali è chiaramente sintomatica dello stato di soggezione di TTP, che non operava certo delle scelte autonome ma eseguiva le disposizioni date dagli interlocutori in Comune che, di volta in volta, avevano l'ultima parola su tutti gli aspetti non meramente marginali della manifestazione. Significativo in proposito quanto ha dichiarato BESSONE nel corso dell'interrogatorio: *“Noi abbiamo eseguito tutte le indicazioni che ci sono state date dalla Città di Torino. Di nostro..., eh..., di nostra iniziativa non abbiamo assolutamente fatto nulla. Nel senso che se si decideva di mettere lo schermo lì, era deciso dalla Città di Torino; eh... se c'era il palco per le TV messe a fianco, l'ha deciso la Città di Torino di metterlo; ehm... qualunque tipo di costo è sempre stato condiviso e approvato dalla Città di Torino”*//...// *“noi abbiamo detto che c'era la necessità di transennare il palco, (ossia) il maxi schermo, la statua equestre, le due chiese e loro ci han detto che se ne sarebbero fatti carico con i propri mezzi”*²⁰⁷.

Del resto, l'aver tenuto tutte le riunioni presso il Gabinetto della Sindaca è la cartina al tornasole di quanto si va dicendo in merito alla direzione dell'evento da parte della Città.

Lo scambio di mail per la correzione di bozze mette in evidenza anche un altro aspetto e cioè che GIORDANA era perfettamente a **conoscenza delle difficoltà di budget di TTP** e dell'impossibilità per tale ente di far fronte alla spesa occorrente per il reclutamento degli stewards. Eppure non solo tale circostanza non lo ha minimamente preoccupato in termini di possibili ricadute sulla sicurezza della manifestazione, ma non l'ha neppure indotto a parlare alla Sindaca del problema degli stewards che, negati alla Questura, per le stesse ragioni di spesa non avrebbero potuto neanche essere reclutati per l'eventuale movimentazione delle transenne in caso di necessità, come invece previsto dal PPE. Infatti Chiara APPENDINO ha negato di aver avuto contezza del problema degli

²⁰³ cfr. lettera inviata da Maurizio MONTAGNESE alla Questura e, per conoscenza, all'amministrazione comunale, in file 975 foliazione p. 127.

²⁰⁴ cfr. interrogatorio reso da Paolo GIORDANA in data 27.11.2017, in file 794 foliazione p.74.

²⁰⁵ cfr. interrogatorio reso da Paolo GIORDANA al PM in data 27.11.2017, in file foliazione p. 73.

²⁰⁶ cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 569.

²⁰⁷ cfr. trascrizione integrale dell'interrogatorio di Danilo BESSONE, in file 831 foliazione p. 192.

stewards commentando, anzi *“Non so per quale motivo GIORDANA non mi abbia informato”*²⁰⁸. Né una sua conoscenza in merito è emersa agli atti del procedimento.

Non merita dunque credito GIORDANA quando, interrogato dal PM, afferma: *“Io non sapevo quale fosse il preventivo di spesa dell'intero evento e non lo so ancora adesso. Comunque, per quanto è a mia conoscenza TTP ha un bilancio di circa 7 milioni di euro che è il risultato dei finanziamenti che giungono dalla città di Torino, città metropolitana, Regione Piemonte nonché i ricavi dei servizi resi. Con una disponibilità economica di tale entità ritengo che possa ricavare un delta per affrontare le spese per organizzare detto evento”*²⁰⁹. La criticità degli aspetti finanziari connessi all'evento era infatti chiaramente emersa e GIORDANA l'ha volutamente ignorata, limitandosi a negare a TTP il consenso per qualunque spesa che non gli sembrasse indispensabile per assicurare la proiezione la sera del 3 giugno, laddove le questioni di sicurezza non erano affatto contemplate, quasi si trattasse di un aspetto trascurabile, o comunque di competenza della sola Questura.

A proposito del ruolo di primo piano assunto sin dall'origine dai vertici della Città va qui in particolare sottolineato l'intervento determinante dei medesimi -ed in particolare del GIORDANA- nella scelta di proiettare la partita in piazza San Carlo. Analizzando le testimonianze rese dai soggetti presenti alla riunione del 26 maggio, invero, tale scelta non pare nata da un vero confronto in seno alla riunione, ma si prospetta piuttosto come la concretizzazione di una ipotesi già privilegiata dai vertici del Comune che non ha trovato resistenze tra coloro che erano stati chiamati a partecipare alla riunione tra i quali peraltro, lo si ribadisce, non vi era alcun tecnico della sicurezza né alcuno che abbia accennato alle cautele da adottare in tale prospettiva.

E' ben vero che alcune testimonianze sembrano indicare che la scelta fu il frutto di un dibattito tra i presenti, come potrebbe desumersi dalle parole di Mauro AGAGLIATI (*“In quella sede si decise anche che la manifestazione, per le perplessità espresse dalla GALLI di cui ho detto sopra”*²¹⁰ *si sarebbe svolta in piazza San Carlo”*²¹¹) o da quelle di Ivo BERTI (*“Mi pare che in quella occasione si parlò anche del luogo ove l'evento sarebbe stato fatto e si individuò piazza San Carlo anche perché io feci presente che piazza Castello, che era una delle location in alternativa, pur avendo delle vie di fuga più ampie, presentava problematiche e criticità per il traffico soprattutto dei mezzi pubblici”*²¹²). Tuttavia tali testimonianze non paiono in contraddizione con il puntuale ricordo del Commissario Capo Martina TORTA, la quale ha riferito: *“Quando giunse GIORDANA disse, senza prima chiedere conferme o pareri ad altri, che l'evento si sarebbe svolto in piazza San Carlo e presso il parco Dora e inoltre non vi sarebbe stata nessuna proiezione presso il Lingotto. I presenti, ognuno con motivazioni diverse, si dissero d'accordo”*²¹³. La spiegazione che fuga ogni dubbio e chiarisce l'accaduto è fornita dall'ispettore LO PRESTI: *“Prima che arrivasse GIORDANA, i presenti discussero sul luogo dove avrebbe dovuto svolgersi la manifestazione, ricordo che la GALLI indicava piazza Castello, anche perché quale responsabile degli eventi gestiti dal comune sarebbe stata coinvolta nell'organizzazione dell'evento in piazza Castello. Altri indicavano piazza San Carlo, si parlò anche del Lingotto e del parco Dora. Erano comunque tutte indicazioni di massima perché la decisione su dove sarebbero stati piazzati i maxischermo fu presa*

²⁰⁸ cfr. interrogatorio reso da Chiara APPENDINO in data 20.11.2017, in file 829 foliazione p. 16.

²⁰⁹ cfr. interrogatorio reso da Paolo GIORDANA in data 27.11.2017, in file 794 foliazione p.71. Come meglio si dirà parlando di MONTAGNESE, gli stanziamenti iscritti a bilancio non potevano essere utilizzati da TTP per iniziative svincolate dalle specifiche finalità cui essi erano in origine destinati.

²¹⁰ si allude ai danneggiamenti delle tifoserie a Palazzo Madama in occasione di precedenti manifestazioni.

²¹¹ cfr. sit rese da Mauro AGAGLIATI in data 19.9.2017, in file 1022 foliazione p. 445.

²¹² cfr. sit rese da Ivo BERTI in data 21.7.2017, in file 1040 foliazione p. 666.

²¹³ cfr. sit rese da Martina TORTA in file 1035 foliazione p. 555.

*solamente quando alla riunione presenziò anche GIORDANA” il quale, sentita l’opinione dei presenti sul punto, concluse: “facciamo l’evento in piazza San Carlo”*²¹⁴. Giova comunque ricordare come la scelta di piazza San Carlo per la proiezione della partita presentasse altresì il vantaggio di assecondare l’indicazione formulata da PAIRETTO contestualmente alla disponibilità ad elargire un finanziamento.

Ulteriore elemento sintomatico dell’attività di direzione svolta dalla Città ed, in particolare, dall’attuale imputato, in una chiave di economia spicciola che si è rivelata deleteria è costituito dalla decisione di installare, in piazza San Carlo, **un solo maxischermo**. Si tratta di una decisione di cui quasi nessuno parla dandola per scontata e che però ha giocato un ruolo non secondario nella causazione dell’evento, favorendo la concentrazione della maggior parte degli spettatori a ridosso dell’unico schermo che occludeva uno dei lati della piazza su cui si aprivano alcuni sbocchi. La decisione è stata in realtà assunta da GIORDANA senza che sia emerso alcun confronto preliminare dello stesso né con TTP, né con altri funzionari comunali, né tantomeno con un soggetto tecnicamente formato in tema di sicurezza. Gioacchino LO PRESTI²¹⁵ e Ivo BERTI²¹⁶ hanno accennato che nel corso dell’incontro del 31 maggio si era esclusa l’ipotesi di installare due maxis schermi in piazza San Carlo in favore dell’idea di allestire un unico maxischermo da posizionare tra le due chiese. A quell’incontro era presente TTP rappresentato da Denise SCIASCIA e, soprattutto, partecipava anche Enrico BERTOLETTI, che avrebbe potuto interloquire in merito. In realtà, però, la decisione era già stata presa sin dal giorno precedente, come emerge chiaramente da quanto riferito da Alberto PAIRETTO il quale ha ricordato, riferendosi alla riunione del 30 maggio: *“In quel contesto non mi fu chiesto il mio parere sull’organizzazione dell’evento; ricordo tuttavia che nel parlare del posizionamento del maxischermo io dissi che sarebbe stato opportuno posizionare due maxis schermo in prossimità della statua equestre, uno contrapposto all’altro in modo tale che una parte del pubblico ne guardasse uno con alle spalle piazza Castello e l’altro con alle spalle piazza CLN. GIORDANA, a questa mia indicazione, disse che la sovrintendenza ai beni culturali non avrebbe acconsentito per tutela della statua”*²¹⁷. Non vi è traccia agli atti di pareri della Sovrintendenza in proposito²¹⁸, né vi era stato il tempo per richiederli. Pare invece del tutto evidente che a quella data il GIORDANA aveva già preso la decisione e non intendeva rimetterla in discussione. Lo conferma BESSONE quando ricorda che PAIRETTO gli aveva accennato alla prospettiva di due schermi già nella telefonata di sabato 27 maggio, tanto che egli ne aveva parlato alla riunione del 30 maggio prima ancora che arrivasse il rappresentante della Juventus, sentendosi rispondere, senza esitazioni: *“Schermo centrale posizionato tra le due chiese”*²¹⁹. A conferma che non vi fosse spazio per ragionare su ipotesi alternative alla riunione del 31 maggio -verosimilmente per ragioni di spesa, posto che l’offerta di sponsorizzazione proveniente da PAIRETTO sembrava limitata alla somma di 10.000 euro, insufficiente persino per un solo schermo- si segnala che il 30 maggio la richiesta di occupazione di suolo pubblico era stata avanzata per un solo schermo 40 mq modulare²²⁰ e l’incarico verbale a BERTOLETTI, con

²¹⁴ cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 567.

²¹⁵ cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 569.

²¹⁶ cfr. sit rese da Ivo BERTI il 21.7.2017, in file 1040 foliazione p. 667.

²¹⁷ cfr. sit rese da Alberto PAIRETTO in data 7.7.2017, in file 1043 foliazione p. 761. E’ curioso peraltro notare come dagli atti relativi ai festeggiamenti del Capodanno 2016/2017, risulti che la Sovrintendenza alle Belle Arti aveva invece espresso parere contrario proprio all’installazione di un palco tra le due chiese poiché interferiva *“con la visuale privilegiata dell’asse di via Roma del monumento”*, in file 995 foliazione p. 973.

²¹⁸ sebbene vi sia traccia del parere reso dalla Sovrintendenza in occasione di altre manifestazioni, quale il.

²¹⁹ cfr. trascrizione integrale interrogatorio reso da Danilo BESSONE in data 7.7.2017, in file 831 foliazione p. 192.

²²⁰ cfr. richiesta per l’occupazione temporanea di suolo pubblico presentata il 30.5.2017 da Danilo BESSONE, in file 995 foliazione p. 813.



l'indicazione di iniziare a lavorarci da subito, risaliva al 29 maggio ed aveva anch'esso ad oggetto l'allestimento di un solo maxischermo in piazza San Carlo.

Alla riunione del 31 maggio GIORDANA ha anche deciso quale tipo di transenne si sarebbero dovute utilizzare. L'ispettore LO PRESTI nel sostenere che in quella riunione nessuno aveva menzionato il tema delle vie di fuga, ha ricordato solo un cenno fatto dal progettista della sicurezza: *"l'architetto BERTOLETTI disse che se fossero state posizionate le transenne alte tipo betafence, sarebbe stato necessario creare dei cancelli per assicurare le vie di fuga. Non precisò quali sarebbero state queste vie di fuga, in particolare se dovevano essere gli stessi punti di accesso. Il problema fu tuttavia superato dall'intervento del capo di gabinetto del sindaco, GIORDANA, che disse che non si sarebbero utilizzate quelle transenne bensì quelle basse, ricordo che fece riferimento alle transenne della 'turin maraton'"*²²¹. Neppure tale soluzione tecnica che, come altre decisioni assunte dal GIORDANA, aveva risvolti importanti in termini di sicurezza, è stata lasciata ai soggetti ai quali competeva (organizzatori e tecnici della sicurezza).

E' stato, infine, ancora Paolo GIORDANA a decidere di non disporre la rimozione dei dehors da piazza San Carlo in vista della manifestazione, come rivelato da Gioacchino LO PRESTI: *"GIORDANA aggiunse, sempre nella riunione del 31 maggio, dopo aver parlato degli steward, che non avrebbero neppure rimosso i dehor dei locali pubblici presenti sulla piazza, ciò facendo riferimento alla nostra lettera del 31 maggio (riferimento allegato n 2 punto 6). Anche in questo caso mi limitai a prenderne atto riferendo il tutto al dr. MOLLO"*²²². Tale scelta sembra aver comportato un certo imbarazzo istituzionale, tanto che la BOBBIO ha affermato che *"sarebbero passati ad avvisare uno per uno i bar presenti in piazza"*²²³ ed i vigili urbani, non avendo l'ordinanza sindacale, hanno ritenuto comunque necessario notificare ai commercianti di piazza San Carlo l'invito del Questore -in realtà rivolto al Comune per sollecitare l'ente territoriale a provvedere in merito- alla rimozione dei dehors²²⁴ la cui presenza, come si è visto, ha comunque contribuito a cagionare lesioni.

Ha affermato GIORDANA nella memoria depositata in atti²²⁵: *"La dimostrazione del fatto che la Città non si è occupata dell'organizzazione dell'evento si ricava anche da quattro, a mio avviso fondamentali, elementi di fatto:*

- 1) *l'Ufficio del Comune che si occupò delle pratiche amministrative necessarie per l'evento è "eventi di soggetti terzi";*
- 2) *la domanda e la successiva concessione del patrocinio della Città (la città non dà il patrocinio a se stessa);*
- 3) *la domanda e la successiva concessione a firma di TTP dell'occupazione del suolo pubblico;*
- 4) *la domanda e la successiva licenza di Pubblico Spettacolo da parte di TTP".*

Ancora una volta sorprende che GIORDANA sia tuttora convinto di poter eludere la propria responsabilità e quella della Città richiamandosi alle pratiche amministrative che TTP è stato sollecitato ed accompagnato a svolgere dall'apparato amministrativo della Città per dare una veste di regolarità al suo operato, laddove elementi fattuali concordanti offrono indicazioni sintomatiche della mera apparenza del dato formale.

²²¹ cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 569.

²²² cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 569.

²²³ cfr. trascrizione integrale interrogatorio reso da Danilo BESSONE in data 7.7.2017, in file 831 foliazione p. 289.

²²⁴ cfr. quanto dichiarato da Marco SGARBI alla Commissione Consiliare d'Indagine nell'audizione del 4.7.2017, in file 926 foliazione p. 492.

²²⁵ cfr. memoriale a firma di Paolo GIORDANA, in file 794 foliazione p. 81 e ss.



Si osserva, in proposito, che certamente tali pratiche amministrative dovevano essere coerenti con un evento organizzato da terzi posto che, come è chiaramente emerso, sin dal 26 maggio l'urgenza era quella di reperire un organizzatore ufficiale, non potendo la Città di Torino assumere tale ruolo. Tali atti si sono resi necessari proprio per imputare a terzi l'organizzazione. Resta il fatto che i quattro punti indicati da GIORDANA non danno conto della realtà delle cose e delle scelte operate dalla Città che, come si è detto, lungi dall'essersi limitate all'iniziativa di stampo squisitamente politico, si riverberarono pesantemente sugli aspetti organizzativi e di sicurezza, oltre che costituire dei veri e propri atti di ingerenza durante tutto il corso della vicenda, a cominciare dalla decisione di utilizzare un solo maxischermo, alla correzione della lettera che TTP doveva mandare in Questura, per poi proseguire con l'attività svolta dalla BOBBIO per concordare il finanziamento con JEEP, che come si vedrà, non si è certo limitata a mettere in contatto TTP con lo sponsor, alla posa delle transenne, etc.

E' stato detto che il reale motivo per il quale si era scelto di coinvolgere TTP era connesso alla mancanza di disponibilità economiche oltre che, secondo quanto ipotizzato dalla BOBBIO, dall'esigenza di una gestione più agile rispetto alle procedure che avrebbe dovuto seguire l'Amministrazione, qualora ufficialmente investita dall'evento. Invece l'imputato GIORDANA ha sostenuto che *"il tipo di evento era inopportuno da un punto di vista politico, in quanto coinvolgeva solo una parte della cittadinanza"*²²⁶ ed ha fatto l'esempio dei campionati europei disputati nel 2016, in occasione dei quali, il 2 luglio, la Città aveva organizzato in piazza Vittorio la proiezione della partita di calcio dell'Italia in quanto quell'evento coinvolgeva tutta la cittadinanza. Tale spiegazione è plausibile e concorre a spiegare, questa volta, il timore del capo di Gabinetto -che rifletteva quello della Sindaca- di evidenziare troppo il coinvolgimento del Comune nell'organizzazione dell'evento. Si tratta del resto di una ragione che ben potrebbe essersi sommata alle altre che ugualmente suggerivano di creare uno schermo tra la Città e l'organizzazione della manifestazione.

Però, che l'organizzazione non fosse affidata in esclusiva a TTP è circostanza definitivamente attestata, oltre che dalle numerose scelte operative riferibili al Comune, anche da quanto palesato nella proposta di patrocinio e di autorizzazione in deroga al Regolamento Cosap avanzata dalla Sindaca alla Giunta, ove si legge: *"Per consentire ai tifosi torinesi e ai tantissimi supporter juventini attesi da tutta Italia di seguire insieme in diretta la partita, Turismo Torino di concerto con la Città e con gli organi preposti alla sicurezza, posizionerà in Piazza San Carlo un maxischermo ed eventuali strutture finalizzate alla gestione del pubblico presente"*²²⁷, proposta riportata nella Delibera 30.5.2017 della Giunta Comunale che la accoglie²²⁸. Va aggiunto che il 28 maggio PASQUARETTA aveva redatto un comunicato stampa nel quale si dava atto che il 3 giugno vi sarebbe stata la proiezione della partita di finale, affermando che *"il mega schermo in piazza San Carlo sarebbe stato allestito dalla Città di Torino e da Turismo Torino, mentre quello del Parco Dora sarebbe stato allestito dal Salone dell'Auto"*. Ebbene, PASQUARETTA ha chiarito che *"quando nel comunicato si dà atto che il maxi schermo posizionato in piazza San Carlo è allestito dalla Città di Torino e da TTP è perché così mi è stato detto dalla BOBBIO e non è frutto*

²²⁶ cfr. sit rese da Paolo GIORDANA in data 12.7.2017 in file 794 foliazione p. 4.

²²⁷ cfr. deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino del 30.5.2017 in file 934 foliazione p. 736 e ss.

²²⁸ Nella delibera del 4.6.2015 per la proiezione della finale di Champions League Juventus-Barcellona la delibera si esprimeva nei seguenti termini: *"L'evento verrà quindi promosso dalla Città di Torino ed organizzato da Turismo Torino e dalla Juventus stessa provvedendo dalle ore 20.00 del 6 giugno a mostrare, in attesa della partita, il logo e il filmato di Torino 2015, alcuni filmati prodotti dalla Juventus stessa e relativi alla carrellata dei goal più belli della recente stagione nonché immagini dello Juventus Stadium ed una raccolta degli inni a sostegno della squadra"*, in file 934 foliazione p. 917.

di una mia iniziativa”, evidenziando che “dopo che fu pubblicato il comunicato stampa del 28 maggio né la sindaca né GIORDANA né Chiara BOBBIO mi dissero che conteneva un errore e che a organizzare l’evento era solo TTP”²²⁹.

Come si evince da quanto sinora si è detto risultano calzanti le condotte contestate all’imputato, in particolare, ai punti a) ed e) del capo 1 di imputazione.

Invero Paolo GIORDANA, per organizzare in tempi strettissimi una manifestazione che avrebbe attirato migliaia di persone ha incaricato TTP sapendo trattarsi di un ente privo di adeguata preparazione, trascurando che l’allestimento poneva complessi problemi di sicurezza in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche della piazza che egli stesso aveva individuato. Inoltre, trattandosi di un ente strumentale, non si è preoccupato che il consorzio fosse dotato dei mezzi finanziari occorrenti per assicurare ai suoi operatori un’autonomia decisionale in ordine alle esigenze da soddisfare. Anzi, di fatto esautorando l’ente da quasi tutte le scelte, che venivano in realtà imposte dal GIORDANA all’insegna del minimo dispendio, ha soffocato sul nascere ogni tentativo di TTP e del professionista incaricato BERTOLETTI di predisporre presidi atti a garantire la sicurezza.

Si è visto altresì come GIORDANA abbia operato le scelte tecniche che hanno avuto rilievo causale alle riunioni organizzative del 30 e del 31 maggio, sebbene con una presenza discontinua e non solo senza prestare alcuna attenzione al problema della sicurezza della piazza, ma non preoccupandosi neppure di favorire una costruttiva discussione tra i partecipanti, tra i quali tra l’altro spiccava l’assenza dei vigili del fuoco, altro segnale dell’indifferenza per le tematiche concernenti la sicurezza²³⁰.

In merito agli ulteriori profili di colpa contestati a Paolo GIORDANA, va rilevato quanto segue:

- (b) l’aver procurato a TTP un finanziamento da parte di Juventus e l’aver indotto TTP a credere che vi sarebbe stato un ulteriore finanziamento da FCA nella misura di 25 mila euro non è condotta in rapporto eziologico con l’evento. Anzi semmai avrebbe potuto essere uno stimolo a TTP ad investire di più sugli aspetti di sicurezza, in attesa e sul presupposto della formalizzazione del finanziamento di FCA. Risponde comunque al vero che FCA era intenzionata ad effettuare un investimento maggiore di quello che poi ha elargito e tale circostanza emerge chiaramente dalle mail scambiate tra Chiara BOBBIO ed Alice QUARTA, che gestiva i contatti con il Comune per conto di FCA²³¹;

²²⁹ cfr. sit rese da Luca PASQUARETTA in data 14.7.2017, in file 1021 foliazione p. 380 e ss.

²³⁰ Come si è in precedenza riferito, al termine degli incontri vi era una diffusa sensazione di confusione e la percezione che nulla fosse stato ancora deciso.

²³¹ cfr. scambio di mail tra Chiara BOBBIO e Alice QUARTA di FCA. Dapprima lo sponsor chiede di esporre delle jeep nelle tre piazze (“Ciao Chiara, procediamo con le verifiche su placement sulle 3 piazze Piazza San Carlo Parco Dora e Piazza Castello e roll up nelle due aree di trasmissione della finale al costo di 25K. Ti aggiorniamo quanto prima. Grazie Alice”) e la BOBBIO invia alla QUARTA le indicazioni per la formalizzazione del contratto di sponsorizzazione con TTP per 25 mila euro più iva, mettendo in copia anche Bessone e Sciascia. Poi, ma solo nel pomeriggio del 1.6.2017, FCA sembra fare un passo indietro su questa forma di pubblicità, sostituendola con la proposta di inserimento dei propri marchi ai lati del maxischermo. E’ rilevante sottolineare però che, alla richiesta della BOBBIO alla QUARTA di contattare TTP per la fatturazione di 25 mila euro, risponde Alberto LANFRANCO, dirigente di FCA dicendo: “Ciao Chiara, Grazie. Abbiamo solamente un piccolo problemino. Non riusciamo a contattare le persone che ci dovrebbero fornire le informazioni relative alla struttura di Parco Dora. Riusciresti gentilmente a darci supporto in merito? Grazie. Alberto”. Può pertanto dirsi non raggiunto l’accordo sulla sponsorizzazione del valore di 25 mila euro in quanto la pubblicità infine richiesta da FCA è più ridotta, ma il tema economico si affronta solo a fatti avvenuti, nell’agosto del 2017.



- (c) in merito alla concessione del patrocinio a TTP e ai provvedimenti di concessione di suolo pubblico ed autorizzazione allo svolgimento di pubblico spettacolo, si richiama quanto già rilevato per la posizione APPENDINO;
- (d) l'istruttoria ha chiarito che cosa si intendesse per pratica "fuori pacco", retaggio dei tempi in cui le pratiche circolavano in cartaceo e, in casi di urgenza (come quello di specie in cui l'evento da autorizzare era ad una data molto ravvicinata o altri casi d'urgenza), la pratica che rivestiva tale carattere veniva inserita tardivamente nel pacco già formato di pratiche da trattare alla prima riunione successiva²³². Sempre AGAGLIATI, che presiedeva il tavolo tecnico, ha chiarito che si tratta di modalità consueta di gestione delle urgenze²³³ ed ha spiegato: "*Di fatto viene solamente accelerato l'iter in considerazione della decisione della Città a deliberare la manifestazione. In tale caso essendo la Città interessata, si accelerano tutte le procedure di rilascio autorizzativo*"²³⁴. Semmai la richiesta di "*portare avanti la pratica*" formulata da GIORDANA ad AGAGLIATI, che comunque di fatto sottolineava l'interesse della Città, nel contesto impersonata dal capo di Gabinetto, ad una sollecita e positiva definizione della pratica, è un altro elemento sintomatico dell'ingerenza fattiva del medesimo durante tutto il corso della vicenda;
- (f) aver dichiarato che la città non aveva budget per fornire stewards dotati di metal detector portatili ai varchi -sebbene non rilevi in questa sede in quanto la Questura ha comunque provveduto con propri uomini e mezzi a fornire ausiliari dotati di metal detector ai varchi di ingresso, sicché la sorveglianza in quei punti prima dell'inizio della proiezione non ha avuto efficienza causale rispetto all'evento in contestazione- è però condotta che esemplifica con efficacia l'indifferenza del GIORDANA rispetto alle questioni concernenti la sicurezza;
- (g) allo stesso modo, la predisposizione del contenuto della risposta alla mail della Questura, effettuata di concerto tra GIORDANA e BESSONE, è indice sintomatico del ruolo primario svolto dal Comune nella gestione della manifestazione, come già evidenziato, pur non costituendo, di per sé, un'azione o omissione causalmente connessa all'evento per le ragioni già esplicitate al punto f), posto che la richiesta era limitata al controllo all'ingresso degli accessi, che sono poi stati comunque presidiati dalle forze dell'ordine. Certo è che il tenore della risposta data alla Questura come suggerita da GIORDANA non faceva che precludere ulteriormente a TTP ogni eventuale ambizione di adozione di misure precauzionali, che inevitabilmente avrebbero comportato impegni di spesa non contemplati e non concessi. Il fatto che la risposta alla Questura -come del resto le parole del GIORDANA che LO PRESTI ricorda di aver sentito alla riunione del 31 maggio²³⁵-ponesse l'accento esclusivamente sull'aspetto finanziario del reclutamento degli stewards dimostra che era questo il vero nodo della questione e non già l'impossibilità di rinvenire un numero adeguato di operatori, come invece ha lasciato intendere Denise SCIASCIA²³⁶. Invero, dell'asserito resoconto


²³² cfr quanto dichiarato da Mauro AGAGLIATI in sede di audizione innanzi alla Commissione Consiliare d'Indagine nella seduta del 27.6.2017, in file 926 foliazione p. 280.

²³³ come dimostra anche il fatto che quel giorno erano state portate fuori pacco 6 pratiche e, oltre a quella che qui interessa, altre tre avevano avuto il parere favorevole e due erano state rinviate in attesa di elementi mancanti.

²³⁴ cfr. sit rese da Mauro AGAGLIATI in data 14.11.2017, in file 1022 foliazione p. 438.

²³⁵ cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 569, già richiamate: "*GIORDANA, che era seduto alla mia sinistra, mi disse, facendo riferimento alla lettera che gli era stata inviata in pari data relativamente agli steward, che il comune non aveva disponibilità economica per mettere gli steward ad ogni accesso*".

²³⁶ cfr. sit rese da Denise SCIASCIA il 7.9.2017, in file 1021 foliazione p. 373: "*Giordana chiedeva di fare il punto della situazione. Io relazionavo pertanto, su esplicito invito di Chiara Bobbio, sui vari allestimenti e servizi previsti, precisando che erano disponibili solo 16 steward e l'impossibilità a reperire altro personale adeguato in quanto non disponibile sul mercato, causa breve preavviso, nonostante le numerose aziende contattate. Infatti l'email inviatami da Bessone conteneva la richiesta della Questura a TTP di predisporre un servizio di controllo ai varchi di accesso a mezzo di almeno 25 steward muniti di metal detector. Io facevo presente che non eravamo nella possibilità di esaudire la richiesta poiché avevamo già avuto difficoltà a reperire i 16 steward che dovevano essere posizionati a protezione*



della SCIASCIA non ha riferito nessun altro, nel corso del procedimento, anche se agli atti è allegata una mail (peraltro del giorno successivo rispetto alla riunione) che documenta come TTP abbia fatto quantomeno un tentativo per verificare la disponibilità sul mercato di idoneo personale addetto ai varchi di sicurezza²³⁷;

- (h) essendosi occupato di tutta una serie di aspetti connessi al concreto atteggiarsi della manifestazione, ci si sarebbe aspettati che GIORDANA non omettesse una opportuna verifica anche in ordine alla nomina dell'esperto per la sicurezza che avrebbe redatto il Piano di Emergenza ed Evacuazione, per assicurarsi che le scelte operate fossero compatibili con gli standard di sicurezza che occorreva garantire. Egli, invece, si è del tutto disinteressato sia della nomina del professionista, individuato da TTP in Enrico BERTOLETTI, sia del Piano da questi elaborato, a riprova del fatto che le questioni di sicurezza non erano tra i suoi interessi e le sue priorità. Peraltro BERTOLETTI si presentava, almeno in astratto, come un professionista avente titolo per occuparsi della progettazione della sicurezza, per cui la negligenza di cui ha dato prova l'imputato nel trascurare l'importanza di questa scelta non pare in concreto censurabile;

- (i) in merito alle concrete modalità di utilizzo della piazza, in relazione alla sua conformazione, all'afflusso di pubblico ed alle modalità di allestimento, GIORDANA risponde, a parere di questo giudice, per aver favorito tali condizioni critiche con scelte a monte che avrebbero dovuto sollecitare la sua attenzione ed indurlo a non sottovalutare il problema della sicurezza, sebbene non competesse a lui sindacare gli aspetti più squisitamente tecnici connessi ai calcoli di compatibilità tra le dimensioni della piazza e le modalità di allestimento della stessa, che persino la Commissione provinciale di Vigilanza ha ommesso di rilevare;

- (j) ancorché valga, per questo punto, quanto appena detto, giacché a parere del giudicante non si può trascurare che una valutazione critica del Piano redatto dall'arch. BERTOLETTI necessitava di competenze tecniche di cui GIORDANA era sprovvisto e che, semmai, erano prerogativa di altri organi, quali la Commissione Provinciale di Vigilanza, non si può però sottacere che il GIORDANA si è disinteressato del tema della sicurezza delle persone che si assieparono nella piazza anche quando è stato messo di fronte all'evidenza di scelte che palesemente ne mettevano in pericolo l'incolumità. L'imputato aveva concorso a creare condizioni di criticità già quando aveva optato per celebrare l'avvenimento calcistico in una piazza tra le più raccolte della città, pur sapendo ancor prima di tale scelta che la Questura aveva necessità di effettuare attività di filtraggio agli accessi, attività che inevitabilmente avrebbe determinato un intralcio alle già scarse vie di fuga esistenti in piazza San Carlo. E' infatti emerso che il capo di Gabinetto del Questore, Michele MOLLO, aveva contattato GIORDANA sin dalle prime notizie informali di una possibile proiezione della finale di Champions League, prospettandogli già prima della riunione del 26 maggio la necessità di individuare l'organizzatore al quale riferire, sulla base della circolare Gabrielli, "*...che era necessario che predisponesse degli ostacoli fissi al fine di prevenire la possibilità che degli automezzi si dirigessero sulla folla presente sul luogo della manifestazione ed inoltre che l'organizzatore fornisse ausilio di cooperazione nel predisporre un servizio di personale da affiancare ai nostri operatori per il controllo delle persone che accedevano al luogo della manifestazione, mi riferisco ai c.d. steward*"²³⁸. Ma la palese evidenza di quale pericolo si stesse profilando per l'incolumità delle persone il GIORDANA l'aveva avuto sotto gli occhi quando era stato richiesto di autorizzare la fornitura di 100 transenne da parte dell'ufficio economato, così

del palco ove vi era il maxischermo. Questa fu una mia iniziativa e dissi che le difficoltà erano quindi di carattere gestionale".

²³⁷ cfr. mail inviata da tale Diego NINEL il 1.6.2017 in risposta alle richieste rivolte ad Antonio RINALDI, di Hydra srl, da parte di Lorenzo FRUTTERO, dipendente di TTP, in file 983 foliazione p. 369.

²³⁸ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 292.



avendo contezza, personalmente e direttamente, della imponente quantità di transenne richieste dal Piano di BERTOLETTI. Neppure a quel punto egli si è posto il problema di quale intralcio quelle numerosissime transenne che ostruivano le vie di fuga avrebbero potuto rappresentare in caso di emergenza, né si è dato cura di verificare se e quali cautele fossero state adottate in tale possibile prospettiva;

- (k) in merito all'ordinanza c.d. "antivetro" si richiama quanto già evidenziato sul punto trattando della posizione APPENDINO, mettendosi peraltro in evidenza che il GIORDANA ha mantenuto un atteggiamento oppositivo o inerte anche quando espressamente sollecitato ad attivare le prerogative di spettanza della Sindaca, come la rimozione dei dehors e l'adozione dell'ordinanza antivetro;
- (l) la presenza in piazza di GIORDANA in alcune delle fasi della giornata del 3 giugno non lo ha investito dell'obbligo di vigilare in ordine al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza giacché un tale ruolo del capo di Gabinetto non risulta imposto da alcuna norma di legge e nessuno lo aveva investito della questione, né le prescrizioni erano state a lui notificate;
- (m) allo stesso modo non risulta che facesse capo a GIORDANA l'onere di vigilare in merito al rispetto delle prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico, che peraltro non hanno avuto rilievo causale in relazione ai fatti occorsi;
- (n) si rimanda a quanto si è già detto nel trattare la posizione della Sindaca con riferimento all'esercizio di poteri impeditivi in relazione ai vizi degli atti amministrativi;
- (o) la disposizione dettata da GIORDANA in merito alle transenne, richieste unitamente all'istanza di patrocinio e concesse in uso dalla Città di Torino che può consentire l'uso di beni economici per gli eventi patrocinati²³⁹, sebbene abbia dato causa, unitamente ad altri elementi, a quanto accaduto, non è da ricondurre alla responsabilità di chi materialmente ha messo a disposizione le transenne, né di chi amministrativamente ha reso possibile questa messa a disposizione, bensì di chi abbia deciso come disporle, ove versi in colpa, fermo restando quanto detto sopra in merito all'omessa valutazione del rischio che le stesse potevano comportare in caso di evacuazione, rischio la cui percezione non era così marcatamente tecnica da non essere percepibile da chiunque si fosse accostato al tema affrontandolo con un minimo di accortezza, doverosa nel ruolo di 'dominus' nell'ambito dell'organizzazione che lo stesso GIORDANA si era sostanzialmente arrogato;
- (p) l'attività che si contesta omessa e che avrebbe dovuto, in ipotesi accusatoria, essere volta ad impedire o interrompere lo spettacolo in quanto non validamente autorizzato perché in assenza del parere obbligatorio della CPV, non competeva a GIORDANA per le ragioni già espresse in ordine alla distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa. Inoltre non pare assodato che l'inadempienza di alcune prescrizioni della CPV -impartite a ridosso dell'inizio della manifestazione e concretamente, a quel punto, di difficile osservanza²⁴⁰ - comportasse la decadenza automatica dall'autorizzazione, posto che questa era certamente da ricondurre al parere contrario o al mancato parere e non è facilmente equiparabile a tale situazione quella del mancato adempimento di alcune prescrizioni.

²³⁹ la circostanza, riferita da diversi funzionari comunali, si ricava anche da quanto riportato nell'allegato al capitolato d'appalto per trasporto e posa in opera di materiale e attrezzature per manifestazioni pubbliche per il triennio 2016-2019, laddove si scrive: "Presso questo magazzino è ricoverato gran parte del materiale utilizzato per le manifestazioni pubbliche organizzate dalla Città o patrocinate dalla stessa", in file I022 foliazione p. 429.

²⁴⁰ si pensi, per esempio, all'ordine impartito in quel frangente di provvedere affinché tutto il personale dell'organizzazione e gli operatori fossero adeguatamente informati sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire gli incendi nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza: adempimento che, se non ancora posto in atto fino a quel momento, aveva ben poche possibilità di essere attuato in tempo per l'inizio della manifestazione.



A questo punto può concludersi, in merito al rapporto tra la Sindaca ed il suo capo di Gabinetto, che l'estensione della delega dalla prima conferita al suo uomo di fiducia si concretizzava in una totale devoluzione di tutti gli aspetti della vicenda, tanto che GIORDANA poteva, senza timore di essere smentito e senza neppure richiamare la necessità di un confronto con la Sindaca, scegliere a chi affidare la gestione della manifestazione, come gestire i connessi aspetti finanziari, quale ruolo attribuire formalmente o informalmente al Comune, e così via, mentre sulla scelta del luogo è emerso che vi sia stato, da parte dell'APPENDINO, quantomeno un favore verso la scelta di proiettare l'evento in piazza San Carlo. Sulle decisioni prese da GIORDANA ed in relazione alle quali non è emerso il livello di conoscenza della Sindaca può ritenersi una loro responsabilità congiunta e ciò sia per l'estensione della delega, sia per il mancato controllo esercitato dalla APPENDINO, sia per la scelta a lei imputabile di attribuire a GIORDANA e, cioè, ad un soggetto privo di competenze tecniche, non dotato di particolare esperienza nell'organizzazione di siffatti eventi, né caratterizzato -per quanto emerso in questa sede- da un approccio accorto ai problemi, la conduzione dell'intera operazione portata avanti con scelte non solo politiche ma anche specificamente gestorie.

7- Maurizio Montagnese

All'epoca dei fatti presidente dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino, più brevemente chiamata Turismo Torino e Provincia, Maurizio MONTAGNESE è chiamato a rispondere nell'ambito del presente procedimento per pochi, ma fondamentali passaggi nell'eziologia delle cause che hanno determinato i drammatici eventi per i quali si procede.

Come si è visto MONTAGNESE il pomeriggio del 26 maggio è stato convocato da Paolo GIORDANA presso il Gabinetto della Sindaca e vi è subito giunto in compagnia dell'assessore SACCO. Egli si è così ritrovato nel pieno di una riunione alla quale partecipavano diversi dipendenti comunali e alcuni rappresentanti della Polizia Municipale e della Questura.

In quella sede GIORDANA ha proposto che fosse TTP ad organizzare la proiezione della partita di Champions League Juventus-Real Madrid ricevendo la subitanea adesione di MONTAGNESE. Tanto risulta dal narrato di tutti i presenti, che smentisce l'isolata versione difensiva dell'imputato secondo cui: *“La riunione in dieci minuti si esaurì, GIORDANA dava per scontato che io accettassi e in quella occasione dissi solo che mi sarei riservato di sentire i miei diretti collaboratori”*.

Si è visto, al contrario, che *“MONTAGNESE, quando gli fu proposta la gestione dell'organizzazione dell'evento, accettò senza alcuna riserva né pose delle condizioni o eccezioni che i tempi fossero ristretti”*, come riferisce, tra gli altri, la funzionaria di polizia Martina TORTA²⁴¹, che non risulta avere alcuna ragione o interesse per alterare la realtà dei fatti, al pari di Chiara BOBBIO che analogamente ricorda l'adesione immediata ed incondizionata del MONTAGNESE, sin da quel primo frettoloso approccio: *“costui rispose immediatamente che era disponibile senza alcuna esitazione e senza chiedere maggiori dettagli sia sulla disponibilità economica sia sulle modalità organizzative”*²⁴². A tali voci si aggiunge quella di Mauro AGAGLIATI, il quale ha affermato che, giunto alla riunione in compagnia dell'assessore SACCO, a fronte della proposta *“MONTAGNESE, dopo un primo momento di stupore, accompagnato da una battuta (non so se dello stesso o di SACCO) del tipo “temevo/temeva che gli chiedesse dei soldi” si disse disponibile”*²⁴³. A sua volta il

²⁴¹ cfr. sit rese dal Commissario Capo Martina TORTA in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 556.

²⁴² cfr. Chiara BOBBIO nell'interrogatorio del 15.11.2017, in file 1016 foliazione p. 320.

²⁴³ cfr. sit rese da Mauro AGAGLIATI in data 19.9.2017, in file 1022 foliazione p. 445 e ss.



Comandante della Polizia Municipale Ivo BERTI ha assicurato che MONTAGNESE “... si dichiarò disponibile e non mi pare, per quanto io possa ricordare, che abbia opposto riserve o eccezioni”²⁴⁴.

Le citate testimonianze smentiscono anche l'assunto di Paolo GIORDANA secondo cui egli non avrebbe conferito alcun incarico a TTP in quella prima riunione. Addirittura l'Ispettore Sup. LO PRESTI ha in proposito riferito che: “GIORDANA disse a MONTAGNESE che TTP era stata individuata e designata per gestire e organizzare la proiezione della finale per il 3 giugno, che vi era una sponsorizzazione da parte della Juventus e che quindi avrebbe dovuto farsi carico di tutti gli incumbenti”²⁴⁵.

Dunque, a fronte di tale univoco quadro, l'affermazione di MONTAGNESE di essersi solo impegnato a sentire i propri stretti collaboratori o quella in seconda battuta di GIORDANA di non avergli dato alcun incarico alla riunione del 26 maggio risultano letture offerte dagli imputati in chiave difensiva che restano però prive di concreto supporto probatorio.

Nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al PM l'attuale imputato ha dichiarato che, nell'ambito dell'autonomia decisionale che aveva quale Presidente di TTP e per i poteri conferitigli dallo Statuto, poteva ritenersi autorizzato ad impegnare l'ente senza necessità di interessare il Consiglio d'Amministrazione, che di fatto egli non aveva ritenuto di coinvolgere anche in considerazione dei tempi ristretti e del budget che aveva comunque a disposizione, inizialmente pari a 10 mila euro.

Come ampiamente illustrato nella memoria difensiva, lo Statuto di TTP fissa i poteri del Consiglio di Amministrazione, che “è l'organo chiave della governance in quanto allo stesso è riservato il potere deliberativo in ordine alle scelte strategiche, alle linee di indirizzo, al piano di attività, al bilancio e alle operazioni finanziarie, alla organizzazione e all'organigramma che la realizza” e quelli del Presidente: “L'articolo 20 dello statuto, che richiama l'art. 2381 c.c., fissa invece i poteri del **Presidente che non ha ovviamente né poteri deliberativi né poteri gestionali. Il Presidente ha dei poteri propri che riguardano la vita degli organi e la rappresentanza dell'ente; presiede dunque i lavori del Consiglio, ne regola il lavoro con l'ordine del giorno e assume la legale rappresentanza dandole corpo attraverso i poteri di firma**”.

Dunque, proprio lo statuto dell'ente menzionato dalla difesa esclude espressamente che la carica di presidente sia connotata da poteri deliberativi e gestionali. E tantomeno il presidente avrebbe potuto ritenersi autorizzato ad ingaggiare il consorzio per un incarico che esulava del tutto dall'oggetto sociale e dall'attività normalmente dal medesimo svolta.

Lo stesso MONTAGNESE, del resto, ha sostanzialmente finito per ammettere che non era nei suoi poteri né nelle sue capacità valutare autonomamente una proposta che interessava aspetti finanziari e connessi alla sicurezza ed alla gestione ed accettarla per l'ente senza che il consiglio di amministrazione o i dirigenti che avrebbero dovuto darle attuazione si fossero espressi in merito. Egli ha infatti dichiarato in sede di interrogatorio “io svolgo il compito di presidente del consorzio senza fini di lucro contemporaneamente al mio incarico professionale di dirigente bancario e i compiti del presidente sono quelli dettati dallo statuto di TTP e quindi la mia mancata conoscenza dei dettagli operativi dell'incarico assegnato a TTP è conseguenza del **mio ruolo di presidente che non ha nulla di operativo e che non può interferire sull'operatività del consorzio**”.

Ciò posto, la linea difensiva è stata costruita sulla base della seguente direttrice: MONTAGNESE si è limitato a trasferire l'interesse del Comune a BESSONE. Quest'ultimo è, all'interno del Consorzio, delegato con procura notarile alla Direzione tecnica dell'impresa ed ha il ruolo di datore di lavoro ai fini della sicurezza, tanto che sottoscrive i documenti di valutazione del rischio, atti che

²⁴⁴ cfr. sit rese da Ivo BERTI in data 21.7.2017, in file 1040 foliazione p. 666.

²⁴⁵ cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 567 e ss.



notoriamente il datore di lavoro non può delegare. BESSONE, quindi, ha accettato l'incarico proposto dal Comune e trasmessogli dal suo Presidente e, per svolgerlo, si è avvalso della propria struttura operativa senza esercitare alcuna delega, rimanendo titolare dei doveri propri del datore di lavoro per la sicurezza. MONTAGNESE dunque non aveva un dovere di vigilanza, né si è ingerito, posto che tale non può considerarsi la firma di una lettera dovuta a mere ragioni formali o la ricezione, sulla propria cassetta di posta elettronica in qualità di legale rappresentante, del Piano di Emergenza ed Evacuazione, poi però in concreto firmato da BESSONE senza che MONTAGNESE ne prendesse neppure visione.

Non regge tuttavia in alcun modo, a fronte della ricostruzione storica già più volte riportata, il tentativo di ribaltare su Danilo BESSONE anche la responsabilità dell'assunzione dell'incarico per TTP.


Ritiene invece il giudicante che Maurizio MONTAGNESE sia responsabile in ordine ai reati lui ascritti anzitutto proprio per l'**accettazione dell'incarico** di gestione dell'evento da parte di TTP, che egli ha effettuato improvvidamente e con leggerezza, senza neppure avere titolo idoneo ad impegnare in tali termini il consorzio di provenienza.

A conferma del ruolo decisivo assunto in quel contesto da MONTAGNESE vi è il fatto che costui abbia individuato in BESSONE il soggetto che all'interno di TTP avrebbe dovuto gestire quell'evento pur non trattandosi, secondo quanto è emerso, dell'unico soggetto dotato di simili poteri gestori. MONTAGNESE ha infatti avuto occasione di chiarire: *“Alla domanda del motivo per cui avessi scelto BESSONE anziché BROGLIO o GASPARDONE rispondo che BESSONE era la persona più adatta a svolgere quell'incarico anche perché si era già occupato dell'evento del 2015 relativo alla finale di Champions ed inoltre lui si occupa degli acquisti dai nostri fornitori. Lo incaricai di mettersi subito in contatto e a disposizione delle tre persone sopra indicate, anche perché il tempo a disposizione era limitato essendo già sabato ed essendoci nella settimana successiva la festività del 2 giugno”*²⁴⁶.

Alla riunione del 26 maggio Maurizio MONTAGNESE era stato sommariamente informato che la manifestazione si sarebbe svolta in piazza San Carlo e che la Juventus avrebbe messo a disposizione 10.000,00 euro. Si tratta di circostanze riferite dallo stesso MONTAGNESE e confermate dai presenti. Egli dunque, sulla base di tali informazioni, ha accettato incondizionatamente l'incarico e tale condotta, a parere di questo giudice, è stata connotata da grave imprudenza quantomeno per le ragioni che di seguito si riassumono.

Anzitutto va detto ancora una volta che, se è ben vero che MONTAGNESE sapeva, e gli era stato ricordato anche alla riunione del 26 maggio, che TTP aveva già realizzato un **evento molto simile nel 2015**, è altrettanto vero che egli parimenti sapeva, ed avrebbe dovuto ricordarsi, che non di poco conto erano le decisive **differenze**, già in questa sede ampiamente menzionate, tra quanto richiesto e fornito da TTP due anni prima e la situazione che si prospettava in quel frangente. All'epoca l'evento era rimasto anche formalmente in capo alla Città, mentre nell'occasione di cui si tratta è stato palese l'intento di celare il livello di coinvolgimento della Città, chiedendo dapprima a TTP di organizzare l'evento e, poi, tentando di far apparire l'ente addirittura quale proponente del medesimo. Ma soprattutto quel che avrebbe dovuto allarmare subito il MONTAGNESE erano gli aspetti sostanziali della vicenda, in quanto a suo tempo TTP, oltre ad inserirsi in un contesto già strutturato per l'evento, per cui obiettivamente le attività da compiere erano meno numerose, aveva avuto il pieno supporto non solo del Comune ma anche di Fondazione Cultura, che è l'ente che organizza eventi per il Comune di Torino. Ed infatti, all'epoca TTP era stata invitata a mantenere in tutto e per tutto l'impostazione già in atto per il Torino Jazz Festival, ed era stata altresì guidata in

²⁴⁶ cfr. interrogatorio reso da Maurizio MONTAGNESE in data 26.6.2017, in file 817 foliazione pp. 343-344.



tutte le scelte, finanche nell'indicazione dei professionisti ai quali avrebbe potuto affidarsi, limitandosi a seguire puntualmente ed alla lettera tali indicazioni, compresa la nomina dell'arch. Stallone per la sicurezza. Anche dal punto di vista finanziario la situazione era stata completamente diversa, in quell'occasione, perché vi era un preventivo di spesa coperto in parte da finanziamenti esterni ed in parte da TTP, quella volta debitamente autorizzata dal Comune ad usare determinati fondi per coprire i costi fino a un dato ammontare, laddove nel 2017 il contesto finanziario, per quanto è consentito comprendere, era molto approssimativo e confuso ed, a quanto pare, l'unica consapevolezza in capo a MONTAGNESE riguardava il contributo di Juventus per un importo di 10 mila euro, assai modesto rispetto alle disponibilità complessivamente messe in campo la volta precedente.

Va poi aggiunto che, con riferimento ad **ulteriori esperienze pregresse di TTP**, MONTAGNESE ben sapeva che, oltre alla proiezione della partita di Champions League del 2015, l'ente da lui presieduto aveva soltanto organizzato, quello stesso anno, il Forum delle Nazioni Unite tenutosi in piazzetta Reale e contrassegnato da caratteristiche che ne facevano un evento *“non confrontabile con quello del 3 giugno non fosse altro per il numero di persone partecipanti, nel primo caso poco più di 3.000 nel secondo oltre 40.000”*²⁴⁷. Pertanto TTP a partire dalla sua costituzione, avvenuta, secondo quanto documentato, nel 1997²⁴⁸, e sino alla data di accettazione dell'incarico aveva avuto al suo attivo l'esperienza nella gestione di due soli eventi che avevano richiesto, entrambi, un impegno in nessun modo paragonabile a quello del 2017. Sicché MONTAGNESE non poteva ignorare che quello dell'organizzazione delle grandi manifestazioni di piazza non era certo il *core business* del consorzio, né in base al suo oggetto sociale, né in base alla sua storia aziendale.

Peraltro la prova del fatto che TTP **non fosse strutturata** per questo tipo di eventi, oltre che pacificamente dichiarata da BESSONE, si ricava anche dalle modalità con cui quest'ultimo ha cercato di arrabattarsi per colmare le lacune della sua struttura rispetto alle esigenze imposte dal nuovo incarico. BESSONE ha sottolineato come il budget annuale messo a disposizione dalla Città di Torino sia mirato alla gestione di tutta una serie di attività da svolgere durante l'anno e non abbia la funzione di finanziare eventi: *“sono azioni di promozione, di comunicazione, di accoglienza. Non sono eventi”*²⁴⁹, tanto che TTP non ha neppure, al suo interno, una struttura apposita. BESSONE ha infatti spiegato che egli si occupa di due aree distinte: l'area prodotto, che cura lui direttamente e che riguarda la card turistica, il bus turistico, le residenze reali ecc., cui si aggiunge, dal 2011, *“l'Amministrazione nel suo complesso”*²⁵⁰, che comprende un Ufficio Acquisti. E proprio tale ufficio, in mancanza di una struttura più specifica, il BESSONE aveva deciso di coinvolgere per gestire l'evento del 3 giugno 2017: *“Trattandosi di dover espletare delle procedure che coinvolgevano, ovviamente, degli acquisti con... con dei fornitori e delle azioni di tipo molto amministrativo, l'ufficio acquisti era il più indicato in quel momento per seguire questa ... questa cosa”*²⁵¹. Tuttavia neppure in questo ufficio acquisti poteva essere reperita una figura tecnica, di cui si avvertiva la necessità per curare tutti i necessari adempimenti. Sempre il BESSONE ha spiegato: *“nel nostro organigramma non c'era nessuno che potesse fare un certo tipo di lavoro”*, ad esempio

²⁴⁷ così Danilo BESSONE nel corso dell'interrogatorio in data 7.7.2017, in file 831 foliazione p. 95.

²⁴⁸ cfr. visura CCIAA relativa a TTP in atti, in file 785 foliazione p. 81 e ss.

²⁴⁹ cfr. trascrizione integrale dell'interrogatorio reso da Danilo BESSONE, in file 832 foliazione p. 166.

²⁵⁰ come chiarito nella memoria depositata all'esito della discussione dai difensori di Maurizio MONTAGNESE, nel 2011 è stato istituito dal Consiglio d'Amministrazione dell'ente il CODIR (Comitato Dirigenti) composto dalla coordinatrice Gaspardone, da Broglio e da BESSONE, cui, nel 2013, è stata data rilevanza esterna attraverso procure notarili iscritte nel Registro delle Imprese ed a BESSONE viene assegnata la Direzione Tecnica dell'impresa. Inoltre a BESSONE è stata conferita, sempre dal Consiglio, la Delega di datore di lavoro in merito alla sicurezza ed igiene sul lavoro conferendogli, in tale ambito, un'autonomia finanziaria fino a 10 mila euro (cfr. doc. 7 allegato alla memoria).

²⁵¹ cfr. trascrizione integrale dell'interrogatorio reso da Danilo BESSONE, in file 832 foliazione pp. 169-170.



“fare le domande corrette al Comune” ed anche “azioni che erano legate allo svolgimento della manifestazione, quindi si poteva andare dal piano sanitario a dover contattare ambulanze o Vigili del Fuoco, tutti questi tipi di fornitori qua, e volevamo essere seguiti da una persona esperta in ... in questo campo”²⁵² ed ha, infine, chiarito che il supporto dei funzionari del Comune era stato provvidenziale perché “sapendo di poter contare sulla collaborazione degli uffici del Comune per il rilascio di tutte... di tutte le autorizzazioni e di dover contrattualizzare i fornitori, tirandosi su un po' le maniche, ma ce la si poteva fare”. Alla domanda del P.M. se e come fosse stato affrontato da TTP il problema della presenza di una massa di persone in piazza, il BESSONE ha candidamente risposto: “**questo problema non ci è stato affidato**” ed ha aggiunto: “*Quello che noi dovevamo fare era il piano sanitario e il piano di sicurezza, perché questo è quello che Bertoletti ci ha ... ci ha ovviamente indicato, noi non abbiamo competenze specifiche in materia*”²⁵³.

Come BESSONE, sembra che anche MONTAGNESE non sia mai stato sfiorato dalla consapevolezza di essersi fatto carico del compito di gestire in sicurezza una moltitudine di persone operando con una struttura che non era in alcun modo attrezzata ad affrontare il problema: solo così si spiega la sottovalutazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione nel quale si dava atto della necessità del supporto degli stewards di presidio alle transenne, l'indifferenza di fronte al ruolo che TTP assumeva omettendo di adempiere alle prescrizioni della CPV e la mancata nomina di un responsabile per la sicurezza, tutti temi che una struttura adusa a tale tipo di manifestazioni non avrebbe ommesso di affrontare.

Nell'indicare ciò che MONTAGNESE ha colpevolmente trascurato di considerare prima di accettare l'incarico a nome di TTP merita tornare ancora un momento sull'**aspetto finanziario**, già sopra accennato. Si è visto che l'imputato ha ricevuto, alla riunione del 26 maggio, ben poche rassicurazioni sull'autonomia di spesa, tenuto conto del fatto che la somma stanziata da Juventus appariva *ictu oculi* insufficiente anche solo all'esigenza di provvedere al noleggio dello schermo, mentre occorre risorse atte anche a garantire la sicurezza e quindi a nominare un professionista *ad hoc* e far intervenire una squadra antincendio e dei volontari della protezione civile, oltre che dotare la zona di bagni chimici, pensare alla pulizia dell'area, ai pass per i giornalisti ed i cameraman accreditati, e così via. Che la sponsorizzazione della Juventus non fosse adeguata doveva risultare chiaro a MONTAGNESE, se non altro perché nella precedente occasione si era affrontata una spesa quattro volte maggiore rispetto alla somma questa volta indicata come disponibile e ben specificata da GIORDANA il quale, come ha riferito lo stesso MONTAGNESE, sin dalla riunione del 26 maggio “...precisò che l'onere economico era a carico della Juventus che metteva a disposizione 10.000 Euro”. Ma benché consapevole che questa sponsorizzazione della Juventus costituiva l'unico finanziamento disponibile, MONTAGNESE, a suo dire, aveva ritenuto trattarsi di un budget finanziario che gli consentiva autonomia decisionale e non gli imponeva di coinvolgere nella decisione il Consiglio di amministrazione dell'ente. Tutto ciò senza soppesare neanche per un momento l'impatto dell'evento e senza avere una precisa idea del suo prevedibile costo, che comunque si prospettava realisticamente di gran lunga superiore alla modica cifra di sponsorizzazione²⁵⁴. Eppure MONTAGNESE era anche pienamente consapevole del fatto che,

²⁵² cfr. trascrizione integrale dell'interrogatorio reso da Danilo BESSONE, in file 832 foliazione p. 171.

²⁵³ cfr. trascrizione integrale dell'interrogatorio reso da Danilo BESSONE, in file 832 foliazione p. 203.

²⁵⁴ La stupefacente disponibilità mostrata dal MONTAGNESE ancor prima di aver calcolato l'impatto finanziario dell'operazione non sembra essere passata inosservata, tanto che AGAGLIATI ha aggiunto anche la sua testimonianza a quelle sopra già riportate, allorché ha detto: “Per quanto io ricordi non vi furono obiezioni né sul tempo a disposizione né su il finanziamento che sarebbe stato attribuito per la manifestazione anche perché in quel momento non si sapeva ancora quale avrebbe potuto essere l'entità della spesa tant'è che gli si chiese di predisporre un preventivo”, cfr. sit rese da Mauro AGAGLIATI in data 19.9.2017, in file 1022 foliazione p. 446.



come si dirà meglio tra poco, il consorzio TTP non aveva alcuna possibilità di attingere alle proprie disponibilità finanziarie per far fronte alle esigenze della manifestazione di cui trattasi.

In definitiva Maurizio MONTAGNESE ha ignorato tutte le tematiche sopra evidenziate ed ha frettolosamente aderito all'invito del capo di Gabinetto. Tale condotta, verosimilmente dettata dal desiderio di compiacere l'organo di vertice del Comune e dalla situazione d'urgenza in cui l'attuale imputato è stato chiamato a rispondere sui due piedi e senza previamente potersi consultare con alcuno, ha però trovato terreno fertile nella inadeguatezza del MONTAGNESE a vagliare la portata della proposta. Egli non aveva infatti, nel suo ruolo e nella sua esperienza, un bagaglio culturale e conoscitivo in termini di tutela della sicurezza e di organizzazione di quel tipo di manifestazione, sicché ha di gran lunga sottovalutato l'impegno richiesto per realizzare in pochissimi giorni una tale impresa. Solo così si spiega come egli si sia fatto carico con tanta leggerezza di una risposta adesiva immediata, impegnando l'ente in un'attività che esulava dal nucleo intorno al quale lo stesso normalmente ed efficacemente operava.

Dopo questo intervento, tanto sbrigativo e poco accorto quanto in concreto fondamentale, se non decisivo, nel creare le condizioni che hanno portato al verificarsi degli eventi successivi, il MONTAGNESE ha assunto un'ulteriore significativa iniziativa firmando la **lettera indirizzata alla Questura** redatta da BESSONE di concerto con BOBBIO e GIORDANA. E' lo stesso MONTAGNESE a confermare al pubblico ministero che gli contestava l'esistenza della lettera, a lui indirizzata, con la quale la Questura chiedeva a TTP di mettere a disposizione alcuni stewards abilitati all'uso di metal detector da posizionare ai varchi d'accesso, sia che la risposta era stata confezionata di concerto con il Comune, sia *"che già in sede di riunione presso l'ufficio di GIORDANA era stato portato a conoscenza della Questura l'insufficienza del budget a disposizione di TTP"*²⁵⁵.


L'assunto difensivo della mera firma su una lettera per ragioni di cortesia istituzionale non convince affatto giacché la circostanza assume una più ampia portata, oltre a dimostrare che il MONTAGNESE era comunque presente ed a suo modo seguiva le operazioni da vicino.

Malgrado quanto profusamente sostenuto da tutte le difese in merito alle capacità economiche di TTP evidenziate dall'ostensione del bilancio relativo all'esercizio 2016, che denota un notevole giro d'affari, il consorzio non poteva -e ciò era noto a tutti- attingervi denaro per l'evento in parola. L'indisponibilità di risorse economiche da destinare alla sicurezza dell'evento è stata una scelta condivisa tra i vertici del Comune ed i vertici di TTP ed è stata foriera del precipitare degli eventi.

MONTAGNESE, consapevole che il consorzio, a prescindere dal volume d'affari, non aveva la possibilità di impegnare denaro per quell'evento, avrebbe dovuto doverosamente approfondire il tema delle criticità di tipo finanziario e, se lo avesse fatto, avrebbe facilmente accertato che, oltre a quelli rifiutati alla Questura, vi erano anche altri stewards da ingaggiare per assicurare una ordinata evacuazione della piazza in caso di necessità. E ciò sempre che, come pare molto più plausibile, egli non lo sapesse già da BESSONE.

Quest'ultimo ha negato la circostanza in sede di interrogatorio allorquando ha affermato: *"io ho visto la planimetria allegata al piano di emergenza e evacuazione ma non ho invece visto lo scritto che costituisce il piano di emergenza. Quindi non posso aver letto come mi fa presente l'Ufficio il punto 3.1 dove esplicitamente si dice che lo spazio riservato agli spettatori dovrà essere organizzato con contenimento tramite transenne modulari opportunamente presidiate per essere rimosse in caso di emergenza al fine di permettere il più rapido e regolare esodo. Di conseguenza non avendolo letto non ho dato le opportune indicazioni perché si ottemperasse a quelle*

²⁵⁵ cfr. interrogatorio reso da Maurizio MONTAGNESE in data 26.6.2017, in file 817 foliazione p. 345.



disposizioni”²⁵⁶. In merito a tale circostanza, che denota una grave negligenza da parte di BESSONE che quel Piano ha anche sottoscritto, BERTOLETTI ha reso un’opposta versione²⁵⁷, che sembra plausibile se non altro perché pare alquanto strano che BERTOLETTI abbia indicato nel PEE questa così specifica esigenza e poi non ne abbia nemmeno fatto parola con BESSONE. Peraltro non vi è nessuna evidenza che BERTOLETTI abbia insistito nel prospettare questa esigenza²⁵⁸.

Tali elementi verranno approfonditi nell’esaminare la posizione di BERTOLETTI. Resta però in questa sede da rilevare come anche tali input costituissero altrettante concrete sollecitazioni rivolte a chi era sicuramente investito in primo piano dalla responsabilità concernente i profili di *safety*, e che avrebbe dovuto attentamente verificare ed attuare ciò che prevedeva il Piano di Sicurezza messo in campo dallo stesso ente, tramite il professionista dal medesimo incaricato di redigerlo.

Sembra invece che MONTAGNESE, al pari di BESSONE, abbia concepito l’incarico ricevuto come limitato al compito di contattare i fornitori.

Gli ulteriori profili di colpa addebitati a MONTAGNESE sono connessi all’attività di gestione svolta in concreto da BESSONE: così la nomina dell’architetto BERTOLETTI, ritenuta dall’accusa -con una valutazione eccessivamente severa, a parere di questo giudice- rivolta a soggetto che già a priori non assicurava un livello di professionalità affidabile in relazione al tipo di manifestazione; così le scelte, ritenute parimenti criticabili, presenti nel piano di BERTOLETTI, che si esamineranno nel trattare tale posizione ma che in ogni caso non potevano essere valutate da un soggetto privo dei profili tecnici necessari quale il MONTAGNESE; e così pure la verifica in ordine alla effettiva attuazione del Piano di emergenza, attività che non competeva all’attuale imputato, ma semmai al dirigente tecnico nominato, Danilo BESSONE.

Resta l’invio della lettera alla Questura di cui già si è parlato.

La condotta tenuta dall’imputato in merito è censurabile. Egli ha fatto proprio il testo di quella missiva scritta da altri apponendovi la propria firma quale rappresentante di TTP ed in tal modo ne ha assunto in pieno la paternità. Come si è detto, con la decisione di non fornire un supporto alla Questura, TTP ha violato la regola cautelare generica che imponeva all’ente la massima collaborazione e, secondo le difese dell’imputato, neppure perché non ne avesse la capacità economica, posto che MONTAGNESE ha prodotto il bilancio relativo all’esercizio del 2016 proprio per dimostrare che di denaro TTP disponeva, eccome. Per quanto già detto c’è da dubitare che egli ne potesse usufruire. Ma in tal caso egli ha scelto di non utilizzarlo per cooperare con le forze dell’ordine in una materia, quella della sicurezza che TTP, accettando l’incarico, si era impegnata a garantire agli spettatori, essendo questo il dovere primario di chi organizza siffatte manifestazioni. In sostanza, secondo quanto qui ricostruito la lettura tranquillizzante del bilancio non consente di desumere che vi fosse denaro liberamente utilizzabile per qualunque iniziativa che il singolo socio non avesse finanziato a monte o a valle della stessa, in quanto TTP non è un’impresa che opera liberamente e persegue fini di lucro, ma è vincolata agli stanziamenti dei soci. Ed infatti in questa vicenda, in cui il finanziamento da parte della Città non vi era stato, si è tentato di risolvere il problema con le sponsorizzazioni, che però non hanno dato i risultati sperati. In ogni caso, delle due l’una: o TTP aveva la possibilità di spendere il denaro e, per qualche ragione che non è dato comprendere -e che forse può semplicemente ricondursi al fatto che il Comune aveva

²⁵⁶ cfr. interrogatorio reso da Danilo BESSONE in data 7.7.2017, in file 831 foliazione p. 122.

²⁵⁷ cfr. spontanee dichiarazioni rese da Enrico BERTOLETTI all’udienza dell’11.11.2020: “*Quindi parlo ancora con BESSONE subito dopo il parere positivo della Commissione Provinciale di Vigilanza: Mi raccomando sulla presenza di personale addetto*”, cfr. pag. 11 della trascrizione.

²⁵⁸ cfr. cronistoria dei fatti depositata da BERTOLETTI, in file 830 foliazione p. 67 e ss.



deciso così- ha scelto di non utilizzare le proprie risorse per finanziare il progetto, oppure questo denaro non lo poteva spendere liberamente e non lo poteva destinare a tale progetto senza l'assenso della Città. In entrambi i casi si torna alla conclusione che è stata irresponsabile e frettolosa la decisione di MONTAGNESE di accettare l'incarico senza prima sincerarsi che vi fossero le condizioni per adempiere all'impegno assunto.

Si è però già evidenziato come il problema degli stewards agli accessi sia stato infine risolto dalla Questura dotando i propri uomini dei metal detector e destinandone un numero congruo al servizio ai varchi di accesso, per cui tale specifica condotta negligente addebitabile anche a MONTAGNESE non può ritenersi tra le cause dell'evento.

Per concludere Maurizio MONTAGNESE è responsabile del reato di cui al capo 1) in relazione alle condotte a lui ascritte al punto a) dell'imputazione che lo concerne. Infatti egli, adottando una decisione che non gli competeva senza prendersi il tempo di riflettere e di confrontarsi con il Consiglio o anche solo con lo staff operativo di TTP, pur sapendo che quella richiesta non era un'attività di regola svolta da TTP e ben consapevole che non vi era copertura finanziaria per quell'evento, ha posto l'ente in condizioni critiche, non consentendo al consorzio di fornire un servizio adeguato. Inoltre, egli è rimproverabile anche perché, dopo aver gravato l'ente di un tale impegno in così critiche condizioni operative, si è disinteressato di tutti i problemi, in primis quello della sicurezza, persino quando, su allerta della Questura, quella criticità si è posta alla sua attenzione in modo tale da non poter più essere ignorata.

8- Enrico Bertoletti

All'architetto BERTOLETTI è stato conferito da Torino Turismo e Provincia l'incarico di assistere l'ente per le questioni autorizzative e tecniche connesse alla sicurezza della manifestazione.

Egli aveva già collaborato con TTP in occasione del Forum delle Nazioni Unite per lo sviluppo economico locale, e così, quando l'arch. STALLONE che aveva seguito l'ente in occasione della proiezione della finale di Champions League del 2015 aveva negato la propria disponibilità, BESSONE gli aveva proposto l'incarico contattandolo telefonicamente il 29 maggio e l'architetto BERTOLETTI lo aveva accettato.

I due si erano quindi incontrati il 30 maggio presso la sede di TTP alla presenza anche di Denise SCIASCIA. BESSONE ha ricordato che in quella sede BERTOLETTI aveva tra l'altro segnalato che *“per un evento che prevede la partecipazione di oltre 5.000 persone era necessario richiedere l'autorizzazione della CPV Commissione provinciale di vigilanza”* ed aveva fornito loro anche le indicazioni necessarie per compilare la richiesta di autorizzazione al pubblico spettacolo²⁵⁹.

Preso atto delle esigenze espresse da TTP, BERTOLETTI aveva poi inviato la propria offerta con la **specificità delle prestazioni**²⁶⁰, chiarendo in premessa: *“Il budget è comprensivo delle seguenti attività, comprese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione”*, per poi dettagliare le prestazioni offerte:

“Allestimento monitor e torri acustiche ed eventuale riutilizzo palco già presente in piazza:

- *layout della piazza e relativa relazione tecnica;*
- *direzione dei lavori;*
- *piano di sicurezza e coordinamento;*
- *coordinamento della sicurezza in fase di allestimento e disallestimento;*
- *piano di emergenza ed evacuazione;*

²⁵⁹ cfr. interrogatorio reso da Danilo BESSONE in data 7.7.2017, in file 831 foliazione p. 94.

²⁶⁰ cfr. offerta inviata da BERTOLETTI a TTP in data 31 maggio 2017, in file 975 foliazione p. 45.



- *check list per verifica presenza sanitari DPCM 5 agosto 2014;*
- *coordinamento allestimento bagni chimici;*
- *coordinamento Commissione di Vigilanza;*
- *raccolta di tutti i certificati dai fornitori allestitori ecc.”*

Val la pena sin d'ora evidenziare come, sulla base di tale preventivo, il professionista si fosse impegnato ad elaborare due piani: il **Piano di Sicurezza e Coordinamento**, che aveva ad oggetto il cantiere che si sarebbe allestito per il maxischermo, ed il **Piano di Emergenza ed Evacuazione**, che invece si occupava della sicurezza e della prevenzione della manifestazione vera e propria in relazione ad una serie di possibili scenari di rischio e delle conseguenti modalità di evacuazione del pubblico presente in piazza.

Il “coordinamento della sicurezza”, indicato in premessa e nell'elenco delle prestazioni offerte da BERTOLETTI, è quindi da intendersi connesso all'attività del cantiere e, pertanto, attiene al Piano di Sicurezza e Coordinamento e non al Piano Emergenza ed Evacuazione. La funzione di **responsabile della sicurezza** in relazione al Piano di Emergenza ed Evacuazione non rientrava tra le prestazioni che BERTOLETTI si era impegnato a svolgere per TTP in base al richiamato preventivo, omissione che peraltro non costituisce necessariamente una carenza dell'offerta, in quanto è funzione che può essere svolta da un soggetto diverso dal progettista ed anche dal committente.

Raggiunto l'accordo in merito agli aspetti economici, BERTOLETTI aveva cominciato a lavorare sulla manifestazione che si sarebbe tenuta di lì a qualche giorno.

Sulla base delle indicazioni di massima ricevute all'incontro del 30 maggio l'architetto aveva iniziato a stilare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e lo aveva inviato a TTP nella notte tra il 30 ed il 31 maggio, provvedendo poi a notificarlo -non appena ricevute le necessarie indicazioni- a tutte le ditte che avrebbero lavorato nel cantiere.

Il 31 maggio si era recato, unitamente a Denise SCIASCIA, alla riunione presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco. Non vi è un verbale dei lavori di tale riunione, ma solo un foglio per la raccolta di firme tra i presenti con accanto indicata la funzione ricoperta. Accanto al proprio nome BERTOLETTI aveva annotato “*Dir Lavori+Sicurezza*”²⁶¹.

Si è detto quanto tale incontro sia risultato privo di coordinamento e fonte di confusione, con isolati gruppetti di persone che parlavano tra loro, per cui appare utile soffermarsi in questa sede su quanto percepito da BERTOLETTI, secondo cui in quella riunione si era parlato soprattutto della necessità di provvedere al transennamento della piazza in modo da garantire il controllo degli accessi²⁶² e, di conseguenza, di come gestire l'allestimento della manifestazione. Secondo quanto riferito dall'imputato, i referenti della Questura gli avevano mostrato una bozza di piano che prevedeva “*degli ulteriori presidi agli estremi delle vie tangenti la piazza, cioè via santa Teresa, via Maria Vittoria, via Roma, via Alfieri e via Giolitti. Ma presidi all'altezza degli estremi, cioè all'altezza di via XX Settembre da una parte e di via Lagrange dall'altra e per via Roma mi pare via Bertola se non mi sbaglio*”²⁶³. Tale **posizionamento degli accessi** non rispecchia, però, quello descritto nella comunicazione della Questura di Torino del 31 maggio 2017²⁶⁴, né la piantina che a pag. 4 dell'ordinanza della Questura n.1678/17 del 2.6.2017 è inserita sotto il titolo “Transennamento di

²⁶¹ cfr. foglio di firme dei soggetti presenti alla riunione del 31.5.2017 presso l'ufficio del Capo di Gabinetto, in file 934 foliazione p. 755.

²⁶² cfr. memoriale depositato dal difensore di Enrico BERTOLETTI il 28.5.2018.

²⁶³ cfr. spontanee dichiarazioni rese da Enrico BERTOLETTI all'udienza dell'11.11.2020.

²⁶⁴ cfr. nota del 31.5.2017 inviata dall'ufficio di Gabinetto della Questura a TTP e per conoscenza all'Amministrazione Comunale, in file 815 foliazione p. 322 e ss.



posizione e filtraggio”, che invece prevedono gli accessi a ridosso della piazza mentre corrisponde alla piantina, che è quella del Piano di BERTOLETTI, esplicativa dell’“Allestimento delle strutture”, allegata a pag. 2 della menzionata ordinanza. La Questura aveva infatti previsto, a monte di ogni transennamento e, quindi, agli estremi delle vie tangenti la piazza, il posizionamento di automezzi del Comando di polizia Municipale *“a protezione fisica degli spettatori che saranno incanalati lungo un percorso obbligato tale da consentire un controllo di sicurezza agli accessi”*²⁶⁵ ed in quel punto BERTOLETTI aveva collocato anche le transenne di chiusura.

Alla riunione del 31 maggio era stato affrontato il tema degli **stewards** necessari ai varchi d’accesso alla piazza. Lo ha riferito Chiara BOBBIO²⁶⁶ e lo ha confermato AGAGLIATI, il quale ha richiamato tra gli argomenti trattati quelli *“relativi alle transenne e agli stewards”*, discussione all’esito della quale *“dopo tanto parlare non si capiva ancora quale dovesse essere il numero delle transenne e dove dovessero essere posizionate, così come quanti fossero gli stewards necessari da posizionare ai varchi”*²⁶⁷. A sua volta LO PRESTI ha ricordato che GIORDANA aveva accennato all’indisponibilità economica del Comune in merito all’ingaggio di stewards agli accessi²⁶⁸, mentre Denise SCIASCIA, dopo aver riferito che quello stesso 31 maggio era giunta a TTP la lettera della Questura con la nota richiesta di collaborazione in merito agli stewards, ha aggiunto: *“Giordana chiedeva di fare il punto della situazione. Io relazionavo pertanto, su esplicito invito di Chiara Bobbio, sui vari allestimenti e servizi previsti, precisando che erano disponibili solo 16 stewards e l’impossibilità a reperire altro personale adeguato in quanto non disponibile sul mercato, causa breve preavviso, nonostante le numerose aziende contattate. Infatti l’email inviata da Bessone conteneva la richiesta della Questura a TTP di predisporre un servizio di controllo ai varchi di accesso a mezzo di almeno 25 stewards muniti di metal detector. Io facevo presente che non eravamo nella possibilità di esaudire la richiesta poiché avevamo già avuto difficoltà a reperire i 16 stewards che dovevano essere posizionati a protezione del palco ove vi era il maxischermo. Questa fu una mia iniziativa e dissi che le difficoltà erano quindi di carattere gestionale”*²⁶⁹. Va però per un verso rilevato come la risposta negativa sulla disponibilità di 25 stewards, effettivamente ricevuta da TTP, sia pervenuta all’ente via mail solo la mattina successiva alla riunione di cui si parla²⁷⁰ e, per altro verso, che di questo resoconto della SCIASCIA alla riunione del 31 maggio nessun altro dei presenti ha conservato il ricordo. Del resto, lo stesso BERTOLETTI ha ricordato solo all’udienza dell’11.11.2020 di aver relazionato in merito alla necessità di stewards sin dalla riunione del 31 maggio. Nel rendere spontanee dichiarazioni egli ha infatti dichiarato: *“il mio piano lo si conosceva nei contenuti dal 31 di maggio. Lo avevo illustrato personalmente a BESSONE (che peraltro non era presente alla riunione del 31 ndr) e tutti lo capirono e lo approvarono in quel modo”* anche se, ha aggiunto, *“la mia richiesta di avere degli addetti che movimentassero queste transenne prese un po’ alla sprovvista tutti”* ed ha specificato che, a suo modo di vedere, le esigenze di movimentazione delle transenne potevano essere *“garantite da stewards, volontari, piuttosto che agenti di polizia”*. BERTOLETTI nell’occasione ha aggiunto: *“mi fu assicurato che ci sarebbero stati dei volontari o degli stewards o qualcun altro per realizzare le mie indicazioni”*, senza peraltro specificare chi gli avesse dato tali rassicurazioni. Va tuttavia rilevato che l’attuale imputato, nel memoriale depositato il 28.5.2018, aveva solo affermato

²⁶⁵ cfr. ordinanza del Questore n. 1678/17 del 2.6.2017, in file 747 foliazione p. 618 e ss.

²⁶⁶ cfr. interrogatorio reso da Chiara BOBBIO in data 15.11.2017, in file 1016 foliazione p. 323.

²⁶⁷ cfr. sit rese da Mauro AGAGLIATI in data 19.9.2017, in file 1022 foliazione p. 446.

²⁶⁸ cfr. sit rese da Gioacchino LO PRESTI in data 5.9.2017, in file 1035 foliazione p. 569.

²⁶⁹ cfr. sit rese da Denise SCIASCIA il 7.9.2017, in file 1021 foliazione p. 373.

²⁷⁰ cfr. mail inviata da tale Diego NINEL il 1.6.2017 in risposta alle richieste rivolte ad Antonio RINALDI, di Hydra srl, da parte di Lorenzo FRUTTERO, dipendente di TTP, in file 983 foliazione p. 369.



di averne parlato con BESSONE: *“il piano che ho predisposto prevedeva che le transenne a delimitazione dell’area di spettacolo fossero adeguatamente presidiate da un congruo numero di stewards, pronti alla loro apertura in caso di emergenza. Questo punto era stato discusso e approfondito con BESSONE, mio referente in TTP, al quale avevo più volte raccomandato che fosse predisposto il presidio”*²⁷¹. BESSONE, da parte sua, ha negato la circostanza ed ha affermato di non aver avuto contezza della necessità di stewards non avendo letto il PEE²⁷². Non è agevole individuare chi dei due abbia fornito la versione corretta, ma pare utile evidenziare come l’architetto BERTOLETTI non abbia mai indicato quanti stewards fossero necessari, né abbia specificato se occorresse uno steward per ciascuna transenna o indicato una diversa concentrazione di personale addetto a tale presidio, informazioni che non sono presenti nel piano e che neppure lo stesso imputato afferma di aver fornito. Tutto ciò rende altamente improbabile che si sia discusso della questione con i referenti di TTP, perché BESSONE o chi per lui di tali dati avrebbe avuto bisogno per organizzare il servizio e, prima ancora, per rendersi conto dell’entità dell’impegno richiesto.

A prescindere dal fatto che BERTOLETTI abbia o meno parlato con BESSONE degli stewards, pare evidente che egli non ne abbia parlato alla riunione del 31 maggio, a differenza di quanto sostenuto per la prima volta dall’imputato nel corso delle recenti dichiarazioni spontanee. Deve infatti escludersi che in quella sede si sia affrontato il tema degli stewards che BERTOLETTI intendeva posizionare alle transenne, anzitutto perché nessuno ha riferito che l’architetto abbia fatto presente la necessità di personale a tale scopo. Ma pare anche del tutto incongruo che, dopo aver negato gli stewards alla Questura, gli astanti abbiano ascoltato BERTOLETTI che proponeva di presidiare con un quantitativo ben più numeroso di stewards le transenne utilizzate per chiudere la piazza, senza battere ciglio e senza neppure ricordare la circostanza. Va anche sottolineato che, nell’effettuare del tutto legittime scelte difensive, BERTOLETTI non abbia sentito la necessità, nell’immediatezza dei fatti, di riferire che non aveva trovato attuazione pratica la soluzione da lui individuata nel piano e la cui realizzazione egli aveva sollecitato a TTP.

Può pertanto ritenersi che nel corso della riunione del 31 maggio si sia fatto riferimento alla necessità di filtraggio (circostanza da tutti ammessa), con una discussione che peraltro non servì a chiarire i punti di vista e generò diversi equivoci. Può darsi per certa nell’occasione anche l’emersione del tema degli stewards da destinare ai varchi d’accesso, subito chiuso dal GIORDANA. Ma non può certo dirsi raggiunta la prova che BERTOLETTI abbia illustrato la soluzione di posizionare degli stewards lungo tutto il perimetro delle transenne, mettendo a fuoco e dando evidenza, in quella sede, al tema della evacuazione della piazza in caso di emergenza.

L’architetto BERTOLETTI ha inviato a TTP e all’Ispettore LO PRESTI solo a sera inoltrata del primo giugno la planimetria dell’evento da lui definito *“all’attuale stato dell’arte”*²⁷³.

Appare opportuno a questo punto riportare un’immagine fotografica della planimetria redatta dal progettista e la relativa legenda, corrispondente a quella allegata all’ordinanza del Questore.












²⁷¹ cfr. memoriale depositato dalla difesa di Enrico BERTOLETTI in data 28.5.2018.

²⁷² cfr. interrogatorio reso da Danilo BESSONE in data 7.7.2017, in file 831 foliazione p. 97.


²⁷³ cfr. mail inviata da Enrico BERTOLETTI a Gioacchino LO PRESTI il 1.6.2017 ore 22.07, in file 975 foliazione p. 139.



LEGENDA

	Maxischermo + Torri audio
	Postazioni Televisive
	Blocco Polizia Municipale
	Presidio Vigili del Fuoco
	Presidio Ambulanza
	Cisterne Acqua
	Furgoni delle Televisioni
	Bagni Chimici
	Zona Presidiata
	Transenne Modulari 2,5xh1,2
	Parterre Disabili
	Via d'esodo
	Interdizione d'esodo
	Passacavi Carrabile





Handwritten signature

Come si può notare, sul lato nord le transenne costeggiano tutto il lato minore della piazza all'altezza dei pilastri e vanno a chiudere anche gli accessi dai portici. Altre transenne circondano la statua del cavallo che troneggia al centro della piazza, mentre a sud vi è una vasta isola, costituita dalle transenne a protezione del palco con il maxischermo e dei due palchi allestiti per la stampa e per le telecamere. In tal modo, ai lati di quella zona isolata con le transenne, si profilano due corridoi: guardando a sud verso la stazione Porta Nuova, il corridoio sulla destra porta alla via Alfieri e al sottoportico che conduce a piazza CLN e si può notare come entrambi tali accessi siano transennati; mentre il corridoio sulla sinistra porta alla via Giolitti ed al sottoportico che conduce a piazza CLN. Un'ultima serie di transenne va a chiudere interamente piazza CLN. Infine, all'intersezione con le strade che costeggiano la piazza -e, quindi, non sulla piazza stessa ma agli incroci retrostanti- vi sono i blocchi della polizia municipale preceduti in quegli stessi punti dalle transenne che chiudono gli accessi.

Il 2 giugno giungeva a TTP il preventivo di € 4.400,00 per la recinzione della statua equestre che non veniva accettato per ragioni economiche ed il 3 giugno alle ore 10 iniziava la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza. Enrico BERTOLETTI era presente ed illustrava il Piano alla Commissione indicando anche la soluzione degli stewards volta a controbilanciare la necessità di transennamento. La CPV, che nell'effettuare il sopralluogo non aveva avuto modo di verificare l'allestimento delle transenne, né tantomeno di accertarsi della presenza degli stewards, rilasciava parere favorevole con le prescrizioni di cui si è detto. BERTOLETTI provvedeva a far eseguire nell'immediatezza alcune prescrizioni tecniche ed, in particolare, quelle relative agli estintori da collocare in zona tecnica, all'installazione di un microfono per le comunicazioni ed all'installazione di un anemometro.

Questa la sintesi della fase preparatoria dell'evento in relazione alla posizione di Enrico BERTOLETTI.

Passando ad esaminare i profili di colpa imputati allo stesso, si osserva che il primo di questi è costituito dall'indicazione della **capienza massima consentita nella piazza** e fissata, nel piano, in 40 mila persone, mentre in planimetria si indica una capienza di 47.050 persone.

Secondo il pubblico ministero tale indicazione era da ritenersi non solo imprudente, ma anche calcolata erroneamente, oltre ad essere elusiva della *“regola prudenziale fissata dall'art. 3.3 del titolo III dell'allegato al D.M. del Ministero dell'Interno 19.8.1996 (come modificato dal D.M. del Ministero dell'Interno 6.3.2001) nella misura di 2 spettatori per metro quadro”*.

L'imputato, nel rendere spontanee dichiarazioni, ha affermato che la superficie da considerare era non solo quella della piazza, dove il pubblico assisteva alla proiezione, ma anche quella dei sottoportici che costeggiano la piazza e che sono con essa comunicanti. BERTOLETTI invero, considerando che i sottoportici non avrebbero permesso una visione accurata e adeguata dei monitor e pertanto sarebbero stati liberi, o comunque solo parzialmente occupati, ha valutato che l'esodo in quei punti sarebbe stato molto più vantaggioso. Egli ha inoltre contestato il richiamo al Decreto Ministeriale del 19.8.1996, che pone la regola cauzionale di due spettatori a metro quadro quando si usino gli stadi, ad esempio, per tenere dei concerti. A suo modo di vedere si tratta di una disposizione che non poteva trovare applicazione nel caso di specie in quanto dettata per gli edifici in senso lato, compresi appunto stadi e palazzetti dello sport, in cui vi sono delle *“uscite fisiche, quindi porte, portoni, cancelli, che sono adatti a garantire l'esodo di una squadra da calcio, delle riserve e dei suoi allenatori, quindi 50 – 80 persone”*²⁷⁴.

²⁷⁴ cfr. spontanee dichiarazioni rese da Enrico BERTOLETTI all'udienza dell'11.11.2020.



Il DM 19 agosto del 1996, intitolato *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* definisce, tra l’altro, i *“luoghi all’aperto”*, individuando come tali i *“luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”* ed all’art. 1, nell’indicare il proprio campo d’applicazione, inserisce alla lett. l) i *“luoghi all’aperto”* come appena definiti, mentre esclude, al successivo art. 2, i *“luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto”*. Il titolo IX prevede che *“Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio”*.

La ratio della distinzione tra luoghi aperti privi di strutture apposite per lo stazionamento del pubblico e luoghi che invece presentano tali strutture ha la funzione di sottoporre i luoghi in cui il pubblico “staziona” alle regole più stringenti previste per i luoghi chiusi, che invece non si applicano se una manifestazione si svolge in una piazza non confinata e priva di strutture pericolose: uno spazio quindi che le persone possano attraversare, entrando, uscendo e circolando liberamente. Tale distinzione appare proprio volta a trattare il luogo a cielo aperto alla stregua di un luogo chiuso ove le caratteristiche di allestimento siano tali da richiamare i pericoli tipici dei luoghi chiusi: barriere che non consentano di circolare liberamente, ma anche strutture per consentire ad esempio al pubblico di sedersi.

Si osserva pertanto che, se rientra in tale definizione una piazza in cui siano state collocate file di sedie in considerazione del fatto che queste possono ostacolare l’esodo, ancor di più vi rientra una piazza confinata, che si presenta proprio come uno spazio chiuso, in cui il pubblico ‘staziona’.

D’altronde è evidente che anche per BERTOLETTI l’allestimento di piazza San Carlo previsto per la manifestazione di cui si tratta era un luogo di stazionamento del pubblico. Tanto è vero che, nel modulo per la domanda di autorizzazione allo spettacolo la casella in cui occorreva indicare se si fosse fatto uso di *“attrezzature per lo stazionamento/confinamento del pubblico”* era stata opportunamente barrata e, soprattutto, non era stata presentata la domanda di autorizzazione alla CCV in conformità al titolo IX²⁷⁵: chiaro elemento indicativo del fatto che BERTOLETTI era perfettamente consapevole di non trovarsi in un caso di assenza di luoghi di stazionamento per il pubblico. Né è da trascurare l’osservazione del BERTOLETTI alla riunione del 31 maggio ricordata da Chiara BOBBIO: *“... la Questura voleva che la piazza fosse transennata per creare dei varchi di accesso, onde consentire alle forze di polizia di effettuare le perquisizioni. L’arch. Bertolotti*

²⁷⁵ Il titolo IX della regola tecnica allegata al DM 19/8/1996, come sopra già ricordato, disciplina i luoghi e spazi all’aperto, prevedendo: *“L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.*

L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio”.



disse che in questo caso cambiava il suo progetto, perché da manifestazione in luogo aperto diventava manifestazione in luogo chiuso²⁷⁶.

Stabilito che si verte in ipotesi ricompresa nell'ambito di applicazione del DM 19 agosto 1996, va però detto che all'interno di tale disposizione non pare specificamente regolamentata la fattispecie in esame, ossia il caso in cui una manifestazione si svolga all'aperto ma in un luogo confinato. Tale omissione non pare casuale ed è probabilmente volta a non creare rigidità eccessive in un sistema già denso di limitazioni, ove queste non si rivelino necessarie per la particolare conformazione dei luoghi. Ed infatti se di un locale, soprattutto se edificato per contenere pubblico, è agevole individuare parametri da utilizzare per vagliarne la conformità alle regole tecniche, nel caso di una piazza il discorso è meno agevole perché spesso non è dato uniformare facilmente luoghi ed installazioni aventi caratteri peculiari anche in relazione alle caratteristiche architettoniche ed alle epoche storiche di appartenenza.

BERTOLETTI, al fine di individuare la capienza massima consentita nella piazza, ha utilizzato il criterio dettato dalla capacità di esodo dei moduli e nel PEE ha specificato *“sono sempre garantiti un massimo di 40.000 persone e vie di scorrimento ed esodo mai inferiori a due moduli (120 cm) e, ove previsto, di ampiezza superiore”*²⁷⁷.

La modalità di calcolo utilizzata dal professionista per giungere alle 40.000 persone si rinviene nello specchietto che segue la legenda della planimetria dal medesimo redatta e si fonda sulla valutazione della capacità di sfollamento in relazione alla quantità di moduli d'uscita: tenuto conto che ciascun modulo d'uscita deve essere largo 60 cm²⁷⁸, che la capacità di deflusso del singolo modulo è pari a 250 persone e che la via di esodo non può mai essere inferiore a due moduli, BERTOLETTI è giunto ad individuare una capacità complessiva di esodo di 47.050 persone –poi ridotto nel PEE a 40.000- sul presupposto della fruibilità di 99 moduli in corrispondenza delle vie di fuga. Non risulta effettuato, invece, un calcolo che tenga conto che la maggior parte di questi moduli era collocata sul lato nord della piazza, che prevedeva l'ingombrante presenza della fila di transenne a ridosso dei pilastri di pietra per l'intera larghezza. Un calcolo del genere, che riduceva drasticamente il numero delle vie di fuga, avrebbe dimezzato la complessiva capacità di deflusso ed avrebbe imposto una corrispondente riduzione del numero degli spettatori.

Il rappresentante dei Vigili del Fuoco in seno alla CPV, Franco NEGRONI, ha invece usato un diverso parametro per determinare la capienza massima della piazza: *“Esaminai quindi il piano di emergenza ed evacuazione con riferimento al numero di moduli delle uscite di sicurezza ed al loro dimensionamento. Secondo il decreto ministeriale 19.8.1996 le aree urbane e le piazze non sono ricomprese in detto decreto, come stabilisce il punto 2 dello stesso. Pertanto io doveti fare riferimento, per determinare l'adeguatezza delle uscite di sicurezza alla superficie della piazza, che è di 12.000 metri quadri circa. Sulla base di questo dato ovvero della superficie della piazza, e facendo riferimento per analogia a quanto disposto dall'art. 6 DM 18.3.1996 che tratta gli spazi riservati agli spettatori ed all'attività sportiva, e che per quanto riguarda gli spettatori stabilisce che il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie, il che porta ad un valore di 3,5 spettatori al metro quadro (valore che è analogamente indicato nel DM 19 agosto 1996 art. 3 punto 3), ho ritenuto prudenzialmente di determinare una capienza di 40.000 persone, calcolando la superficie della piazza per circa 3,3 spettatori al metro quadro. In quel periodo di tempo non vi era una normativa specifica e solo successivamente è*

²⁷⁶ cfr. interrogatorio reso da Chiara BOBBIO in data 15.11.2017, in file 1016 foliazione p. 322.

²⁷⁷ cfr. Piano di Emergenza ed Evacuazione in faldone...p. 281 e ss.

²⁷⁸ cfr. DM 30.11.1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” che, all'art. 3.6 definisce il “Modulo di uscita. Unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo uno», che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona”.



*intervenuto un decreto ministeriale, o delle circolari, che hanno fissato in 2 spettatori al metro quadro*²⁷⁹.

Che alla base della individuazione della capienza della piazza da parte della CPV vi fosse un simile argomento è confermato da Pasquale PIRO²⁸⁰, il quale ha affermato: “Ricordo anche che Negroni, sempre in relazione al dato della capienza, mi disse che era stato calcolato facendo riferimento alla superficie della piazza e della possibilità che vi stazionassero 3 persone per metro quadro”²⁸¹.

Il pubblico ministero, invece, al fine di individuare il criterio da adottare per fissare il limite di **affollamento della piazza** ritiene applicabile il Titolo III punto 3.3, ultima parte, del DM del 1996 che prevede: “In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell’area destinata all’attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all’uopo destinata”.

Si tratta di una regola estremamente prudenziale, che l’imputato contesta sia applicabile al caso di specie.

Tale contestazione difensiva non pare del tutto priva di fondamento, posto che una piazza non è immediatamente assimilabile ad un impianto sportivo. Né la regola menzionata sembra potersi ergere a regola generale da rispettare in tutte le manifestazioni che si svolgano in piazze confinate, anche se, considerato che le disposizioni limitative della capienza sono evidentemente connesse alla prospettiva di un rapido deflusso, sembra ragionevole ritenere che nell’individuare i riferimenti normativi da seguire non potessero essere trascurate le particolari caratteristiche di piazza San Carlo, non assimilabili a quelle di alcuna delle altre piazze della città. Invero, si è già a più riprese rilevato come piazza San Carlo fosse difficile da evacuare per la sua tipica conformazione di rettangolo allungato che presenta vie d’uscita solo sui lati minori, per cui il percorso d’uscita impegna oltre 80 metri dal centro della piazza per consentire di giungere alle poche vie di sbocco²⁸². Ma, soprattutto, va evidenziato che nella maggior parte delle zone in cui la piazza comunica con l’esterno il piano di BERTOLETTI prevedeva l’installazione di transenne poste a chiusura degli sbocchi e proprio ciò, al di là di ogni altra considerazione, avrebbe dovuto suggerire, nel dubbio sull’applicabilità di una o dell’altra disposizione, l’uso di regole estremamente prudenziali, quale quella indicata dal PM.

Del resto, se si fosse tenuto conto dell’occlusione parziale dei varchi dovuta alla collocazione delle transenne, il numero delle vie di fuga si sarebbe ridotto tanto da autorizzare una capienza di persone con riferimento alla capacità di deflusso di non più della metà di quella in concreto prevista.

Né è priva di rilevanza la constatazione che, in occasione del Capodanno 2016-2017, allorché in piazza San Carlo si era svolto un simile festeggiamento, la capienza della piazza fosse stata limitata ad un numero pari a circa 20.000 persone, benché in quell’occasione la piazza non fosse stata delimitata in alcun modo secondo quanto risulta dalla relazione tecnica indirizzata alla CPV a firma dell’ing. Cantino²⁸³ e solo transennata nelle vie di accesso²⁸⁴.

Emerge a questo punto la necessità di esaminare più da vicino i percorsi che le persone avrebbero dovuto fare per defluire e gli ostacoli che vi si frapponevano. Se si fosse tenuto conto anche di tale aspetto, sarebbe balzata all’occhio la necessità di adottare criteri particolarmente stringenti non

²⁷⁹ cfr. interrogatorio reso da Franco NEGRONI in data 30.11.2017, in file 819 foliazione p. 382.

²⁸⁰ referente della Questura in seno alla CPV.

²⁸¹ cfr. interrogatorio reso da Pasquale PIRO in data 11.11.2017, in file 821 foliazione p. 402.

²⁸² il DM 19.8.1996 al punto 4.3.4 prevede una lunghezza massima del percorso di uscita di 70 metri.

²⁸³ cfr. relazione tecnica relativa al Capodanno 2016/2017 allegata alla documentazione acquisita presso la prefettura, in file 889 foliazione p. 411 e ss.

²⁸⁴ cfr. ordinanza n. 4312/16 emessa dalla Questura di Torino il 29.12.2016, in file 921 foliazione p. 563 e ss.



accontentandosi di conteggiare solo la capacità dei moduli d'uscita, ma avendo cura di valutare tutte le particolarità del caso concreto nel fissare il limite massimo di capienza.

Passando, quindi, all'esame del connesso problema dell'**allestimento della piazza**, si osserva che il punto 3.1 del Piano di Emergenza ed Evacuazione descrive il confinamento della piazza organizzato con le **transenne** contestualmente segnalando che le stesse sarebbero state presidiate: *“Lo spazio riservato agli spettatori è organizzato senza stazionamento (in piedi) e con contenimento realizzato tramite transenne modulari 250 cm x h. 120 cm opportunamente presidiate per essere rimosse in caso di emergenza al fine di permettere il più rapido e regolare esodo”*. Lo stesso Piano, nel trattare delle vie di fuga al punto 4.1 chiarisce: *“Il sistema delle vie di fuga è costituito da varchi sfocianti sulla pubblica via, con funzione di ingresso/uscita, presidiate da personale addestrato e formato alla sorveglianza. **I varchi sono transennati, presidati e dotati di cordoni di sicurezza realizzati con transenne modulari da 250 cm x altezza 120 cm in tutte le zone perimetrali di accesso alla piazza per permettere il regolare afflusso del pubblico e consentire in caso di necessità, anche l'ingresso dei mezzi di soccorso**”*. Infine, al punto 7 si sollecitano *“i responsabili dell'attività”* a provvedere *“affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare che: sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli che possano intralciare l'evacuazione delle persone”*.

Appare sin d'ora evidente che, al netto di una serie di ostacoli di diverso tipo sulle vie di esodo che si andranno ad esaminare, il Piano redatto dall'arch. BERTOLETTI scontasse già in partenza una contraddizione di fondo, giacché le transenne poste dallo stesso professionista proprio sulle vie di fuga per chiudere la piazza altro non erano che ostacoli idonei a costituire -e che hanno poi in concreto costituito- un obiettivo intralcio all'evacuazione delle persone. Le transenne, invero, presentavano già nella loro prospettazione il duplice pericolo che si è poi concretizzato: essendo allocate, come previsto nel Piano, a confinare la piazza hanno contribuito a creare le condizioni dello scatenarsi del panico, in quanto hanno aggravato l'effetto di compressione già connesso alla conformazione stessa della piazza. Inoltre, hanno poi ostacolato la fuga delle persone che, anche a causa della loro presenza, non potevano oltrepassare facilmente le vie di esodo per uscire dalla piazza ed hanno anche costituito per molti un inciampo che ha cagionato lesioni.

La presenza degli stewards indicati da BERTOLETTI nel PEE avrebbe forse potuto arginare l'effetto compressione, ammesso che le transenne fossero sganciate e poste parallelamente alla direzione dell'esodo sin dai primi cenni di pressione da parte della folla, ciò che avrebbe certamente consentito un deflusso più rapido, quantomeno nella misura in cui l'intervento degli stewards si fosse rivelato rapido ed efficace anche ad arginare la caduta delle transenne. E' peraltro evidente che gli stewards, per quanto abili ed adeguatamente formati, allorché la calca disordinata di gente defluiva nella concitazione del momento, non avrebbero potuto far di più che modificare la posizione delle transenne per attenuarne l'effetto barriera, non certo spostarle altrove per toglierle definitivamente di mezzo.

Si è detto che, oltre alle transenne, altri ostacoli erano presenti lungo le vie di esodo, il più macroscopico dei quali è stato rappresentato dai **pilastrini** posti sul lato nord della piazza.

Ritiene questo giudice che il più grave errore di Enrico BERTOLETTI sia stato quello di considerare tutto il lato minore a nord della piazza una via di fuga, sebbene lo stesso fosse per la gran parte occupato da pilastrini di pietra infissi al suolo e fosse chiuso dalle transenne in corrispondenza degli stessi. Già di per sé i pilastrini in pietra costituivano un'insidia, per essere di un'altezza tale da non essere facilmente visibili soprattutto quando a muoversi era una folla di persone in preda al panico. E l'aggiunta delle transenne unite tra loro a formare una lunga barriera concretizzava definitivamente lo sbarramento che non consentiva di considerare il lato nord interamente utile per l'esodo.



Quanto al lato sud è agevole notare, dalla planimetria, come ai lati della zona del maxischermo perimetrata dalle transenne si siano formati due “**corridoi**” non molto ampi, in quanto le transenne proteggevano, oltre al palco con il maxischermo, anche i palchi per i giornalisti ed i fotografi, il che rendeva la c.d. isola molto sporgente sulla piazza, oltre che piuttosto larga partendo ad est dal limitare della chiesa ed estendendosi ad ovest sin quasi alla chiesa gemella. Inoltre la via Alfieri, posta a sud ovest, sebbene avesse l’ampiezza necessaria per essere considerata via di fuga, scontava l’ingombrante presenza della rampa di accesso al parcheggio e la collocazione dell’ambulanza e del presidio dei vigili del fuoco, circostanze che ben avrebbero potuto, in una valutazione che non si fermasse solo al dato numerico, indurre maggior accortezza nell’individuare la capienza della piazza in relazione all’agibilità delle vie di fuga.

Altrettanto critico si prospettava il deflusso dal lato sud est, posto che nel descritto corridoio -da attraversare per raggiungere le adiacenti vie di fuga costituite da via Giolitti e dal sottoportico che immette in piazza CLN- vi erano sia un’edicola, sia un “*tendolino a pagoda 4 x 4 metri per accredito stampa*”²⁸⁵ indicato in planimetria come “gazebo”. Ancora sono da ricordare gli ostacoli fissi costituiti dal dehors del bar San Carlo, posto all’angolo di via Santa Teresa e, a seguire, dall’edicola. Si tratta di due strutture che erano adiacenti ai pilastri e che hanno contribuito ad intralciare il percorso di chi si trovava nella zona a cielo aperto della piazza e, non riuscendo a superare la barriera costituita dalle transenne cadute a ridosso dei pilastri, tentava di raggiungere il portico per poter passare allo sbocco che si trovava alla fine dello stesso, all’angolo con via Santa Teresa.

La deleteria incidenza di questo allestimento della piazza sul montare del panico è stata bene messa in luce nella relazione in atti del consulente Sbattella, le cui considerazioni meritano piena condivisione: “*Hanno inoltre influito sul perdurare del fenomeno e sulla sua ampiezza le caratteristiche dell’allestimento della piazza le cui vie di fuga risultavano poco visibili ostruite dal palco ostacolate in vario modo su altri lati. La percezione di una rapida saturazione delle vie di fuga si è confermata essere un ulteriore elemento di accelerazione emotiva. Alla luce delle esperienze pregresse dei recenti fatti in Europa, delle caratteristiche dell’evento (di cui era nota la durata complessiva) sarebbe stato possibile sia adottare precauzioni atte a prevenire fenomeni di panico collettivo sia a contenerli*”²⁸⁶.

Gli elementi sopra descritti, che costituivano ostacoli all’ordinato deflusso della folla e non tenevano in debito conto che le uscite non erano libere né ben distribuite e che la distanza delle vie di esodo era eccessiva rispetto al numero di persone, non sono stati sufficientemente considerati dal BERTOLETTI nel valutare il complessivo contesto, e così egli ha individuato una capacità di affollamento massimo molto elevata²⁸⁷, scelta che rivela, ancora una volta, come la prospettiva di una evacuazione immediata della folla non sia stata dal professionista valutata in concreto, ma solo sulla carta.

Va in proposito messo in luce come, non essendo state programmate, né di fatto predisposte, misure per tenere sotto controllo il **numero di persone** in entrata in modo da poter rispettare il limite numerico indicato nel Piano, non è neppure dato sapere, se non in larga approssimazione, quante persone fossero presenti in piazza al momento dello scatenarsi del panico. Nell’esaminare tale aspetto trattando delle cause che hanno determinato gli eventi lesivi si è riferito che, sulla base delle indicazioni delle forze dell’ordine, in piazza vi potevano essere tra le 30 e le 35 mila persone, quindi un numero inferiore rispetto a quello indicato da BERTOLETTI nel PEE.

²⁸⁵ cfr. Relazione Tecnica di accompagnamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento, in file 975 foliazione p. 322.

²⁸⁶ cfr. consulenza tecnica redatta dal prof. Fabio Sbattella, in file 1080 foliazione p. 361.

²⁸⁷ tanto che la CPV ha avvertito l’esigenza di ribassarla, sebbene non in misura adeguata.



A fronte delle complessive condizioni sopra descritte, l'adozione di un criterio estremamente prudenziale nell'individuazione del numero delle persone che potevano accedere all'area era uno strumento che, affiancandosi agli altri, anch'essi dotati di una qualche efficacia, previsti nel piano (ad esempio, oltre agli stewards, la previsione di arretrare i varchi di accesso ponendoli in corrispondenza dei blocchi della Polizia Municipale), avrebbe dovuto essere tenuto in seria considerazione.

Va, però, ribadito che l'errore insito nel Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto dall'arch. BERTOLETTI è principalmente quello di aver previsto l'apposizione di transenne lungo le vie di fuga, in spregio alla normativa che impone che le vie di fuga siano tenute sgombre *“da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone”*²⁸⁸.

Al fine di verificare se quella ipotizzata da BERTOLETTI e non attuata fosse la modalità corretta di allestimento della piazza il consulente del PM ha proceduto, attraverso l'uso di un software²⁸⁹, ad effettuare una simulazione dinamica delle folle. L'arch. Esposito, che vi ha proceduto, ha formulato tre ipotesi, nessuna delle quali però corrisponde a quella prevista nel PEE. Egli, infatti, ha descritto il primo scenario con *“la piazza recintata nelle condizioni reali (secondo il progetto dell'arch. Bertoletti) con tutte le transenne (e la loro mancata rimozione)”*, mentre nel progetto dell'arch. BERTOLETTI è prevista la rimozione delle transenne. Il secondo scenario è quello della *“piazza recintata nelle condizioni di progetto riviste e migliorate”* ed il terzo considera *“la piazza non recintata con i soli presidi previsti dalla Questura”*, per cui non vi è possibilità di comparare lo scenario ipotizzato da BERTOLETTI nel proprio progetto con altri possibili scenari.

Nel medesimo errore è incorso, però, anche il consulente di BERTOLETTI, l'ing. Platanin²⁹⁰, che ha utilizzato un software²⁹¹ che combina lo studio dell'evoluzione dell'incendio con le tecniche FSE (Fire Safety Engineering) e il programma EVAC che consente lo studio dei fenomeni dell'esodo. Nella relazione il consulente formula 4 scenari di studio e ne ipotizza due difformi dal PEE e due, indicati con le lettere A) e C), che dovrebbero rispettare le indicazioni del Piano, con la differenza che l'ipotesi C) prevede una capienza ridotta a 24.000 persone. Lo scenario descritto al punto A), che quindi dovrebbe rispecchiare il progetto dell'arch. BERTOLETTI, ipotizza -tra le altre cose- una piazza allestita come nel PEE, una capienza di 40.000 persone, transenne al lato nord della piazza posizionate, libere, sul lato esterno dei pilastri e con presenza di stewards in grado di movimentarle ed aprirle in pochissimi secondi ed, infine, al lato sud la piazza completamente priva di transenne con possibilità di libera circolazione attorno all'area del maxischermo e con libero accesso alle vie Giolitti, Alfieri e Roma verso piazza CLN.

Va, però, sottolineato che nel PEE non è in alcun punto specificato se le transenne dovessero essere agganciate o sganciate tra loro, dal che è lecito desumere che le stesse siano state previste nella modalità di normale uso, e cioè agganciate tra loro, in quanto la loro funzione è proprio quella di delimitare e recintare, funzione che si può ritenere soddisfatta qualora le transenne siano unite tra loro dagli appositi ganci posti alle estremità. Di talché, se per il progetto di BERTOLETTI era necessario che le stesse fossero installate sganciate tra loro, occorre che tale circostanza fosse indicata chiaramente. La planimetria invece non fornisce specificazioni, in quanto è riportato nella legenda il segno grafico costituito da una linea tratteggiata che simboleggia le transenne e poi tale segno è riportato in tutti i punti in cui le stesse sono previste nel Piano.

²⁸⁸ cfr. DM 19.8.1996 Titolo IV, punto 4.3.1, comma 11: *“Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone”*.

²⁸⁹ il consulente spiega che il programma, basato sul sistema “Agent”, è denominato Oasys Mass Motion Flow 9.0.

²⁹⁰ cfr. relazione di consulenza depositata dal difensore di BERTOLETTI in data 10.12.2019.

²⁹¹ il consulente precisa che si tratta del software CPI WIN FSE.



Inoltre per essere fedele alla pianificazione di BERTOLETTI, lo scenario di cui alla lettera A) avrebbe dovuto comprendere anche le transenne disegnate in planimetria sul lato sud, che andavano a chiudere via Alfieri, il sottoportico che costeggia la piazza e il sottoportico che dà accesso a piazza CLN.

E' stato prodotto anche lo studio tecnico sulla dinamica di evacuazione in piazza San Carlo durante i fatti del Giugno 2017 che si basa sulle recenti ricerche sulla dinamica delle folle sviluppate dal professor Bellomo e dai suoi collaboratori²⁹². Nell'ambito del Progetto Europeo eVACUATE 2013-2017 è stato messo a punto un simulatore che tiene conto anche di comportamenti irrazionali della folla causati da stress o da panico.

In tale rapporto non si valutano gli scenari progettati da BERTOLETTI o quelli della Questura, però le conclusioni cui si giunge offrono un'ulteriore indicazione sia del numero di persone che avrebbe consentito un'evacuazione in tempi decisamente meno critici²⁹³, sia della circostanza che *“il confinamento della folla mediante transenne nella zona interna di piazza San Carlo ha contribuito ad elevate concentrazioni locali di folla e quindi a zone di rischio elevate rese ancora più nefaste dalla presenza di detriti. Infatti, i filmati indicano che il superamento delle transenne è risultato quantitativamente marginale e quindi la dinamica in assenza sostanziale di vie di fuga ha creato zone di elevata concentrazione a scapito di zone di locale rarefazione”*.

In definitiva, l'ausilio di tali strumenti consente di predire le reazioni della folla e le più raffinate applicazioni permettono di tener conto anche della risposta della folla in situazioni di tensione e addirittura di panico, in presenza, quindi, di comportamenti irrazionali che non tengono conto di dati disponibili (quali vicinanza di una via di fuga o percorso più sgombro etc). Si tratta di studi che mettono ancor più in risalto come il Piano di Emergenza ed Evacuazione non si sia confrontato con tale tipo di rischio, malgrado si tratti di un pericolo sempre incombente in caso di assembramento di migliaia di persone e per quanto all'epoca dei fatti vi fossero, ben presenti anche nell'immaginario comune, numerosi esempi recenti dello scatenarsi del panico tra la folla in conseguenza di attacchi terroristici.

Nell'esaminare il PEE si osserva come siano stati previsti **7 scenari di rischio**, che vanno dall'incendio, al terremoto, all'alluvione, all'“*allarme ordigno esplosivo*”, in cui si fa riferimento al rinvenimento da parte delle forze dell'ordine ovvero all'allerta proveniente da terzi (segnalazione telefonica) o anche a un'esplosione; per finire con lo scenario relativo alle “*emergenze che riguardano l'incolumità delle persone*” in cui si affrontano i vari tipi di infortuni che possono accadere e si descrivono le procedure da seguire per i primi soccorsi. Nel solo scenario che in parte si avvicina a quello di un atto terroristico, che è quello relativo all'ordigno esplosivo, non solo si afferma che “*nel caso di un allarme bomba si procederà allo sgombero del fabbricato interessato e di quelli limitrofi*”, così inciampando in un refuso che mostra poca attenzione alla situazione in concreto da affrontare, ma neppure si contempla la gestione del deflusso delle persone, per non parlare dell'effetto panico che un attentato avrebbe potuto causare e che le potenti immagini dei recenti attacchi terroristici consentivano di prospettare come pericolo concreto.

La mancanza nel Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto dall'odierno imputato di uno scenario di rischio che si occupasse di governare il panico in un contesto di pericolo da fonte non controllabile ha costituito una grave lacuna. Appare evidente che tale esigenza, che comunque

²⁹² il Rapporto Nicola Bellomo è stato depositato in data 10.12.2019 dalla difesa di Angelo SANNA.

²⁹³ per quanto la tempistica risultante dalle simulazioni in concreto non sia utile alla ricostruzione dei possibili esiti in quanto nessuna delle ipotesi dei consulenti tiene conto di tutti gli aspetti di uno dei progetti messi in campo, nel Rapporto Bellomo, a parità di condizioni in merito alle vie di fuga, in entrambi i casi pienamente usufruibili, si indica un tempo di 4 minuti e 10 secondi con 20 mila persone presenti in piazza ed un tempo di 5 minuti e 20 secondi con 30 mila persone.



avrebbe dovuto essere presa in considerazione in termini generali, avrebbe meritato ancor più attenzione nel momento storico della redazione del Piano, in cui il rischio di un attacco terroristico era prospetticamente così presente da indurre il Capo della polizia Gabrielli ad emanare una nuova circolare -di cui si era anche parlato negli incontri preliminari- che sollecitava l'intervento sinergico delle forze dell'ordine e degli organizzatori. Invece tale ipotesi non solo non è stata tenuta in considerazione da BERTOLETTI, ma non ha neppure ispirato le valutazioni della Commissione Provinciale di Vigilanza che, nel calcolare la capienza massima, come ha spiegato Franco NEGRONI, si è limitata ad applicare la regola delle 3,5 persone a metro quadro, ridotte prudenzialmente a 3,3 persone a metro quadro tenendo conto *“di quanto stabilisce il decreto ministeriale 30.11.1983 che ritiene le piazze, essendo luoghi aperti, un luogo sicuro dal punto di vista antincendio”*²⁹⁴, a riprova di come si avesse in mente l'ipotetico pericolo di incendio e di come invece il problema più attuale ed anche in qualche modo più assimilabile al rischio che si è concretizzato, e cioè l'allarme terrorismo, sia stato da tutti sottovalutato.

Tra i profili di colpa contestati a BERTOLETTI in imputazione non sono formalmente comprese le manchevolezze imputabili al ruolo di **responsabile della sicurezza**, ma gli si contesta di non aver dato attuazione alle prescrizioni di esercizio imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, prima fra tutte la richiesta designazione nominativa del responsabile della sicurezza dell'intera manifestazione.

Si è detto come la funzione di responsabile della sicurezza non rientrasse tra le prestazioni che il professionista si era impegnato a svolgere, né è emersa alcuna investitura formale o sostanziale in tal senso, né prima né dopo l'intervento della CPV, ancorché fosse diffuso il generale convincimento che, in mancanza di altre figure 'tecniche', fosse lui il punto di riferimento per le questioni riguardanti la sicurezza.

E' ben vero che, in più occasioni, l'imputato si è ingerito di aspetti esecutivi che quale progettista non gli competevano e che meglio rispondevano ai compiti del responsabile della sicurezza. Si fa riferimento, ad esempio, al suo diretto interessamento nella collocazione di alcune transenne, come emerge dalle dichiarazioni di Onofrio ALONGI, titolare della ditta fornitrice delle reti poste a protezione della statua equestre, il quale ha affermato: *“Ai miei dipendenti veniva anche richiesto dall'arch. Bertoletti, a titolo di mera cortesia, di posizionare delle transenne non di nostra proprietà e già presenti in loco nella zona del maxischermo. Le transenne venivano posizionate sempre su indicazione dell'arch. Bertoletti delimitando l'area dove erano posizionati i due palchi ed il maxischermo”*²⁹⁵. La circostanza è stata confermata da Roberto SFRISO²⁹⁶ ed, inoltre, Antonio RINALDI ha ricordato di aver suggerito di rinforzare le transenne a protezione del palco a rischio di ribaltamento, posizionando delle ulteriori transenne a formare dei triangoli, *“in modo che si attutisse la pressione del pubblico”* e l'architetto BERTOLETTI aveva provveduto a far giungere delle ulteriori transenne che poi erano state collocate dagli stewards della Hydra Service²⁹⁷. Tale rafforzamento della linea delle transenne poste di fronte al palco -se pure mirava a correggere il tiro

²⁹⁴ cfr. interrogatorio reso da Franco NEGRONI in data 30.11.2017, in file 819 foliazione p. 382.

²⁹⁵ cfr. sit rese da Onofrio ALONGI, titolare della SIAL srl, in data 28.6.2017, in file 1040 foliazione p. 720 e ss.

²⁹⁶ cfr. sit rese da Roberto SFRISO in data 22.7.2017: *“avevamo consegnato 104 transenne alla cooperativa Facchini che avrebbero dovuto, dopo prelevato il materiale, posizionarle intorno al maxischermo. La mattina del 3 giugno vidi che le transenne le stavano posizionando a cura di operai di una ditta privata che lavorava credo per conto di TTP. Si tratta della stessa ditta che aveva posizionato le transenne e i grigliati intorno alla statua equestre di piazza San Carlo. Ricordo un particolare che mi chiesero di recuperare tre transenne che gli mancavano per perimetrare la statua e io gli dissi che potevano trovare in piazza Castello”*, in file 1022 foliazione p. 453 e ss.

²⁹⁷ cfr. dichiarazioni rese da Antonio RINALDI in occasione dell'audizione innanzi alla Commissione Consiliare d'Indagine nella seduta del 7.7.2017, file 926 foliazione p. 558.



di una previsione incauta del PEE e se pure avrebbe potuto trovare una migliore soluzione con l'adozione delle apposite transenne cd. 'antipánico', dotate di una base antiribaltamento- nasceva comunque da una esigenza di sicurezza che avrebbe dovuto trovare il suo naturale tutore nella figura del responsabile della sicurezza dell'intera manifestazione richiesto dalla CPV.

Enrico BERTOLETTI si è pure adoperato per eseguire materialmente le **prescrizioni della CPV**, come quando si è attivato personalmente alla ricerca di un microfono²⁹⁸ da collegare con il sistema audio, prescritto dalla Commissione per la segnalazione "*di eventuali criticità al pubblico*", pur trattandosi di compito che non gli competeva quale progettista. A dire di BERTOLETTI egli se ne era fatto carico in qualità di coordinatore della sicurezza del cantiere, anche se difficilmente a quel punto poteva ritenersi ancora in opera un cantiere per l'allestimento del palco.

Pare più ragionevole ritenere che BERTOLETTI, a fronte del rilievo della Commissione circa l'assenza di un responsabile della sicurezza, si sia attivato per rimediare, per quanto possibile, a quella che era stata una sua evidente omissione.

Egli, infatti, allorché aveva assunto l'incarico ed aveva redatto il PEE, sapeva perfettamente in quale contesto operava, non potendo ignorare di avere a che fare con un ente che era stato improvvisamente catapultato a cimentarsi con un compito estraneo alla sua specifica esperienza e per il quale non era in alcun modo strutturato. Peraltro ad Enrico BERTOLETTI era stato demandato globalmente il compito di seguire l'ente per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza, che TTP neppure sapeva dettagliare. BERTOLETTI nell'inviare l'offerta economica aveva specificato le prestazioni che avrebbe svolto assumendosi il compito di coordinatore della sicurezza del cantiere e non anche dell'intera manifestazione, senza tuttavia segnalare la necessità di essere affiancato da ulteriori figure per gestire aspetti connessi alla sicurezza dell'evento.

BERTOLETTI sapeva perfettamente che, in mancanza del responsabile della sicurezza tale ruolo e conseguente responsabilità darebbe ricaduta sui rappresentanti dell'ente organizzatore, che peraltro non erano all'altezza del compito. Eppure egli non risulta aver sollecitato la nomina di tale rilevante figura di riferimento, né risulta aver segnalato al BESSONE ed al MONTAGNESE che la relativa responsabilità sarebbe ricaduta su di loro, posto che non è dato rintracciare neppure una mail sul tema.

A parte la sottolineatura di questo ulteriore aspetto che evidenzia la scarsa diligenza del professionista nell'affrontare il proprio compito con la prudenza richiesta dall'imponenza dell'evento²⁹⁹, resta il fatto che non può essere imputato al BERTOLETTI né di aver omesso di assumersi il ruolo di responsabile della sicurezza, né di aver omesso di ottemperare ad una prescrizione secondo cui avrebbe dovuto essere "***nominativamente designato dall'organizzazione il responsabile della sicurezza dell'intera manifestazione***".

Parimenti non può essere fatto carico al BERTOLETTI l'omesso adempimento delle ulteriori prescrizioni della CPV semmai spettanti, in mancanza del responsabile della sicurezza, ai vertici dell'ente organizzatore.

Quanto all'obbligo di informare adeguatamente tutto il personale dell'organizzazione e gli operatori sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare in caso di emergenza, va detto che l'arch. BERTOLETTI nel PEE aveva previsto un coordinamento al fine di fornire istruzioni agli stewards o a coloro che avrebbero dovuto dare attuazione al Piano. Al punto 6.3 dello stesso, titolato

²⁹⁸ cfr. spontanee dichiarazioni dell'imputato all'udienza del 11.11.2020

²⁹⁹ Della mancanza di un responsabile della sicurezza si è stupito anche Antonio RINALDI, legale rappresentante della società Hydra srl, il quale ha dichiarato di essersi interfacciato con l'arch. BERTOLETTI la mattina del sabato, ma ha affermato che è stato l'unico contatto che ha avuto quel giorno in merito alla sicurezza. Egli ha commentato in proposito: "*di fatto non vi era nessun referente e di questo mi sono stupito, solo l'arch. Bertoletti, all'inizio del servizio, mi ha contattato per capire come avessimo operato*", cfr. sit rese da Antonio RINALDI in data 29.6.2017, in file 1040 foliazione p. 714 ess.



“Addestramento del personale”, si legge: *“il personale addetto all’area di emergenza (che in base al punto 5.5 è la postazione dove sono collocate anche l’ambulanza e i VVF, allestita nell’area di piazza San Carlo in prossimità di via Alfieri) è adeguatamente formato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare”* e poi si fa riferimento al personale volontario ed alle informazioni che lo stesso deve ricevere dal responsabile dei volontari, dal referente dei VVF e dal referente del servizio medico *“sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare”*³⁰⁰. Costoro, secondo quanto risulta al successivo punto 7, titolato *“Pianificazione effettiva della gestione”*, erano stati convocati ad una **riunione per le ore 16 del 3 giugno 2017** nella medesima piazza, nella quale si sarebbero fornite informazioni su tali aspetti, proprio affinché il loro eventuale apporto fosse utile nella gestione delle emergenze. Alla riunione erano chiamati a partecipare *“il responsabile, il referente VVF, il referente servizio medico e il coordinatore per la sicurezza”*. Tali soggetti -definiti *“i responsabili”*- sono quelli individuati nella tabella iniziale che riporta, oltre ai numeri di emergenza ed a quelli di altri che in questo contesto non rilevano, anche i numeri di telefono di quattro soggetti costituenti il *“servizio interno di gestione delle emergenze e antincendio”*. Si tratta degli addetti della società Hydra, che però, come si è visto, erano stati collocati a presidio del palco e della statua equestre e non avevano ricevuto incarichi di *stewardship generalizzata*³⁰¹. Non risulta, tuttavia, che tale riunione sia stata di fatto tenuta e che alcuno abbia provveduto ad impartire istruzioni al personale. Di tale riunione non ha parlato neanche Federico VILLATA³⁰², indicato quale responsabile del Piano sanitario nel documento redatto dall’arch. BERTOLETTI, che pure sostiene di aver incontrato il 3 giugno il professionista il quale, pochi minuti prima dell’inizio della partita, gli aveva fornito un elenco con nominativi e numeri di telefono utili all’occorrenza³⁰³.

La pubblica accusa ha ritenuto che incombesse su BERTOLETTI il compito di disporre che vi fosse il personale necessario a **presidiare le transenne** in modo da poterle rimuovere in caso di necessità, così come previsto nel Piano di Evacuazione.

Si è già detto come BERTOLETTI abbia illustrato il Piano in presenza della Commissione Provinciale di Vigilanza dando atto della presenza di stewards a presidio delle transenne. Tale condotta è fortemente censurabile in quanto l’architetto, pur sapendo di non poter contare sulla presenza degli stewards alle transenne, non ha minimamente accennato a tale criticità in modo da consentire alla CPV di approfondire la questione, ma anzi ha maliziosamente taciuto la circostanza. Invero, il giorno della manifestazione, il BERTOLETTI si è dilungato ad illustrare alla CPV un Piano che egli ben sapeva essere sprovvisto di quello che si presentava all’evidenza come l’essenziale baluardo posto a controbilanciare l’insidiosa presenza delle transenne, e cioè la contemporanea presenza degli stewards i quali, presidiandole, avrebbero potuto consentire il deflusso della folla in caso di evacuazione. E’ stato lo stesso Enrico BERTOLETTI ad evidenziare,

³⁰⁰ cfr. Piano di Emergenza ed Evacuazione, file 810 foliazione p. 291.

³⁰¹ cfr. Antonio RINALDI in sede di audizione innanzi alla Commissione Consiliare d’Indagine nella seduta del 7.7.2017 ha dichiarato: *“noi avevamo collocato intorno all’area recintata con le transenne CETA 16 persone, dove presidiavamo davanti allo schermo, davanti al pubblico e insie... e accanto anche ai 2, alle 2 postazioni dei Giornali e 4 persone le abbiamo messe a presidiare il monumento del Cavallo”*, precisando che i referenti di TTP *“in un primo momento non avevano previsto il presidio del Cavallo, del monumento del Cavallo. Perché loro volevano distribuire le 16 persone solo attorno alla struttura dello schermo e delle due postazioni giornalistiche non avevano previsto il presidio, perché qualcuno sicuramente gli ha ricordato che c’era da presidiare anche il discorso del monumento del Cavallo”*, in file 926 foliazione p. 550 e 551. Risulta, poi che effettivamente la prima indicazione di TTP riguardava 16 stewards, cfr. file 983 foliazione p. 371.

³⁰² legale rappresentante della SOGIT Croce di San Giovanni di Settimo Torinese che ha stilato il Piano sanitario.

³⁰³ cfr. sit rese da Federico VILLATA il 28.6.2017, in file 1040 foliazione p. 689 e ss.



nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza dell'11.11.2020, che l'esigenza del confinamento e della recinzione di tutti i perimetri della piazza nord e sud con delle transenne asseritamente posta dall'Ispettore LO PRESTI *"si sarebbe andata a scontrare con i normali criteri della progettazione sicurezza"*³⁰⁴. E non a caso i componenti della CPV si erano incuriositi per l'accorgimento adottato, che evidentemente presentava aspetti di novità giacché essi, pur adusi ad esaminare piani di quel tipo, non avevano incontrato prima una simile soluzione che sembrava temperare le esigenze di sicurezza con quelle di confinamento delle aree imposto dopo i famosi attentati terroristici attuati lanciando veicoli sulla folla³⁰⁵.

E' agevole immaginare il rilievo che la Commissione aveva dato alla presenza di tali stewards se si pensa a quanto sottolineato da Giancarlo REVELCHIONE, sentito dalla Commissione Consiliare d'Indagine nella sua qualità di Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza, organismo con funzioni simili all'omologa Commissione Provinciale ed avente i medesimi compiti di vigilanza in contesti che coinvolgono un pubblico meno numeroso ma che comportano identici problemi di sicurezza, sebbene di minori proporzioni: *"la norma è la norma, poi c'è anche il buonsenso e quello che può essere l'organizzazione del deflusso e quant'altro, e questo viene in genere fatto, diciamo, dai professionisti sotto il profilo del Piano di Emergenza e di evacuazione, in cui vengono individuate su una planimetria le vie di esodo del pubblico, l'organizzazione intesa come presenze sia di stewart, sia di quelli che, insomma, devono essere, diciamo, istruiti, perché ovviamente... come per gli stadi, va beh, negli stadi gli stewart sono tantissimi però devono conoscere perfettamente qual è il Piano d'esodo, perché è ovvio, in una manifestazione all'aperto non ci saranno la cartellonistica: "Voi siete qui" e quant'altro, allora la gestione deve essere fatta da personale in numero congruo con quelle che sono le dimensioni della manifestazione, che garantiscano l'esodo tranquillo da parte del... tranquillo, cioè, insomma, l'esodo da parte della folla, oltre, cioè, come diceva lei, in genere questi sono di aiuto all'EVAC: alla segnalazione acustica deve seguire anche ...cioè la persona si trova da sola, se vede qualcuno che invece magari, anche se sono in divisa o se sono in borghese, comunque qualcuno che ti indirizza è tutta un'altra questione!"*³⁰⁶

A BERTOLETTI non era sfuggito il rilievo di tale sua previsione ai fini dell'approvazione del progetto, sicché non si era solo limitato a tacere della impossibile attuazione del medesimo sul piano pratico, ma si era spinto ad affermarne in positivo la sicura esecuzione. Ed infatti ha riferito uno dei membri della CPV, Franco NEGRONI, che pur avendo ommesso di chiedere al tecnico di TTP se vi fosse una persona per ogni transenna e chi avrebbe provveduto al posizionamento degli stewards, aveva tuttavia espressamente domandato a BERTOLETTI se il piano di emergenza e la relazione tecnica di accompagnamento sarebbero stati rispettati e costui aveva risposto: *"SI', ALLA LETTERA"*³⁰⁷.

L'impropria condotta tenuta da BERTOLETTI innanzi alla Commissione non è stata priva di conseguenze perché è palese che la particolare soluzione che egli aveva proposto nel Piano e che non aveva rivelato essere in concreto priva di qualsiasi possibilità di attuazione ha di fatto tratto in errore la Commissione, inducendola a sottovalutare l'impatto sulla sicurezza dell'ingombrante presenza sulla piazza delle numerose transenne. La mancata valutazione del problema ha agevolato

³⁰⁴ cfr. verbale udienza 11.11.2020 p. 37

³⁰⁵ cfr. sit rese da Giorgio VILLANI in data 13.9.2017: *"Io personalmente ad un certo punto mi sono concentrato sul piano di sicurezza ed evacuazione, incuriosito dalla presenza delle transenne, mai viste in precedenti manifestazioni. In quella occasione BERTOLETTI, credo, mi ha spiegato che ogni modulo avrebbe avuto un addetto specifico con il compito, in caso di emergenza, di spostare la transenna e favorire il deflusso"*, in file 1443 foliazione p. 407-408.

³⁰⁶ cfr. audizione di Giancarlo REVELCHIONE nella seduta del 14.6.2017 innanzi alla Commissione Consiliare d'Indagine.

³⁰⁷ cfr. interrogatorio reso da Franco NEGRONI in data 30.11.2017, in file 819 foliazione p. 382.



il rilascio dell'autorizzazione della CPV, mentre una realistica prospettazione della situazione di fatto, da parte del BERTOLETTI, avrebbe verosimilmente permesso di mettere a fuoco la questione delle transenne ed avrebbe verosimilmente consentito di verificare, alfine, che la loro sistemazione a chiusura quasi totale del versante nord della piazza era solo il frutto di un equivoco attribuibile, soprattutto, al mancato approfondimento della questione da parte dello stesso BERTOLETTI.

Non sarebbe stato difficile, a quel punto, rimuovere del tutto le decine di transenne esuberanti rispetto alle reali necessità di filtraggio, con un effetto sicuramente decisivo in termini di agevolazione del flusso della folla in fuga.

Ma prima ancora di confrontarsi con la Commissione Enrico BERTOLETTI avrebbe dovuto porre maggior cura nell'esigere che la cautela che egli aveva adottato nel suo piano a tutela della sicurezza ricevesse la dovuta attenzione, senza accontentarsi di parlarne -forse- a BESSONE, soprattutto in quanto si era reso conto dei problemi di budget di TTP emersi per la recinzione della statua equestre.

L'architetto poteva contare su un contatto con la funzionaria del Comune Chiara BOBBIO in relazione all'attività connessa alla manifestazione che si stava organizzando³⁰⁸ e sulla disponibilità anche di LO PRESTI che egli stesso ha definito il suo "*referente per tutte le attività di progettazione*"³⁰⁹, sicché ben avrebbe potuto e dovuto interfacciarsi con questi altri idonei interlocutori.

Ancora una volta non si può fare a meno di osservare che, se egli avesse messo in evidenza il problema in tali sedi, sarebbe facilmente emerso l'equivoco di fondo che vi stava alla base e la sua correzione sarebbe stata facile, rapida e ben più efficace della presenza degli stewards ai fini della sicurezza.

Invece, un approccio che si potrebbe definire burocratico -e sul quale tanto ha inciso la generale convinzione che nulla sarebbe accaduto, come in tutte le altre manifestazioni che quella come altre piazze di Torino avevano ospitato- ha portato BERTOLETTI a ritenere più opportuno non dare troppo clamore ad una misura che egli sapeva non avrebbe incontrato il gradimento dei committenti, ed anzi li avrebbe messi in seria difficoltà, tanto più che l'architetto aveva ben colto lo spirito degli organizzatori, che era quello di andare avanti veloci senza troppo approfondire le criticità. Appare sul punto esplicitiva l'affermazione del BERTOLETTI, pur se riferita ad altro tema: "*evidenziai la necessità di convocare la CPV in quella sede ma sono passato come un antipatico burocrate*"³¹⁰.

Nel momento in cui l'evento nefasto si è verificato, l'approccio del BERTOLETTI ha rivelato tutti i suoi limiti: non ha giovato a BESSONE, che aveva il dovere di leggere e comprendere cosa richiedeva il Piano di Emergenza ed Evacuazione e di approntare tutto quanto necessario ad attuarlo; e non ha giovato neppure a BERTOLETTI il quale era a conoscenza della necessità di TTP di operare in economia e non poteva trincerarsi dietro il proprio elaborato, essendo del tutto evidente quanto poco potesse confidare nella professionalità dell'organizzatore, per cui l'esigenza andava spiegata e bene e riferita anche alla Città, nonché coordinata con la Questura, nell'ambito della quale pure egli aveva individuato nella figura del LO PRESTI un valido referente.

Che BERTOLETTI fosse pienamente consapevole del fatto che l'organizzazione non aveva approntato alcun servizio di *stewardship*, è dimostrato dalla circostanza che nessuno stewards si era presentato per essere collocato alle transenne, né vi erano volontari o forze dell'ordine adibiti a tale

³⁰⁸ cfr. sit rese da Enrico BERTOLETTI in data 26.6.2017: "*Chiara BOBBIO che era la mia referente ufficiale del gabinetto del sindaco*", in file 830 foliazione p. 57 e ss., in particolare alle pp. 58, 59 e 61.

³⁰⁹ cfr. trascrizione delle spontanee dichiarazioni rese da Enrico BERTOLETTI all'udienza dell'11.11.020, p. 37.

³¹⁰ cfr. sit rese da Enrico BERTOLETTI in data 26.6.2017, in file 830 foliazione p. 59.

compito e tuttavia BERTOLETTI non aveva mostrato alcuna sorpresa quando, alle ore 17 del 3 giugno, era tornato nella piazza priva degli operatori la cui presenza egli aveva poco prima assicurato alla Commissione. Ci si sarebbe aspettati che, vedendo inapplicata una prescrizione così importante del Piano ed alla quale la CPV aveva dato tanto rilievo, egli provasse ad insistere con BESSONE³¹¹, con la BOBBIO che pure era in piazza, o anche a confrontarsi con i referenti della Questura, al fine di ottenere dai volontari della protezione civile, dalle forze dell'ordine o da chi il Comune o TTP fosse in grado di ingaggiare con solerzia, personale che svolgesse quel ruolo così necessario per la riuscita del suo Piano. Una sollecitazione di questo tipo aveva buone probabilità di essere ascoltata in quanto i garanti della tutela della pubblica incolumità erano molteplici e la CPV aveva dato parere favorevole anche in virtù della presenza di stewards alle transenne.

Ma la realtà è che l'indicazione degli stewards a presidio delle transenne era solo formale, come emerge anche dalla mancata indicazione, nel Piano, della catena di comunicazioni necessaria per dare il via allo spostamento delle transenne, decisione che non avrebbe potuto certo essere lasciata alla valutazione del singolo steward.

La mancanza di concretezza nel figurarsi le reali esigenze in caso di evacuazione, di cui è spia anche tale omissione, si riflette nelle misure programmate dal professionista il quale, nell'indicare, peraltro non numericamente, la necessità di stewards di presidio alle transenne, non ha tenuto conto del tipo di transenne che sarebbero state utilizzate e non le ha individuate specificamente nel piano. Come già riferito Roberto SFRISO, del servizio Economato del Comune, ha spiegato che *“in caso di necessità, tenuto conto della lunghezza del transennamento di piazza San Carlo tratto Santa Teresa Maria Vittoria, ritengo che se fosse stato necessario rimuovere le transenne sarebbero occorsi almeno 10 minuti anche perché la manovra di sganciamento soprattutto da parte di persona non adusa a maneggiarle non è sicuramente agevole”* ed ha precisato che *“le transenne posizionate sul versante di piazza Castello di cui prima detto erano le più nuove che avevamo e sono dotate di un sistema di aggancio fra di loro che impedisce che possano rimuoversi facilmente. Il gancio di una transenna deve innescarsi in una specie di occhiello dell'altra e la manovra di sgancio richiede una particolare abilità e conoscenza del movimento necessario affinché il gancio possa staccarsi dall'incastro. Inoltre, queste transenne non possono essere staccate fra di loro iniziando la manovra da metà del transennamento, occorre sempre partire o dall'inizio o dalla fine del transennamento, dipende dal lato in cui vi è la transenna con l'occhiello libero, in quanto se vi fosse il gancio, questa transenna sarebbe bloccata e non consentirebbe il movimento necessario per lo sganciamento. Quando indico in dieci minuti il tempo necessario per rimuovere queste transenne faccio riferimento a una tempistica realizzata da una persona che sappia effettuare il movimento iniziando o dalla fine del transennamento o dalla testa”*³¹².

Era quindi importante che, tra l'altro, vi fosse uno spazio dedicato alla formazione o, quantomeno, informazione rivolta agli stewards in relazione a come movimentare le transenne oltre che alle altre modalità di gestione delle situazioni critiche indicate nel PEE.

Da ultimo non va sottaciuto come, parimenti, BERTOLETTI abbia adottato un simile approccio meramente formale con riferimento alla segnaletica, in merito alla quale nel PEE aveva previsto *“Se e dove necessario sono applicate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza finalizzate alla*

³¹¹ In sede di spontanee dichiarazioni BERTOLETTI ha affermato di aver parlato con BESSONE subito dopo il parere positivo della Commissione Provinciale di Vigilanza: *“mi raccomando sulla presenza di personale addetto”*, sostenendo di essersi sentito rassicurato dalla presenza di numerosi appartenenti alle forze dell'ordine presenti in piazza. Ma appare poco credibile che tale ricordo su un aspetto così fondamentale -peraltro non menzionato dal BESSONE- sia emerso solo dopo tre anni dai fatti, senza riportare la risposta di BESSONE e senza potere pertanto apprezzare quanto tale risposta fosse stata idonea a rassicurare il professionista.

³¹² cfr. sit rese da Roberto SFRISO in data 22.7.2017, in file 1022 foliazione p. 453 e ss.




sicurezza antincendio. La segnaletica di sicurezza sarà conforme al DPR 524/1982 e le prescrizioni CEE9258 del 24/06/1992". Però nella piazza non vi era alcuna segnaletica ad evidenziare le vie di esodo o a fornire indicazioni chiare in caso di emergenza. Eppure è patrimonio comune, confermato dalla visione dei filmati e ben evidenziato dal consulente SBATTELLA come la folla in preda al panico non reagisca con raziocinio e lucidità per cui va condotta per mano in ogni passaggio fornendo indicazioni chiare e precise, adatte al determinato scenario di rischio che si è concretizzato.

Conclusivamente, pertanto, Enrico BERTOLETTI è rimproverabile soprattutto per avere egli stesso inserito nelle previsioni del Piano di Emergenza e di Evacuazione, la presenza di un numero esorbitante di transenne senza accertarsi con la dovuta attenzione che le stesse rappresentassero un'esigenza reale e non evitabile e di avere quindi previsto, quali vie di esodo, le zone che erano ostruite, in tutto o in parte da dette transenne. In particolare, il posizionamento delle transenne sul versante a nord, che presentava anche l'ostacolo dei pilastrini, non sarebbe stato ovviato dalla soluzione degli stewards -quand'anche non esistente solo sulla carta- in quanto non era stato specificato che le transenne avrebbero dovuto essere disancorate sicché, di fatto, esse erano state solidamente agganciate le une alle altre.

Tenendo conto della chiusura rappresentata dalle transenne che egli stesso aveva previsto per la gran parte in coincidenza con i punti di fuga, l'imputato avrebbe dovuto ridurre di conseguenza la capienza della piazza per garantire un ordinato esodo in caso di emergenza.

In questa sede non rileva stabilire come sia nata l'idea di chiudere la piazza a nord invece che chiudere esclusivamente i varchi, come indicato nella planimetria redatta dalla Questura (nella quale peraltro restavano aperti e fruibili gli accessi dalla galleria San Federico e il passaggio che da via Eleonora Duse sfocia in piazza San Carlo angolo via Maria Vittoria). Certamente l'esigenza di una perimetrazione della piazza è stata avanzata da terzi e recepita dall'architetto. Egli nel rendere spontanee dichiarazioni ha riferito di aver inizialmente impostato il Piano *"come fanno tutti i tecnici e cioè ragionando sul minimo confinamento al fine di garantire la massima sicurezza delle persone"* e poi, nella riunione del 31 maggio, si era posta *"un'esigenza completamente diversa e che si sarebbe andata a scontrare con i normali criteri della progettazione sicurezza, cioè il confinamento e la recinzione di tutti i perimetri della piazza nord e sud con delle transenne"*. BERTOLETTI si è reso conto che le transenne avrebbero ostruito in gran parte le vie di fuga ed, anziché limitarsi a ridurre adeguatamente la capienza massima della piazza, ha ipotizzato quale soluzione per controbilanciare questa richiesta problematica la presenza di stewards da posizionare alle transenne per rimuoverle in caso di necessità. Tale progetto comportava quindi la presenza di uno steward per ogni punto in cui una transenna si agganciava ad un'altra, quindi un numero rilevante di stewards (peraltro non indicato nel Piano). Una soluzione così dirompente dal punto di vista organizzativo oltre che economico avrebbe richiesto ben altre attenzioni rispetto a quelle che le ha riservato BERTOLETTI, al quale si rimprovera, sotto tale profilo di aver avuto un approccio burocratico e formale, trovando dal punto di vista tecnico una soluzione -più o meno risolutiva- a quella criticità, che è stata ampiamente illustrata alla Commissione di Vigilanza, pur nella consapevolezza della sua totale inapplicabilità sul piano pratico, inapplicabilità che era divenuta subito evidente a fronte della spesa che il progetto avrebbe comportato e che comunque il professionista non si era sincerato di poter attuare in concreto, né in fase di progettazione, né dopo. Certo è innegabile che la posizione di BERTOLETTI fosse delicata, dal suo punto di vista: sotto il profilo "commerciale" la prospettazione di tutti i problemi che la scelta di realizzare la manifestazione in quella piazza poneva e la conseguente richiesta a gran voce di un numero rilevante di stewards quale condizione per elaborare il Piano di Emergenza ed Evacuazione, non era



certo un atteggiamento che gli avrebbe procurato la simpatia dei committenti e la prospettiva di ulteriori future commesse. E tantomeno nel caso in questione, laddove tale necessità avrebbe potuto essere adeguatamente ridimensionata con un semplice approfondimento delle esigenze che richiedevano la collocazione delle transenne. Nondimeno all'agente modello e, cioè, ad un soggetto dotato del bagaglio di conoscenze necessario per svolgere il proprio ruolo -bagaglio che a BERTOLETTI peraltro non mancava³¹³ - si esige che faccia non *“ciò che usualmente viene fatto”* (con il rischio di privilegiare prassi scorrette) ma bensì *“ciò che dovrebbe essere fatto dall'agente standard”*, ossia *“da un agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base all'esperienza collettiva, il compito assunto, evitando i rischi prevedibili e le conseguenze evitabili”*³¹⁴.

9- Angelo Sanna

Angelo Sanna era stato nominato da meno di un mese Questore di Torino quando si è prospettata la necessità di organizzare il servizio d'ordine per la proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid.

La Questura era coinvolta nella gestione di tale evento in quanto si trattava di una manifestazione che prevedeva un concentramento di persone in luoghi pubblici, per cui occorreva pianificare i servizi da espletare per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Uno strumento tipico con il quale il Questore gestisce tale pianificazione è l'ordinanza ex art. 37 DPR 782 del 1985. Tale norma statuisce: *“Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire”*. L'ordinanza questorile, come hanno spiegato sia il capo di Gabinetto del Questore Michele MOLLO sia il Questore stesso, è emessa a seguito di una istruttoria che coinvolge vari organi di polizia, la Digos, a volte anche il Ministero dell'Interno, in occasione di eventi di diversa natura, in particolare calcistici soprattutto quando può esserci coinvolgimento di tifoserie straniere, istruttoria che si completa sulla base di notizie acquisite su internet ovvero dagli organizzatori stessi. Tali informazioni consentono di valutare il rischio, all'aumentare del quale aumenta anche il livello di prevenzione³¹⁵. Silvia BURDESE, che ha preceduto Michele MOLLO nella carica di capo di Gabinetto della Questura di Torino, ha parimenti segnalato che l'ordinanza del Questore emessa ai sensi dell'art. 37: *“oltre a fondarsi sulla raccolta di notizie ed informazioni che giungono dai vari organi di polizia, deve prendere in considerazione anche quanto emerge dai tavoli o comunque incontri che si svolgono con i responsabili degli enti locali e organizzatori”*³¹⁶.

Nel caso che ci occupa tale ordinanza del Questore è stata emanata il 2.6.2017³¹⁷ ed è stata preceduta da diverse disposizioni organizzative.

Come già riferito, il capo di Gabinetto del Questore, Michele MOLLO, ha contattato il capo di Gabinetto della Sindaca, Paolo GIORDANA, sin dalle prime notizie informali di una possibile proiezione della finale di Champions League che avrebbe avuto luogo il 3.6.2017³¹⁸,

³¹³ cfr. curriculum vitae di Enrico BERTOLETTI, in file 983 foliazione p. 385.

³¹⁴ cfr. Cass., sent. n. 12478 del 2016 che, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, sottolinea efficacemente gli snodi del delitto colposo, delineando anche i parametri sulla base dei quali valutare i livelli di diligenza esigibili dal soggetto agente.

³¹⁵ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 291.

³¹⁶ cfr. sit rese da Silvia BURDESE in data 24.11.2017, in file 1037 foliazione p. 629.

³¹⁷ cfr. ordinanza n. 1678/17 emessa il 2.6.2017 dalla Questura di Torino, Ufficio di Gabinetto, a firma del Questore dr. Angelo SANNA, in file 747, ma più leggibile in file 1019 foliazione p. 458 e ss.

³¹⁸ dalla memoria depositata il 31.12.2020 dalla difesa di SANNA emerge che dell'evento del 3 giugno in Questura si cominciò a parlare pochi giorni dopo l'arrivo del Questore avvenuto il 4 maggio *“visto il risultato di 2-0 in favore della Juventus contro il Monaco nella semifinale di andata del 3 maggio 2017 nel principato monegasco”*, cfr. p. 2, ma poi



prospettandogli la necessità che l'organizzatore, sulla base della circolare Gabrielli, mettesse a disposizione degli stewards: *“Aggiunsi al Giordana che ai sensi della circolare del 23 maggio 2017 del Capo della Polizia, per me era necessario sapere chi fosse l'organizzatore in quanto dovevo comunicargli che era necessario che predisponesse degli ostacoli fissi al fine di prevenire la possibilità che degli automezzi si dirigessero sulla folla presente sul luogo della manifestazione ed inoltre che l'organizzatore fornisse ausilio di cooperazione nel predisporre un servizio di personale da affiancare ai nostri operatori per il controllo delle persone che accedevano al luogo della manifestazione, mi riferisco ai c.d. stewards”*³¹⁹.

Si è visto, poi, come fossero presenti alla riunione del 26 maggio in Comune il Commissario TORTA e l'Ispettore LO PRESTI in rappresentanza della Questura e quest'ultimo aveva presenziato anche alla riunione del 31 maggio.

Regna, peraltro, una certa confusione in ordine alle misure organizzative assunte dalla Questura e dalla Prefettura per garantire un reale ed efficace coordinamento degli interventi richiesti in vista della manifestazione del 3 giugno. O, meglio, non risulta che tali misure organizzative siano state in alcun modo adottate.

Non sembra sia stato effettuato un **sopralluogo congiunto** tra gli organizzatori e la Questura, a differenza di quanto prescritto dalla Circolare Gabrielli del 23.5.2017 che richiedeva espressamente la *“pianificazione accurata dei servizi, attraverso puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte, allo scopo di disciplinare tutte le attività connesse allo svolgimento dell'evento”*. Secondo quanto riferito dal capo di Gabinetto MOLLO *“mentre con l'organizzatore di Parco Dora si eseguì almeno un sopralluogo in quanto costui si era attivato facendosi parte diligente anche sulla possibilità di concorrere nella gestione dei problemi della sicurezza, con TTP non fu ritenuto necessario disporre i sopralluoghi e le verifiche in piazza San Carlo perché nel momento in cui ci comunicarono che non avrebbe cooperato alla gestione dei problemi connessi all'ordine ed alla sicurezza pubblica, non vi era ragione di effettuare un sopralluogo su una piazza che ben conosciamo per la sua struttura ed anche perché ci era stato comunicato che sarebbe stato collocato un maxi schermo tra le due chiese”*³²⁰.

Già da questo esordio è agevole comprendere come la Questura abbia interpretato in maniera limitativa e distorta le prescrizioni del capo della Polizia, quasi che la sollecitazione alla collaborazione, *allo scopo di disciplinare tutte le attività connesse allo svolgimento dell'evento*, implicasse esclusivamente la finalità a senso unico di ottenere il contributo partecipativo del privato all'attività di controllo propria delle forze dell'ordine e non anche il doveroso coinvolgimento di queste ultime nello stimolo e nel controllo di tutti gli aspetti idonei ad assicurare il sereno e sicuro svolgimento della manifestazione.

Non solo, dunque, non si è proceduto ad un sopralluogo congiunto -che, se anche non avesse favorito una proficua discussione sull'opportunità delle scelte effettuate quanto al luogo della manifestazione ed alla opportunità dell'installazione di un solo schermo, sarebbe quantomeno servito ad individuare con maggior chiarezza, sul posto ed a vantaggio di tutti, gli accessi ove era più opportuno operare un'attività di filtraggio, peraltro idonea a salvaguardare anche le vie di fuga- ma neppure pare essersi tenuto in Questura un **tavolo tecnico**. Alberto BONZANO, Primo Dirigente del Commissariato di PS “Centro”, ha spiegato che a tale tavolo tecnico *“partecipano tutti gli attori che hanno comunque un ruolo nella manifestazione. Ad esempio per le partite di calcio*

con la vittoria della Juventus in casa il 9 maggio la disputa della finale era divenuta realtà, cfr. spontanee dichiarazioni rese da Angelo SANNA all'udienza dell'11.11.2020.

³¹⁹ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 292.

³²⁰ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 294.



partecipano il Questore oppure il suo Vicario (e di norma è lui che rappresenta il Questore), il Capo di Gabinetto, il Dirigente della Digos, il Dirigente del servizio di O.P., il dirigente la Polizia Scientifica, rappresentante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale oltre alle specialità della Polizia di Stato (stradale e ferroviaria e qualche volta polizia di frontiera) e dirigenti delle squadre di calcio”³²¹. Egli ha poi precisato che “Il tavolo tecnico è obbligatorio per le partite di calcio, mentre è facoltativo per le altre manifestazioni e può svolgersi secondo l’importanza dell’evento, che valuta se sottoporre al Questore o al Vicario o meglio all’ufficio di Gabinetto che valuta se sottoporla al Questore, la necessità che si tenga questa riunione in cui sono presi in considerazione gli aspetti organizzativi (ad esempio per le partite di calcio l’ipotetico numero di tifosi che possono giungere da altre città) e poi gli aspetti attinenti alla sicurezza ed all’Ordine Pubblico”³²². Vi è quindi, in tale contesto, la previsione di un confronto con l’organizzatore, che nell’esempio è il dirigente della squadra di calcio e che nel caso di specie era TTP con il sostanziale supporto della Città. Del resto anche la Circolare Gabrielli del 23 maggio era esplicitamente basata sul “collaudato modello organizzativo previsto per le manifestazioni calcistiche”.

Pasquale PIRO è l’unico ad aver riferito -peraltro *de relato*- di un tavolo tecnico che si sarebbe svolto in Questura, sostenendo di aver appreso tale circostanza da MOLLO quando questi, durante il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza, lo aveva contattato telefonicamente per rispondere a una richiesta del rappresentante dei Vigili del Fuoco NEGRONI in merito agli accessi al parcheggio. PIRO ha sostenuto che nell’occasione Michele MOLLO gli aveva assicurato “che al tavolo tecnico che era stato fatto precedentemente con l’organizzazione si era deciso di tenere aperto il parcheggio ...”. Lo stesso PIRO ha chiarito che il tavolo tecnico cui aveva fatto riferimento il capo Gabinetto del Questore non era relativo ad una riunione in Comune bensì “alle riunioni che si svolgono in Questura prima delle manifestazioni tra gli organizzatori ed il Gabinetto della Questura. Le riunioni che si svolgono in Comune ed alle quali partecipano anche delegati della Questura non sono un tavolo tecnico” ed ha aggiunto che il dr. MOLLO aveva fatto “espressamente riferimento all’Ufficio di Gabinetto settore Ordine Pubblico, con il quale si era relazionato l’organizzatore e che ‘in quella sede si era stabilito tutto’”³²³.

Michele MOLLO però, interrogato dal PM, ha negato che si sia svolto il c.d. “tavolo tecnico” spiegando: “questo di regola segue la riunione del Comitato dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, comitato che per questo evento non si tenne per quanto mi consta. Anche se il tavolo tecnico può tenersi a prescindere dal Comitato di cui sopra, in questo caso non si tenne perché per la situazione logistica ed il tipo di evento non vi erano nelle valutazioni di rischio elementi di criticità”³²⁴.

Sembra pertanto potersi concludere per la mancata convocazione di tale tavolo tecnico, a dispetto di quanto in contrario il MOLLO si era poi sentito in dovere di assicurare a Pasquale PIRO. Ed è il caso di sottolineare sin d’ora quanto una tale decisione sia stata davvero improvvida, tenuto conto del quadro di generale confusione ed incertezza delineatosi all’esito della riunione presso il Gabinetto della Sindaca, alla quale, secondo quanto appreso, non era rituale la presenza della Questura e tuttavia era presente l’Ispettore LO PRESTI.

Alberto BONZANO ha, poi, riferito che al tavolo tecnico di cui ora si è detto, che ha una composizione allargata, segue un **tavolo più ristretto**, cui partecipano solo le forze di polizia e

³²¹ cfr. interrogatorio reso da Alberto BONZANO in data 14.11.2017, in file 1019 foliazione p. 447.

³²² cfr. interrogatorio reso da Alberto BONZANO in data 14.11.2017, in file 1019 foliazione p. 448.

³²³ cfr. interrogatorio reso da Pasquale PIRO in data 11.11.2017, in file 821 foliazione pp. 400-401 e 405.

³²⁴ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 294.



neanche di questo incontro tra forze dell'ordine vi è traccia in relazione alla manifestazione del 3 giugno.

Michele MOLLO non ha saputo riferire in merito al c.d. **briefing operativo**, che normalmente si tiene prima della manifestazione, *“trattandosi di una riunione che compete al Dirigente del servizio di OP in piazza”*. Peraltro, secondo il capo di Gabinetto, *“la situazione connessa alla manifestazione di piazza San Carlo poteva anche prescindere dal c.d. briefing in quanto era ben modulata e regolata nell'ordinanza e solamente ove fossero sorti degli imprevisti a quel punto il Dirigente del servizio avrebbe potuto ritenere necessaria la riunione”*³²⁵.

Va per ora precisato che il Dirigente del servizio di ordine pubblico in piazza per tale manifestazione era Alberto BONZANO, il quale ha affermato di essere stato informato dell'incarico solo la sera del 2 giugno, quando aveva ricevuto l'ordinanza del Questore. Egli ha confermato che non si era svolta *“alcuna riunione in Questura né con il Questore né con l'Ufficio Gabinetto. Non si svolse neppure il c.d. “tavolo tecnico” che solitamente si svolge il giorno prima della manifestazione”*.

In occasione dell'evento del 3 giugno BONZANO si era relazionato esclusivamente con il capo di Gabinetto MOLLO al quale la mattina stessa dell'evento aveva chiesto delucidazioni in merito a possibili criticità, in particolare attacchi terroristici, mentre i due non avevano affrontato temi connessi all'organizzazione in quanto BONZANO aveva già svolto le medesime funzioni nel 2015 in occasione della proiezione della partita Juventus-Barcellona ed evidentemente tale esperienza pregressa era stata ritenuta sufficiente. Egli però il 3 giugno non aveva ricevuto né il Piano di Emergenza ed Evacuazione, che non era stato allegato all'ordinanza del Questore, né il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, della cui sussistenza in relazione a quell'evento, a suo dire, non era stato neppure informato³²⁶. Il capo Gabinetto Michele MOLLO ha confermato di non aver discusso con BONZANO alcuna misura: *“Da me Bonzano non ricevette alcuna disposizione, io mi limitai a scrivere l'ordinanza e le disposizioni che lo riguardano sono lì contenute, e specificatamente indicate nei vari punti. Non so se altri gli diedero disposizioni precise”*³²⁷.

Il Prefetto Renato SACCONI ha riferito che non vi è stata, in relazione alla proiezione della finale di Champions League in piazza San Carlo, una *“riunione di coordinamento”*³²⁸ né la convocazione del **Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica** (c.d. CPOSP)³²⁹, organismo presieduto dal Prefetto e composto dal Questore, dal Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia, nonché dai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, oltre che dai sindaci di altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali³³⁰. SACCONI ha sottolineato come non fosse obbligatorio convocare il CPOSP per quell'occasione, aggiungendo che solitamente tale organismo e le riunioni di coordinamento del Comitato provinciale nella composizione prevista dalla L. 121 del 1981³³¹ non

³²⁵ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 294.

³²⁶ cfr. interrogatorio reso da Alberto BONZANO in data 14.11.2017, in file 1019 foliazione p. 449.


³²⁷ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 299.

³²⁸ cfr. quanto riferito dal Renato SACCONI nell'interrogatorio in data 28.12.2017, ove ha chiarito che si tratta di riunioni del Comitato istituito con la L. 121 del 1981, in file 1443 foliazione p. 475 e ss.

³²⁹ cfr. quanto riferito dal Renato SACCONI nell'interrogatorio in data 28.12.2017, ove ha spiegato che *“Il Comitato, come noto, fu disciplinato per la prima volta dalla L. 121 del 1981, che all'art. 20 ne fissava i componenti senza tuttavia specificare quali fossero le sue competenze. Successivamente il d.lgs. 279/1999 ne ampliò la composizione allargandola al Sindaco del capoluogo di provincia e al presidente della Provincia, attribuendo al primo anche il potere di richiedere la convocazione del Comitato, fissando un argomento dell'ordine del giorno”*, in file 1443 foliazione p. 481.

³³⁰ cfr. art. 1 lett. a) del D. Lgs. 279 del 1999, che ha modificato l'art. 20 L. 121 del 1981.

³³¹ che prevedeva *“Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza”*.



si occupano di siffatte manifestazioni. Egli ha sostenuto che *“la valutazione della convocazione di un Comitato provinciale dipende dalla opportunità e dal merito dell’evento e dalle fonti che segnalano l’evento stesso sotto l’aspetto del livello di rischio”*³³² segnalazioni che in relazione a quella manifestazione non vi erano state.

Il Prefetto ha però affermato di aver convocato **il 1.6.2017 una riunione di coordinamento**, che a differenza del CPOSP non prevede la presenza del Sindaco, dove furono prese in considerazione la festa del 2 giugno e la manifestazione del 3 giugno in piazza San Carlo ed ha sostenuto che in quell’occasione chiese *“alle FF.OO. di segnalare quali eventi necessitassero di uno specifico esame in sede di Comitato provinciale, e nessuno in particolar modo il Questore, mi segnalò criticità in ordine alla serata del 3 giugno in piazza San Carlo, assicurando che da parte delle FF.OO. tutti gli sforzi organizzativi erano concentrati su quel particolare evento”*³³³.

In tutti questi passaggi si evidenzia la totale assenza di coordinamento come conseguenza di una precisa scelta. Non c’era chiarezza e non si è cercato di far luce, né si è cercato di comporre le esigenze di organizzatori e forze dell’ordine, ma si è seguito il frettoloso input inferto da coloro che gestivano l’evento in Comune e in TTP.

Anzi, persino alle riunioni tenutesi presso il Gabinetto della Sindaca la presenza dei rappresentanti delle forze di polizia è stata volutamente defilata, per espressa disposizione dei vertici della Questura. Ha infatti riferito Michele MOLLO, a proposito della riunione del 26 maggio in Comune ove erano stati inviati i funzionari TORTA e LO PRESTI: *“Ribadii ai due che per il nostro ufficio era importante acquisire informazioni e soprattutto che si prendesse atto che doveva esservi un concorso nei servizi da parte dell’organizzatore così come disponeva la circolare di cui sopra, di cui fornii una copia al Lo Presti affinché potesse mostrarla nella riunione anche perché questa era indirizzata solo agli organi di polizia ed alle Prefetture e quindi poteva non essere a conoscenza del Comune. Dissi anche che dovevano precisare che cosa faceva la Questura in eventi del genere e li sollecitai a non prendere posizioni che potessero influire sulla scelta dei luoghi; in sostanza non volevo che ci si potesse obiettare che il mio ufficio aveva privilegiato un luogo a discapito di un altro. Dovevano limitarsi a segnalare la necessità di cooperazione ed acquisire le informazioni che potessero far capire quali fossero i luoghi destinati allo svolgimento della manifestazione. Aggiungo che avevo molte perplessità sull’opportunità che il mio ufficio partecipasse a questa riunione in quanto non siamo soliti parteciparvi per non essere coinvolti in scelte che non ci competono. Tuttavia siccome l’organizzazione dell’evento oltre ad essere ancora molto incerta sul numero e sui luoghi di svolgimento era anche arretrata rispetto ai tempi necessari ad organizzare, decisi che sarebbe stata una scelta proficua parteciparvi proprio per acquisire quelle informazioni necessarie e ribadire che a chiunque avesse organizzato sarebbe stato richiesto di cooperare nei servizi che competono al nostro ufficio. Di questa mia scelta ne informai anche il Questore, anche se informalmente, durante un incontro che ebbi con lui nel corridoio. Lo stesso non obiettò nulla ed io gli precisai quali fossero le ragioni per le quali ritenevo opportuno partecipare alla riunione”*³³⁴.


Peraltro non era sfuggita alla Questura l’apprrossimazione con la quale veniva portata avanti la gestione dell’evento da parte degli organizzatori e quanto fosse da questi sottovalutata la sicurezza della manifestazione, né il fatto che l’unica riunione in cui in concreto si era iniziato a parlare di sicurezza non avesse portato alla sufficiente chiarezza in merito alle modalità di allestimento.

MOLLO, infatti, era rimasto sconcertato dell’intera gestione della manifestazione da parte del Comune, dallo stesso definita approssimativa e persino dalle modalità di convocazione della successiva riunione del 31 maggio, quando la Questura era stata avvisata *“con una telefonata dal*

³³² cfr. interrogatorio reso da Renato SACCONI in data 28.12.2017, in file 1443 foliazione p. 481.

³³³ cfr. interrogatorio reso da Renato SACCONI in data 28.12.2017, in file 1443 foliazione p. 482.

³³⁴ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione pp. 292-293.



*contenuto generico che faceva riferimento solamente al luogo e all'ora della riunione senza che vi fosse una precisa indicazione sull'ordine del giorno, sui partecipanti e su quale decisione avrebbe dovuto essere presa. Per questo motivo che ero molto cauto e tenevo un atteggiamento di distacco sulle modalità in cui veniva gestita dal comune la questione relativa all'allestimento dei maxischermi, in quanto **secondo la mia formazione professionale argomenti di tal fatta dovevano essere trattati nell'ambito dei c.d. "tavoli tecnici", dove i partecipanti sanno esattamente di cosa si tratta e chi vi partecipa.** Nel caso in questione tutto era organizzato e gestito, dal mio punto di vista, con una certa approssimazione come dimostra la riunione del 26 maggio nell'ambito della quale, durante lo svolgimento della stessa, fu convocato, come mi riferirono TORTA e LO PRESTI, il dr. MONTAGNESE chiedendogli se fosse disponibile, quale presidente di TTP, a organizzare e gestire la manifestazione"³³⁵.*

Vien da chiedersi se, a fronte di questi straordinari campanelli di allarme, puntualmente colti dai vertici della Questura, non dovesse corrispondere l'adozione di altrettanto straordinarie cautele nell'assicurarsi che fossero adottate tutte le misure necessarie allo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Ed, invece, l'unica reazione dell'organo di Polizia era stata quella di disinteressarsi di quanto accadeva sul fronte dell'organizzazione. Invero, quando, dopo le due riunioni in Comune, Michele MOLLO aveva informato il Questore della risposta di TTP di non poter fornire gli stewards richiesti³³⁶, costui aveva risposto: *"andiamo avanti per quanto di nostra competenza"*³³⁷, decidendo, quindi, di procedere in autonomia, senza alcun altro tentativo di confrontarsi con chi organizzava l'evento.

Quel che interessava alla Questura era la collaborazione degli organizzatori nel fornire personale di rinforzo nella gestione della sicurezza, con ciò intendendo specificamente l'attività di filtraggio e di controllo agli accessi. A fronte della risposta negativa di TTP, già nei giorni precedenti annunciata dal GIORDANA, la Questura non aveva insistito oltre ed aveva provveduto a sopperire con proprio personale e con una richiesta di rinforzi rivolta alla Prefettura.

Il capo di Gabinetto MOLLO ha chiarito tale posizione ed ha spiegato le ragioni per le quali a suo avviso non sussistevano le condizioni affinché il Questore esercitasse il potere di vietare l'evento, sottolineando come la circolare Gabrielli del 23 maggio 2017 prescriveva la necessità di collaborazione da parte degli organizzatori delle manifestazioni, senza tuttavia indicare sanzioni ed ha inoltre rilevato che *"qualora il Questore avesse ritenuto che la conseguenza del rifiuto di TTP fosse la sanzione prevista dall'art. 18 TULPS, avrebbe dovuto ritenere che il mancato contributo alle misure pianificate con un concorso del privato nella gestione della sicurezza, determinava motivi di ordine pubblico. Io non so se il Questore abbia comunicato con altre entità istituzionali il contenuto della risposta di TTP e intendo Prefetto o Ministero. Vi era sicuramente anche una questione di opportunità, a due giorni dall'evento ed è proprio per questo motivo che è stato elevato il livello di sicurezza, anche se rapportato al servizio che fu predisposto due anni prima per analoga manifestazione, portando il numero degli appartenenti ai reparti inquadrati da 30 a 120 operatori e disponendo che le forze territoriale fossero 45 operatori. Queste ultime servirono per*

³³⁵ cfr. sit rese da Michele MOLLO in data 4.10.2017, in file 815 foliazione p. 316.

³³⁶ Il Questore SANNA ha confermato di essere stato informato del diniego di collaborazione dell'organizzazione: *"il dott. MOLLO mi parlò della risposta fornita da TTP alla nostra richiesta e forse l'ho anche letta e comunque conoscevo già la posizione che TTP avrebbe assunto anche prima che arrivasse la lettera. Fu MOLLO a dirmi infatti che a livello organizzativo tergiversavano e non prendevano una posizione chiara facendo intendere che non avrebbero dato gli stewards da noi richiesti"*, in file 822 foliazione p. 452.

³³⁷ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 295.



*coprire nei due turni i 5 accessi ai quali TTP non forniva un contributo partecipativo al controllo*³³⁸.

Risulta, infatti, dagli atti che il primo giugno la Prefettura aveva inviato una richiesta di rinforzi al Ministero dell'Interno al fine di ottenere aliquote di supporto da impiegare nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2017 e, con specifico riferimento a sabato 3 giugno, erano state chieste in totale 170 unità in più, di cui 100 da destinare in piazza San Carlo, per i servizi di ordine pubblico connessi all'allestimento dei maxischermi nella predetta piazza e al parco Dora per la proiezione della finale di Champions League, specificando che *"in entrambe le strutture è prevista l'affluenza di migliaia di persone che potranno accedere alle aree dedicate alla visione dell'evento, unicamente attraverso i varchi presidiati dalle Forze dell'Ordine"*³³⁹.

Il Prefetto SACCONI, a differenza del Questore³⁴⁰, non ha messo in correlazione la richiesta di rinforzi con la mancata collaborazione da parte di TTP: *"La nota del 1 giugno 2017 con la quale richiedo i rinforzi non è da mettere in relazione alla mancata disponibilità dell'organizzatore a fornire gli stewards, anche perché questa fu, probabilmente, predisposta nei giorni precedenti il 1 giugno, ovviamente, sulla base anche di una istruttoria che prendeva in considerazione tutta una serie di eventi che dovevano svolgersi"*³⁴¹. Egli anzi ha assicurato di non aver saputo nulla della nota inviata da TTP alla Questura ed ha affermato che il Questore non ne fece cenno neppure alla riunione di coordinamento in Prefettura del 1.6.2017, anche se non ha escluso che SANNA, che aveva visto in occasione della festa del 2 giugno, gli avesse *"accennato genericamente a difficoltà organizzative che doveva superare con gli organizzatori"*³⁴². Che l'ulteriore dotazione ministeriale fosse già prevista da parte della Prefettura, a prescindere dalla mancata collaborazione di TTP, sembra trovare conferma nel fatto che anche per la proiezione della finale di Champions League disputata il 6.6.2015 erano stati chiesti rinforzi, anche se la Prefettura in tale occasione aveva indicato la necessità di 40 unità, ottenendone 20³⁴³. Per l'evento del 3.6.2017, invece, erano stati inviati 80 ulteriori dipendenti dei 100 richiesti³⁴⁴.

Sebbene la circostanza non abbia particolare rilievo in quanto con l'ulteriore dotazione il Questore aveva comunque sopperito alle esigenze di personale per il filtraggio, trovando quindi soluzione al problema, va rilevato come l'indicazione nella richiesta di rinforzi inviata al Ministero dal Prefetto si legga espressamente: *"In entrambe le strutture è prevista l'affluenza di migliaia di persone che*

³³⁸ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 295.

³³⁹ cfr. "Richiesta rinforzi" inviata in data 1.6.2017 dalla Prefettura di Torino al Ministero dell'Interno, in file 1443 foliazione p. 486 e ss.

³⁴⁰ cfr. quanto dichiarato da Angelo SANNA nell'interrogatorio reso in data 22.11.2017: *"Relativamente alla problematica degli stewards che TTP a nostra richiesta di posizionare ai varchi ci disse di non poter disporre, il problema da me fu superato disponendo che il servizio fosse potenziato dalla polizia e dai CC, disponendo anche il trasferimento a Torino di 50 uomini che svolgevano servizio nel dispositivo di sicurezza del cantiere TAV di Chiomonte per la manifestazione assumendomi una "bella responsabilità" alleggerendo un servizio di sicurezza su un obiettivo sensibile"*, in file 822 foliazione p. 448.

³⁴¹ cfr. interrogatorio reso da Renato SACCONI in data 28.12.2017, in file 1443 foliazione p. 483.

³⁴² cfr. interrogatorio reso da Renato SACCONI in data 28.12.2017, in file 1443 foliazione p. 483.

³⁴³ cfr. "Richiesta rinforzi" inviata in data 3.6.2015 dalla Prefettura di Torino al Ministero dell'Interno, in file 1443 foliazione p. 493 e ss.

³⁴⁴ cfr. quanto affermato da Renato SACCONI nell'interrogatorio reso in data 28.12.2017: *"Delle 100 unità richieste ne furono concesse 80, come solitamente accade tant'è che per la partita del 2015 delle 40 richieste ne furono concesse 20, mentre per il Capodanno 2017 a fronte di una richiesta di 70 unità ne furono concesse 50"*, in file 1443 foliazione p. 482; egli ha prodotto le relative note del Ministero dell'Interno con le quali venivano concessi i rinforzi. Due di queste riportano la data del 2.6.2017 ma solo una, che indica 50 unità di rinforzo, risulta leggibile, in file 1443 foliazione p. 490.



*potranno accedere alle aree dedicate alla visione dell'evento, unicamente attraverso varchi presidiati dalle Forze dell'Ordine*³⁴⁵.

Così la Questura, dopo il rifiuto degli stewards, non aveva prestato attenzione più di tanto all'operato degli organizzatori e MOLLO non aveva dato il minimo peso al fatto di non avere neppure la disponibilità, al momento della predisposizione dell'ordinanza questorile, di una copia del PEE redatto dal BERTOLETTI. Né alcuno si era preoccupato del fatto che il LO PRESTI, unico soggetto che per la Questura aveva partecipato alla riunione del 31 maggio in Comune, fosse assente il giorno di festa del 2 giugno e sarebbe stato in ferie il 3 giugno, giorno dell'evento: tanto che il medesimo non aveva neppure verificato quanto BERTOLETTI gli aveva inviato via mail la sera del 1 giugno.

Pare pertanto frutto di grave negligenza non avere per un verso assicurato un coordinamento innanzitutto interno, con una circolazione delle informazioni nell'ambito della Questura stessa, ove invece nessuno aveva un quadro complessivo della situazione; e, per altro verso, non aver promosso un'occasione di confronto con gli organizzatori per acquisire con chiarezza le necessarie informazioni in merito all'allestimento predisposto.

La prima e più grave conseguenza, sul piano pratico, di tale indifferenza per le modalità dell'allestimento approntato dagli organizzatori è stata la confusione ed il fraintendimento che hanno fatto confluire in piazza San Carlo una quantità enorme di transenne, quelle transenne che si sono poi rivelate delle vere e proprie trappole nei momenti cruciali dell'esodo in emergenza della folla assiepata nella piazza.

Ha dichiarato in proposito il capo di Gabinetto MOLLO *“secondo il mio punto di vista e alla luce del contenuto della missiva 1 giugno di TTP dove si diceva che non avrebbero predisposto servizio di stewards, le transenne posizionate tra via Santa Teresa e via Maria Vittoria come indicato nella planimetria inviata da TTP non dovevano e non avrebbero dovuto esserci perché se mi si dice che non si hanno le persone da poter posizionare in corrispondenza delle transenne ma solamente a protezione del maxi schermo, significa che non puoi posizionare le transenne secondo le indicazioni contenute in quella planimetria. A riprova di quanto asserisco riferisco che il 31 maggio, con una missiva indirizzata all'amministrazione comunale e ai vari altri enti (allegato n. 3), al punto 3 richiedevo al responsabile del settore acquisiti del comune un numero adeguato di transenne da collocare in corrispondenza di quei sei accessi di cui sopra abbiamo fatto riferimento e cioè via Santa Teresa/San Carlo, via Roma/San Carlo (lato piazza Castello), via Maria Vittoria /San Carlo, via Alfieri /San Carlo, via Roma/ piazza CLN, via Giolitti/ piazza San Carlo, oltre al collocamento dei dispositivi stradali di dissuasione. Tale lettera fu scritta quando ormai era chiaro per me che TTP non avrebbe potuto fare fronte alle nostre richieste per gli stewards e che quindi per quanto concerne il controllo ai punti di accesso avremmo dovuto gestirlo direttamente noi come questura secondo i termini di cui ho sempre detto*³⁴⁶. Gli stewards erano necessari, si è detto, per effettuare controlli ai varchi. Tali varchi, secondo quanto emerso dal confronto del 31 maggio presso l'ufficio del capo di Gabinetto della Sindaca, sarebbero stati realizzati con transenne del tipo di quelle utilizzate per la *Turin maraton*.

Uno dei problemi più rilevanti è nato proprio a causa dell'inefficace comunicazione in occasione della riunione del 31 maggio in ordine al posizionamento delle transenne. Infatti pare evidente che la Questura intendesse realizzare solo dei varchi per il filtraggio delle persone che accedevano alla piazza per assistere alla proiezione della finale, mentre BERTOLETTI aveva inteso che la Questura

³⁴⁵ cfr. “Richiesta rinforzi” inviata in data 3.6.2015 dal Prefetto al Ministero, in file 1443 foliazione p. 488 e ss.

³⁴⁶ cfr. sit rese da Michele MOLLO in data 4.10.2017, in file 815 foliazione p. 317.



chiedesse un confinamento dell'intera piazza ed ha affermato di aver proposto una via di mezzo, lasciando la zona sud priva di transenne e limitandosi a chiudere la zona nord³⁴⁷.

Non è però emerso chiaramente come sia nato, in quella sede, l'equivoco. I soggetti, presenti a quella riunione, dei quali sono già state riportate le dichiarazioni sul punto non lo spiegano. Si può alle loro dichiarazioni aggiungere quella di Mauro ROSSO, che era particolarmente interessato al tema che lo concerneva direttamente in quanto era lui a gestire il servizio Economato, il quale ha dichiarato: *“Nella riunione del 31 maggio 2017 io non sapevo che la questura di Torino aveva dato disposizione di transennare quanto indicato al punto 3 della nota dell'ufficio di gabinetto della Questura di Torino”*³⁴⁸, perché in quella sede detta nota non mi venne mostrata. La richiesta pervenne al mio ufficio il giorno dopo e sulla base della stessa io diedi disposizione che 12 transenne fossero posizionate nei punti indicati dalla Questura come risulta dalla bolla 176³⁴⁹. A sua volta Denise SCIASCIA ha sostenuto: *“durante la riunione sentii che i vari rappresentanti delle Polizie parlavano della necessità di controllare gli accessi, di perimetrare la piazza, e di chiudere le vie di accesso al traffico veicolare già dal mattino. La Città, non ricordo se Rosso o Bobbio, disse che vi era impossibilità a procedere al totale transennamento della piazza per indisponibilità di transenne sufficienti”*³⁵⁰. Sebbene la SCIASCIA abbia in più occasioni riportato circostanze che non coincidono con il quadro offerto dall'intersecarsi degli altri elementi di prova, si può certamente ritenere che se anche l'indicazione della perimetrazione della piazza non sia stata perorata dal LO PRESTI, quest'ultimo non aveva fornito le chiare indicazioni in merito al transennamento che sono invece confluite nella nota della Questura del 31 maggio e nell'ordinanza del 2 giugno. A riprova di ciò pare utile riportare nuovamente quanto riferito sul punto da Mauro AGAGLIATI, anch'egli presente alla riunione del 31 maggio: *“Il rappresentante della questura richiedeva che la piazza fosse transennata e che si creassero dei varchi per controllare l'accesso delle persone attraverso degli stewards. Quello che mi colpì alla fine della riunione, è che dopo tanto parlare non si capiva ancora quale dovesse essere il numero delle transenne e dove dovessero essere posizionate, così come quanti fossero gli stewards necessari da posizionare ai varchi”*³⁵¹.

Del resto anche Franco NEGRONI, rappresentante dei Vigili del Fuoco nell'ambito della CPV, ha confermato che era convinzione di BERTOLETTI che il transennamento sul lato della piazza San Carlo tra via Santa Teresa e via Maria Vittoria, che chiudeva tutta la piazza in quel punto, fosse stato richiesto dalla Questura per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico³⁵².

Non è escluso che il convincimento di BERTOLETTI -che non ha mai ricevuto l'ordinanza questorile o la nota pervenuta al Rosso³⁵³- sia stato indotto anche dal fatto che la chiusura della piazza alla confluenza delle vie Santa Teresa e Maria Vittoria avrebbe lasciato scoperti gli accessi alla piazza dalle due gallerie che sboccano sul lato nord, in contrasto con le informazioni variamente circolate nel corso della riunione del 31 maggio che, per quanto generiche ed imprecise, segnalavano la necessità per le forze dell'ordine di filtrare tutti gli accessi alla piazza.

Va in ogni caso rilevato come non vi fosse alcun interesse per l'organizzazione e per BERTOLETTI di posizionare le transenne sul lato nord se non quello di assecondare le esigenze

³⁴⁷ cfr. spontanee dichiarazioni rese da Enrico BERTOLETTI all'udienza dell'11.11.2020, pag. 7.

³⁴⁸ si tratta dei 6 sbocchi alla piazza delle strade che vi confluiscono: Via Roma, a nord e a sud; via Alfieri, via Giolitti; via Santa Teresa; via Maria Vittoria.


³⁴⁹ cfr. sit rese da Mauro ROSSO in data 20.7.2017, in file 1022 foliazione p. 396.

³⁵⁰ cfr. sit rese da Denise SCIASCIA in data 7.9.2017, in file 1021 foliazione p. 373.

³⁵¹ cfr. sit rese da Mauro AGAGLIATI in data 19.9.2017, in file 1022 foliazione p. 446.

³⁵² cfr. interrogatorio reso da Franco NEGRONI in data 30.11.2017, in file 819 foliazione p. 382.

³⁵³ Va segnalato che contestualmente alla richiesta di collaborazione con un congruo numero di stewards, la Questura aveva indicato a TTP dove intendeva collocare i varchi. Peraltro è presumibile che tale lettera non sia mai pervenuta a BERTOLETTI, giacché come si è visto i vertici dell'ente e della Città si sono concentrati sul tema degli stewards.



della Questura³⁵⁴. E questa circostanza avrebbe dovuto apparire evidente a tutti i soggetti che hanno esaminato quella collocazione visionando il PEE, la maggior parte dei quali ha inteso, infatti, che fosse frutto della trasposizione nel progetto della volontà della Questura. Ma tale riflessione potevano farla anche PIRO in sede di CPV ed il Questore stesso, quando ha visto quella insolita modalità di transennamento. Infatti l'organizzazione in un evento come quello in cui l'ingresso è gratuito e non vi è necessità di presentare alcun biglietto non ha alcuna necessità di transennare se non, appunto, il palco o i monumenti. Le transenne sono elementi che notoriamente creano difficoltà nella progettazione dell'esodo ma consentono un più ordinato incanalamento oltre che il filtraggio. Pare davvero singolare che nessuno della Questura, pur sapendo o dovendo sapere che non era interesse di ordine pubblico transennare la piazza in quel modo, abbia sondato le ragioni per le quali il transennamento fosse stato predisposto con quelle modalità. Si sarebbe scoperto subito l'equivoco e sarebbe notevolmente diminuito il rischio del verificarsi degli eventi successivi.

Va aggiunto che l'allestimento della piazza previsto nel PEE progettato da BERTOLETTI non doveva essere ignoto alla Questura. All'ordinanza del Questore, infatti, è allegata a pag. 2 copia della piantina redatta da BERTOLETTI per il PEE.

Michele MOLLO, che ha predisposto quell'ordinanza, ha affermato: *“Per quanto riguarda la planimetria che compare alla pag. 2 dell'ordinanza, a mio giudizio questa non indica un transennamento nel punto di piazza San Carlo fra via Santa Teresa e Via Maria Vittoria, bensì solo dove sarebbe stato posizionato il maxi schermo e le protezioni che sarebbero state messe a tutela di questo. Inoltre guardando la legenda l'indicazione dei trattini indicati come transenne modulari a mio avviso sono solo in corrispondenza del maxi schermo e non del lato piazza san Carlo sopra indicato. Prendo atto solo ora che in quel punto furono posizionate transenne nei modi che mi sono stati indicati e che le transenne erano fra loro agganciate e che non vi era personale preposto ad una immediata rimozione. Il dr. Bonzano non mi comunicò la presenza in quel punto delle transenne. Voglio precisare che per quanto concerne il transennamento di protezione e filtraggio, per noi valevano le disposizioni indicate alla pagina 3 dell'ordinanza, e mai nessuno dell'organizzazione ci comunicò che questo transennamento differiva da quanto da loro predisposto su una planimetria che tra l'altro presenta elementi di incomprensibilità e poca chiarezza soprattutto se confrontata con quella prodotta dall'organizzazione di Parco Dora, dove è chiaramente indicato e comprensibile quale è il transennamento dell'area.*

*Alla contestazione che sarebbe stato necessario, proprio in base a questa osservazione, richiedere all'organizzatore di piazza San Carlo delucidazioni e chiarimenti ed acquisire il piano di sicurezza ed evacuazione che precisava dettagliatamente come sarebbe stato il posizionamento delle transenne, quali le vie d'accesso e di fuga, dati che furono presi in considerazione dalla CPV che proprio sulla base di questi ritenne che un afflusso di 40.000 persone nella piazza era proporzionato alle vie di fuga, rispondo: nessuno ci inviò il piano di sicurezza ed emergenza e che quell'indicazione di massima contenuta nell'unica piantina che ci fu trasmessa non so quando e con che modalità, o meglio, con un email a Lo Presti, non contiene punti di chiarezza da far comprendere che le transenne sarebbero state posizionate nei modi e punti sopra indicati”*³⁵⁵.

Ancora una volta viene spontaneo osservare che la piantina allegata all'ordinanza avrebbe meritato una maggiore attenzione e che, comunque, sarebbe bastato un confronto e forse anche solo una telefonata in un contesto di collaborazione per chiarire l'equivoco che tanta parte ha avuto nel determinismo dell'evento.

³⁵⁴ cfr. memoriale depositato il 28.5.2018 a firma di Enrico BERTOLETTI ove l'imputato dichiara: *“solo dalla lettura degli atti ho appreso che il Questore aveva previsto un diverso lay out dei varchi d'accesso, circostanza che, ove a mia conoscenza, avrebbe semplificato di gran lunga il progetto”*.

³⁵⁵ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione pp. 297-298.



In questa generale cornice che dà conto del grave difetto di coordinamento tra le forze messe in campo si inseriscono le condotte specificamente contestate in imputazione al Questore SANNA che occorre qui esaminare.

Il primo addebito a lui attribuito è quello di non aver valutato che l'afflusso di pubblico fosse congruente con le dimensioni della piazza e con le modalità di allestimento e che le vie di esodo fossero idonee e praticabili. Nel formulare tali rilievi la pubblica accusa ha sottolineato come SANNA, essendosi recato in piazza alle 18, aveva visto che il transennamento era differente da come previsto dalla Questura.

Inoltre è contestato al Questore di non aver disposto, dopo aver ricevuto la lettera di TTP che rifiutava di fornire la collaborazione richiesta, che la manifestazione non avesse luogo in quanto TTP era tenuta a prestare tale collaborazione ed inoltre non aveva neppure il personale per rimuovere le transenne previsto nel PEE dal proprio professionista.

Ulteriore addebito è costituito dal non aver tenuto conto, nella propria ordinanza ex art. 37 DPR 782 del 1985, che a nord vi erano i pilastri che non consentivano un'agevole rimozione delle transenne, per cui non si poteva ritenere che tali vie d'uscita fossero libere da impedimenti, come prescritto dalla normativa sulla sicurezza dei pubblici spettacoli.

E' stato poi rimproverato al Questore di non aver sollecitato l'emissione della cd. ordinanza antivetro presso la Sindaca o, in caso di inerzia di questa, presso il Prefetto ed, infine, l'aver omesso di disporre la chiusura del parcheggio sottostante la piazza San Carlo per tutta la durata della manifestazione o, quantomeno, di disporre un presidio degli accessi, al fine di evitare che da lì venissero introdotti contenitori di vetro.


Ebbene, in tutte le contestazioni sopra descritte a profili di sicurezza a tutela dell'ordine e della sicurezza, c.d. *security*, si sovrappongono profili attinenti alla sicurezza a tutela dell'incolumità delle persone, c.d. *safety*³⁵⁶. La prima, la *security*, va intesa come protezione da criminalità, terrorismo o comunque da soggetti ritenuti portatori di rischio per i cittadini, mentre la *safety* riguarda la tutela dell'incolumità delle persone volta a prevenire gli infortuni rispetto ai possibili contesti di rischio di natura dolosa, colposa o anche meramente accidentale.

La difesa di Angelo SANNA si è principalmente fondata su questa distinzione, mirando a dimostrare che i drammatici eventi accaduti in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 non sono rapportabili a criticità connesse con la gestione della *security*, che si sostiene essere l'unico aspetto di competenza delle forze di polizia.

Si è fatto notare che, come precisato dal capo della Polizia Gabrielli, l'ordinanza ex art. 37 del DPR n. 782 del 1985 non è preposta "*alla sorveglianza delle condizioni di safety individuate dalla legge o dalle Commissioni, se non nei casi normativamente prefissati: si pensi alla vigilanza sul funzionamento delle uscite di sicurezza stabilita dall'art. 145 del RD n. 635 del 1940*". La stessa ha piuttosto ad oggetto "*la predisposizione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine pubblico*"³⁵⁷. Secondo quanto riferito da Gabrielli, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, c.d. CPOSP è il "luogo" dove è possibile sviluppare un'analisi delle pianificazioni di *security* e di quelle di *safety*, al fine di realizzare un sistema integrato. Il predetto Comitato formula un parere non obbligatorio e non vincolante che viene inviato al Comune e,

³⁵⁶ Nel già menzionato Rapporto Bellomo, nel tradurre i termini *security* e *safety* rispettivamente come sicurezza-protezione e sicurezza-fisica, si sottolinea come a differenza dell'italiano che ha un unico termine per indicare la "sicurezza" nella lingua inglese vi siano due vocaboli diversi che esprimono in modo chiaro le distinte connotazioni della parola sicurezza nella nostra lingua.

³⁵⁷ cfr. informazioni rese al difensore ex art. 391bis cpp da Franco GABRIELLI in data 22.10.2019, depositato all'udienza del 10.12.2019, p. 4.



quando è presente, alla Commissione di Vigilanza proprio al fine di sollecitare i loro poteri (rispettivamente autorizzatorio e conformativo delle condizioni di svolgimento dello spettacolo). Gabrielli ha precisato che il potere di convocare il CPOSP, ai sensi dell'art. 20 L. n. 121 del 1981, è del Prefetto e che tale regola soffre un'unica deroga, in quanto il Prefetto è vincolato a convocare il Comitato qualora richiesto dal Sindaco del Capoluogo di Provincia.

Pare peraltro di particolare interesse quanto parimenti precisato dallo stesso Gabrielli, con riferimento alla clausola finale della Circolare dallo stesso emanata il 7.6.2017 proprio in seguito ai fatti del 3.6.2017 a Torino, in cui si afferma che *“mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety”*. Il capo della Polizia, in merito a tale disposizione da lui stesso impartita, ha evidenziato come l'esigenza che sussistano tutte le necessarie **garanzie di safety e security integrate non sia un'indicazione innovativa**, bensì *“una sottolineatura volta a richiamare l'attenzione sui processi valutativi che i diversi stakeholder istituzionali sono chiamati a svolgere”*. Egli ha anche opportunamente osservato *“come non sia sempre possibile tracciare una linea di demarcazione netta e rigida. Esistono misure, infatti, che possono essere disposte sia per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza, sia per esigenze di tutela dell'incolumità pubblica. Spesso, dunque, la riconducibilità di una data predisposizione al contesto della security ovvero a quello della safety dipende dall'interesse pubblico per il cui perseguimento essa è disposta”*³⁵⁸.

Proprio questa contiguità, quando non sovrapposizione, tra i due aspetti di tutela rende evidente la necessità di stretta collaborazione tra i soggetti che se ne occupano. In altri termini, come si desume dalle parole del capo della Polizia, vige ora e parimenti vige all'epoca dei fatti per i quali si procede il principio per cui, a prescindere dal soggetto cui compete la tutela della *safety* -che ben può essere primariamente ricondotta alla responsabilità dell'organizzatore e degli organi che autorizzano la manifestazione- le misure di *safety* devono essere necessariamente integrate e coordinate con quelle di *security*. Pertanto la Questura, ove sia chiamata ad operare per garantire la sicurezza di una manifestazione, non può disinteressarsi degli aspetti di sicurezza che possono avere un impatto sulla pubblica incolumità. A riprova di ciò, oltre al generale obbligo sancito dall'art. 148 del Regolamento attuativo del TULPS, che assegna proprio agli agenti di pubblica sicurezza il compito di sorvegliare che tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo siano, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, o comunque facilmente agibili come prescritto dall'art. 145 del medesimo R.D., si evidenzia come in molte occasioni, nell'ambito del presente procedimento, si possa constatare un'attività delle forze dell'ordine preordinata alla tutela della pubblica incolumità: se ne preoccupano gli operanti presenti in piazza quando prima dell'inizio della partita verificano che un'ambulanza è passata senza problemi e, quindi, è assicurata la via predisposta per l'accesso dei mezzi di soccorso, ovvero quando si preoccupano di predisporre delle vie di fuga dopo l'inizio della partita; ne parla lo stesso Ufficio di Gabinetto della Questura nella missiva inviata all'Amministrazione comunale e per conoscenza, a TTP, il 29.5.2017 chiedendo di concordare con gli organizzatori, oltre alle adeguate misure di protezione fissa al fine di disciplinare i flussi d'accesso e ad un adeguato numero di stewards, anche *“adeguata protezione dei monumenti e dei luoghi che potrebbero essere interessati dall'indebito posizionamento di persone a tutela della pubblica incolumità (es. efficace recinzione del Monumento al Duca Emanuele Filiberto in piazza San Carlo)”*³⁵⁹; un altro cenno, sempre dell'ufficio di Gabinetto della Questura, si rinviene nell'ordinanza 1678/17, quando si chiede la fornitura di transenne *“per creare un'area di sicurezza*

³⁵⁸ cfr. informazioni rese al difensore ex art. 391bis cpp da Franco GABRIELLI in data 22.10.2019, depositato all'udienza del 10.12.2019, pp. 7 e 10.

³⁵⁹ cfr. nota inviata dalla Questura in data 29.5.2017, in file 815 foliazione pp. 320-321.



a protezione della zona e per le operazioni di filtraggio” in quanto la creazione di un’area di sicurezza a protezione della zona sembra essere dettata anche da esigenze di *safety*; e parimenti la “rimozione o messa in sicurezza di dehors, fioriere panchine ed altri arredi mobili” va ricondotta alla tutela di esigenze di *safety*. Così come pare certamente da ascrivere alla tutela di esigenze di *safety* la richiesta insistente, da parte degli operanti di polizia sulla piazza, di intervento dell’Amiat per la raccolta dei cumuli di bottiglie di vetro. Si tratta, ancora una volta, di situazioni nelle quali la forza pubblica si occupa della tutela della pubblica incolumità o di aspetti in cui tale esigenza è interconnessa a quella di *security* in modo da essere con essa inscindibile.

In tali casi non si può prescindere da una valutazione complessiva dei problemi posti dalla tutela della sicurezza in tutte le sue connotazioni.

Del resto la Questura di Torino ha mostrato di prestare attenzione alla pubblica incolumità in numerosissimi contesti, come è rilevabile dalla lettura delle ordinanze emanate negli ultimi anni ed acquisite in copia agli atti. A titolo esemplificativo si richiamano le indicazioni fornite nell’ordinanza n. 853/17 emessa in occasione di una gara podistica, ove il Questore raccomanda in particolare al responsabile dei servizi “*di porre in essere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, in relazione al numeroso afflusso di pubblico*”³⁶⁰, ovvero l’ordinanza emanata dalla Questura quale seguito ed integrazione della più volte richiamata ordinanza 1678 del 2.6.2017, ove ci si preoccupa di gestire l’esuberanza dei tifosi in caso di vittoria della Champions League da parte della Juventus. In tale contesto il Questore raccomanda “*di adottare le opportune misure per prevenire turbative, nonché per reprimere ogni attività capace di creare situazioni di disordine e minaccia all’incolumità pubblica*”³⁶¹.

E’ agevole immaginare che - come puntualmente prescritto dal capo della Polizia- le modalità più opportune per garantire che sia soddisfatta la menzionata esigenza di integrazione siano costituite dal confronto tra tutti i soggetti -tra i quali senz’altro anche la Questura- che curano i diversi aspetti della manifestazione e che siano in grado di evidenziare le diverse esigenze connesse alla stessa, con la finalità di conciliarle senza sacrificarne alcuna. Ed è chiaro che, anche alla luce delle disposizioni di cui si dato atto, l’onere di sollecitare e rendere possibile questo confronto gravi su tutti gli attori coinvolti, soprattutto laddove determinate misure, volte alla tutela della *security*, abbiano un evidente impatto anche sulla *safety* perché la mancanza di coordinamento rischia di non offrire le necessarie garanzie, a fronte di soluzioni in concreto scoordinate dei diversi soggetti.

Dalla ricostruzione dei fatti sopra riportata si apprezza in modo evidente quanto il difetto di coordinamento abbia condizionato, nel caso concreto, le modalità di allestimento e come, per converso, un problema di notevole rilievo quale la disposizione in piazza di transenne prive di qualunque utilità, ma fonte di grave pericolo, avrebbe potuto essere evitato se vi fosse stato il tempo di focalizzarlo in uno dei tanti contesti all’uopo deputati, ma non utilizzati perché ritenuti superflui nel caso di specie.

La confusione generata dalla mancanza di coordinamento ha fatto sì che in piazza il 3 giugno gli allestimenti siano stati realizzati in parte come previsti da BERTOLETTI nel PEE ed in parte sulla base di indicazioni fornite dalla Questura nell’ordinanza del 2 giugno. Si è visto altresì come alcune delle prescrizioni del PEE, a prescindere dagli ulteriori interventi della Questura, non siano state osservate, ad esempio le transenne sul lato nord sono state collocate in modo che, dirigendosi verso piazza Castello, le stesse precedessero i pilastri di pietra anziché essere collocate oltre i medesimi. Altre previsioni del PEE sono state modificate la sera stessa dell’evento, talune con il concorso dello stesso BERTOLETTI il quale pare abbia, su sollecitazione di RINALDI, rinforzato le

³⁶⁰ cfr. ordinanza n. 853/17 emanata dalla Questura di Torino il 25.3.2017, in file 915 foliazione p. 196

³⁶¹ cfr. ordinanza n. 1682/17 emanata dalla Questura di Torino il 3.6.2017, in file 915 foliazione p. 296.



protezioni intorno al maxischermo collocando un'ulteriore serie di transenne collegate tra loro a triangolo.

Anche la Questura, del resto, ha influito sul concreto allestimento delle transenne in piazza, disponendole in modo difforme da quanto previsto nell'ordinanza del Questore e in un punto in cui secondo il PEE non andavano collocate. Alberto BONZANO ha infatti spiegato di aver fatto disporre obliquamente le transenne in corrispondenza dei varchi di accesso di Via Alfieri e Via Giolitti per impedire l'afflusso dalla piazza CLN: *"Se non avessi predisposto le transenne in maniera obliqua, avrei dovuto richiedere altre transenne posizionandole ad angolo retto rispetto a quelle posizionate in via Alfieri e Via Giolitti, per creare lo sbarramento dalla piazza Cln. Così facendo con le transenne a mia disposizione ritenni quindi di avere risolto il problema"*³⁶².

Secondo quanto riferito dal capo di Gabinetto MOLLO la possibilità di adeguare l'allestimento disposto in ordinanza al caso concreto era prevista nell'ordinanza stessa. Egli ha infatti chiarito che *"Nell'ordinanza viene data indicazione di massima sul posizionamento delle transenne, lasciando al Dirigente del servizio di OP la valutazione su dove effettivamente posizionarle, a seconda delle necessità concrete che riscontri sul luogo"*³⁶³ ed ha a tal fine richiamato le pagine 5, 11 e 12 dell'ordinanza che non paiono, però, conferire espressamente al Dirigente tale facoltà, che pure pare ragionevole.

Per concludere in merito al posizionamento delle transenne il Questore SANNA, nell'affrontare il tema il collocamento delle transenne poste su tutto il lato nord di piazza San Carlo in palese difformità con quanto prescritto nella propria ordinanza, ha ribadito la distinzione tra *safety* e *security*, affermando: *"Sul posizionamento delle transenne che furono sistemate in modo difforme rispetto a quanto era disposto nell'ordinanza 1678, nel momento in cui il dott. Bonzano, da me richiesto, risponde che l'allocazione delle stesse nei punti che sono stati valutati e approvati dalla CPV non gli crea problemi per la sicurezza dell'ordine pubblico, il Questore, quindi io, non ha necessità né il dovere di negare la sistemazione in quei termini. E ciò vale anche se la piazza è completamente transennata o comunque tale da essere recintata. Se il funzionario che è in piazza ritiene che questo posizionamento gli consenta di controllare adeguatamente i varchi e anche per impedire ingressi abusivi e non controllati, la manifestazione può svolgersi ugualmente"*³⁶⁴.

Va, però, rilevato in proposito che tale impostazione sconta non solo i limiti sopra indicati in ordine alla distinzione tra *safety* e *security* che, come rimarcato dallo stesso capo della Polizia Gabrielli, sono aspetti che non possono essere disgiunti, ma non considera neanche l'ipotesi che, proprio a causa di un problema di *security*, ci si debba confrontare con l'eventuale necessità di una rapida evacuazione della piazza. Se tale prospettiva fosse stata tenuta presente da coloro che nell'ambito della Questura si stavano occupando di predisporre il servizio d'ordine pubblico per quell'evento, l'esigenza di un reale ed effettivo coordinamento ne sarebbe naturalmente conseguita. Invece nel caso di specie si è visto come sia nato un rilevante equivoco proprio a causa del mancato coordinamento che ha portato i tutori della *safety* a realizzare un allestimento rispettoso di un'esigenza di *security* che non era stata correttamente comunicata né esattamente recepita.

Inoltre la Questura doveva porsi il problema di come fosse stata concretamente transennata la piazza e non poteva disinteressarsene perché per la manifestazione del 3 giugno le transenne erano state collocate in piazza proprio per rispondere ad una specifica richiesta delle forze dell'ordine e - al netto del mancato coordinamento su tale allestimento- non avevano altra finalità che quella di agevolare il compito di controllo e filtraggio dei flussi di spettatori che convergevano nel luogo della manifestazione.

³⁶² cfr. interrogatorio reso da Alberto BONZANO in data 14.11.2017, in file 1019 foliazione pp. 450-451.

³⁶³ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 297.

³⁶⁴ cfr. interrogatorio reso da Angelo SANNA in data 22.11.2017, in file 822 foliazione p. 448.



Appare dunque evidente come tale richiesta della Questura, oltre ad essere corredata delle precise indicazioni dei punti di allocazione idonee a consentire al personale del Comune di provvedere alla loro sistemazione, dovesse altresì trovare una composizione nel PEE, che avrebbe dovuto necessariamente tenere conto della presenza di tali ingombri ai varchi di accesso, per gran parte coincidenti con le vie di fuga. D'altro lato, era parimenti importante che le forze dell'ordine fossero a conoscenza delle modalità con cui era stato risolto nel piano redatto dagli organizzatori il problema dell'evacuazione della piazza in caso di emergenza. Con tale tema la Questura non poteva evitare di confrontarsi, essendo evidente che anche la più accurata attività di prevenzione non avrebbe potuto garantire che bottiglie, petardi, fumogeni, o altri oggetti eventualmente sfuggiti ai controlli potessero essere usati da malintenzionati come armi creando -come poi concretamente accaduto- condizioni critiche per l'incolumità pubblica delle persone presenti in piazza. D'altra parte si è visto che gli stessi agenti sulla piazza si ponevano il problema di tenere sgombre o addirittura di "creare" vie d'esodo³⁶⁵, e si facevano carico dei pericoli per la pubblica incolumità evitando di inseguire nella piazza gremita i venditori ambulanti perché ciò avrebbe potuto creare pericolo alla sicurezza di terzi.

Tuttavia, secondo quanto sostenuto dal Questore SANNA nel corso del processo, l'ordinanza ex art. 37 non deve avere di mira questioni di *safety* e, tra queste, tantomeno è tenuta a verificare *“il corretto posizionamento delle transenne per far confluire il pubblico sul luogo della manifestazione perché questo compete alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Solamente nel caso in cui la valutazione della CPV, con il parere favorevole conseguente, andasse in conflitto con l'ordinanza del Questore, in questo caso il rappresentante della Questura in seno alla CPV farebbe necessariamente le osservazioni che gli competono richiedendo che tale contrasto si risolva”*³⁶⁶.

Va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, il conflitto tra il Piano approvato dalla CPV ed il contenuto dell'ordinanza questorile c'era, ed era evidente, ma nessuno lo ha rilevato. Non se ne è reso conto neppure il rappresentante della Questura in seno alla CPV, Pasquale PIRO. Né avrebbe potuto se è vero che, come egli ha affermato³⁶⁷, l'ordinanza del Questore che disciplinava la manifestazione non era a sua disposizione, sicché egli si era limitato a visionare la planimetria messagli a disposizione da BERTOLETTI, a sua volta privo delle disposizioni del Questore. Michele MOLLO sembra confermare tale circostanza. Costui, infatti, ha affermato: *“Nel caso concreto, ancorché io non abbia letto le prescrizioni del verbale della CPV sino ai giorni seguenti, tuttavia la telefonata che ebbi con l'Isp. Piro mi fece capire che non vi erano criticità, in quanto oltre a discutere e chiarire, secondo il mio punto di vista, il problema degli accessi al parcheggio sotterraneo, parlammo anche del posizionamento delle transenne ed io gli dissi che erano previste ai varchi d'accesso come indicato in ordinanza ed inoltre gli chiesi se la commissione avesse rilevato altre problematiche e lui rispose negativamente”*³⁶⁸. Pare quindi di poter concludere sul punto che MOLLO abbia indicato le soluzioni assunte in ordinanza dal Questore solo telefonicamente al PIRO.

Inoltre va ancora una volta evidenziato come tra i destinatari dell'ordinanza del Questore non vi fossero né TTP né l'Amministrazione comunale e che, per converso, all'ordinanza del Questore non fosse allegato il PEE. In proposito Michele MOLLO ha rilevato: *“il piano di sicurezza ed evacuazione riguarda la safety e se ce lo mandano lo alleghiamo all'ordinanza, come fu per il piano sanitario, se non ce lo mandano io do per scontato che le mie richieste di transennamento*

³⁶⁵ cfr. trascrizioni delle comunicazioni COT, in file 1018 foliazione p. 120 - 133.

³⁶⁶ cfr. interrogatorio reso da Angelo SANNA in data 22.11.2017, in file 822 foliazione p. 447.

³⁶⁷ cfr. interrogatorio reso da Pasquale PIRO in data 11.11.2017, in file 821 foliazione p. 401.

³⁶⁸ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 300.



siano rispettate. Voglio ancora aggiungere che tutti questi aspetti sono di stretta valutazione della CPV»³⁶⁹.

Il capo Gabinetto MOLLO ha pure dichiarato che per prassi il verbale della CPV non viene mai trasmesso al Dirigente del servizio di ordine pubblico, il quale però in caso di necessità può procurarselo tramite gli organizzatori dell'evento, né lo stesso di regola viene allegato all'ordinanza se non vi sono disposizioni in contrasto con l'ordinanza stessa, ipotesi nella quale invece si renderebbe necessaria la sua trasmissione³⁷⁰. Anche in tal caso si rileva come sia mancata un'efficace comunicazione in quanto BONZANO non aveva né il PEE né il verbale della CPV e non poteva avvedersi di alcuna discrasia, mentre SANNA, che recandosi sul posto aveva notato come l'allestimento della piazza fosse differente rispetto a quanto progettato dalla Questura, non ha approfondito, o fatto approfondire, le ragioni di tale divergenza, né si è posto il problema dell'ingombro rappresentato dallo schieramento di una quantità considerevole di transenne a chiusura di tutte le vie di uscita dalla piazza. Eppure, come si è già osservato, doveva apparire evidente che, trattandosi di una manifestazione aperta a tutti senza necessità di corresponsione di un biglietto di ingresso, l'apparato organizzativo non aveva alcun interesse proprio a chiudere la piazza con l'apposizione di transenne.

In definitiva, l'ordinanza della Questura, che pure conteneva il Piano sanitario, non aveva allegato il piano di Emergenza ed Evacuazione. PIRO, che era il referente della Questura nella CPV, non aveva con sé l'ordinanza del Questore per raffrontarla con le soluzioni dell'arch. BERTOLETTI. Ed infine BONZANO, che era il responsabile della Questura in piazza non aveva il verbale della CPV. A questo proposito va ricordato che, a dire del Questore SANNA, nel momento in cui interviene il parere favorevole della CPV *“il responsabile dell'ordine pubblico non ha l'obbligo di verificare che le prescrizioni impartite dalla Commissione siano osservate. A questo compito deve provvedere il soggetto che nel verbale della CPV è indicato al punto 2, vale a dire il responsabile della sicurezza dell'intera manifestazione. Qualora l'operatore delle FF. PP. o meglio il responsabile del servizio in piazza si accorga che delle prescrizioni non sono osservate si farà carico di richiedere l'intervento del responsabile della sicurezza dell'organizzazione di provvedere a sanare la criticità”*³⁷¹.

Nel caso in cui, come accaduto per la manifestazione del 3 giugno, il responsabile dell'organizzazione non ci sia, secondo SANNA spettava al responsabile del servizio in piazza, e quindi a BONZANO, segnalare all'organo del Comune che aveva affidato a TTP l'organizzazione oppure al suo superiore gerarchico, vale a dire al Questore, questo aspetto di criticità ed ha aggiunto che BONZANO era consapevole che la CPV era intervenuta³⁷² e poteva reperire il relativo verbale ed, in caso di criticità, segnalarle al Questore, cosa che non era avvenuta.

³⁶⁹ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 298.

³⁷⁰ non concorda su tale lettura della vicenda il Questore SANNA che, nell'interrogatorio del 22.11.2017, parlando del verbale della CPV, ha affermato: *“Effettivamente la mancata trasmissione di detto verbale dall'ufficio di Gabinetto al responsabile del servizio dell'ordine pubblico sulla piazza, dott. Bonzano, sta a significare che qualcosa all'interno di quell'ufficio non ha funzionato”*, in file 822 foliazione p. 449.

³⁷¹ cfr. interrogatorio reso da Angelo SANNA in data 22.11.2017, in file 822 foliazione p. 448.

³⁷² cfr. quanto dichiarato da SANNA nell'interrogatorio del 22.11.2017: *“Mi pare strano e anomalo che il dott. BONZANO dica che non sapesse che si era tenuta una commissione, quando da me richiesto durante il mio sopralluogo sulla piazza verso le ore 18 gli chiesi spiegazioni del perché le transenne non fossero posizionate secondo quanto era indicato nell'ordinanza n. 1678, vale a dire ai 6 punti di transennamento di protezione e filtraggio indicati alla pag. 3, rispose che così era stato disposto dall'organizzatore e che lui al suo arrivo le aveva già trovate così posizionate, aggiungendo che presumeva che ciò fosse in conformità a quanto valutato e disposto dalla CPV stessa”*, in file 822 foliazione pp. 449-450.



Deve però rilevarsi che, come già visto, vige molta confusione in merito a chi spettasse l'onere di verificare che le prescrizioni dettate dalla CPV fossero rispettate. In proposito Alberto BONZANO ha affermato: *“Per prassi quando si svolge una manifestazione, ad esempio un concerto, il Dirigente dell'OP riceve copia del verbale della CPV o comunque gli sono comunicate dal Gabinetto della Questura le prescrizioni imposte dalla Commissione stessa. Dopodiché il Dirigente del servizio, unitamente agli organizzatori dell'evento, al responsabile dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale, effettuano un sopralluogo e controllano e verificano che le prescrizioni imposte dalla Commissione siano state osservate. Se non vi sono differenze si procede regolarmente se invece si riscontrano delle anomalie, se queste sono superabili nell'immediatezza, si chiede all'organizzatore di provvedere, in caso contrario è in potere del Dirigente dell'OP sospendere la manifestazione previa autorizzazione del Questore e dopo avere consultato il Capo di Gabinetto. A memoria non ricordo tuttavia che si sia mai verificato un caso dove la manifestazione fu sospesa”*³⁷³.

In relazione al caso di specie soccorre poi quanto dichiarato da Pasquale PIRO il quale ha riferito che era stato assegnato a lui, in veste di Polizia Amministrativa, il compito di verificare che fossero rispettate le prescrizioni indicate ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, e 19³⁷⁴ e la dott. DE TOMA, secondo il suo ricordo, gli aveva dato a tal fine una copia del verbale della CPV prima che lo stesso si recasse in piazza alle ore 18.30³⁷⁵. Egli peraltro non aveva potuto effettuare tali verifiche in quanto, essendo anche comandato in servizio in piazza San Carlo a partire dalle 18.30, BONZANO gli aveva chiesto di svolgere attività di contrasto ai venditori ambulanti³⁷⁶.

Passando ad esaminare la decisione del Questore in merito alla gestione degli accessi al parcheggio sotterraneo ed al connesso problema della presenza di vetro nella piazza, va rilevato che tale tema nell'ordinanza del Questore è stato esplicitamente affrontato in un apposito paragrafo intitolato *“Chiusura rampe di accesso pedonale al parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo”*. In tale contesto il Questore ha dato atto di aver chiesto alla Direzione dell'ACI la chiusura degli accessi pedonali di afflusso/deflusso al parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo e l'interdizione dell'accesso carraio da via Alfieri a partire dalle ore 13.00 del 3 giugno. L'ordinanza ha anche avuto cura di descrivere la modalità di chiusura degli accessi pedonali, spiegando che *“la gestione del parcheggio ACI ha predisposto un'apposita segnaletica al fine di indicare i passaggi pedonali fruibili e di interdire quelli non utilizzabili, i quali potranno aprirsi dall'interno in caso di emergenza, collocando barriere e applicando apposite bande segnaletiche”*³⁷⁷. Appare, pertanto, evidente che vi era la consapevolezza che la chiusura degli accessi pedonali sarebbe stata effettiva solo per passare dalla piazza ai parcheggi mentre nella direzione inversa, e cioè per passare dal parcheggio alla piazza San Carlo la stessa doveva essere mantenuta in quanto uscita di emergenza. Si era pertanto convenuto con i gestori del parcheggio che fossero ivi collocate apposite barriere e bande segnaletiche con l'indicazione degli accessi fruibili (quelli che non portavano su piazza San Carlo). Ma era altrettanto chiaro che gli accessi su piazza San Carlo dovevano potersi aprire ed anche essere accessibili, proprio perché uscite di emergenza. Non vi è cenno, nell'ordinanza del 2

³⁷³ cfr. interrogatorio reso da Alberto BONZANO in data 14.11.2017, in file 1019 foliazione p. 448.

³⁷⁴ si noti come molte di tali prescrizioni attengano certamente alla *safety*, quali i presidi in relazione alle apparecchiature elettriche, la verifica che gli estintori siano ben visibili, la presenza di personale idoneo ad effettuare i primi e più urgenti interventi in caso di incendio ecc.

³⁷⁵ cfr. interrogatorio reso da Pasquale PIRO in data 11.11.2017, in file 821 foliazione p. 404.

³⁷⁶ cfr. interrogatorio reso da Pasquale PIRO in data 11.11.2017, in file 821 foliazione pp. 403-404.

³⁷⁷ ordinanza n. 1678/17 emessa il 2.6.2017 dalla Questura di Torino, Ufficio di Gabinetto, a firma del Questore dr. Angelo SANNA, in file 1019 foliazione p. 461.



giugno -emessa, quindi, il giorno precedente la manifestazione- di una indicazione all'ACI o agli organizzatori della manifestazione della necessità di presidiare tali accessi che, come detto, erano sostanzialmente fruibili anche se formalmente interdetti al passaggio.

Come si è già avuto occasione di accennare, Pasquale PIRO ha riferito che, durante il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza, il rappresentante dei Vigili del Fuoco Franco NEGRONI aveva posto il problema del parcheggio sotterraneo nel tentativo di comprendere se lo stesso fosse fruibile durante la manifestazione. Costui, a detta di PIRO, si era stupito che le autovetture potessero accedere al parcheggio. Il NEGRONI aveva chiesto anche notizie in merito alle uscite di sicurezza del parcheggio, perché voleva sapere se sarebbero state chiuse durante la manifestazione. A quel punto PIRO aveva cercato di contattare LO PRESTI e, non trovandolo, ne aveva parlato con il capo di Gabinetto dott. MOLLO il quale gli aveva riferito *“che al tavolo tecnico che era stato fatto precedentemente con l'organizzazione si era deciso di tenere aperto il parcheggio e che le uscite invece sarebbero rimaste chiuse e vigilate per essere fruibili solo in caso di emergenza”*, circostanza che era stata poi confermata al PIRO anche dal collega LO PRESTI che lo aveva ricontattato, senza peraltro specificare da chi dovessero essere presidiate le uscite pedonali dal parcheggio. PIRO ha infatti ricordato: *“Fu poi Lo Presti, quando mi telefonò dopo, a dirmi che le uscite di emergenza sarebbero rimaste chiuse ma presidiate, non ricordo però da chi”*³⁷⁸.

Invece, secondo quanto riferito da TARTARO³⁷⁹, nel corso della telefonata con LO PRESTI quest'ultimo gli aveva assicurato *“che a presidiare le uscite sulla piazza (ovviamente quelle che salivano dalle scale dei parcheggi) avrebbe proceduto la Polizia e comunque le Forze dell'Ordine, aggiungendo che, in ogni caso, vi sarebbe stata, come avviene regolarmente in tutte queste occasioni, un'auto della Polizia che transitava nei tre parcheggi sotterranei per verificare che non vi fossero accessi alla piazza”*. Il TARTARO ha altresì affermato che, poiché non era stato richiesto nessun controllo, all'interno del parcheggio non vi era personale dell'ACI e neanche della Centrale Operativa della GTT a presidiare le uscite, aggiungendo che in un'altra occasione, in particolare per il festival settembre musica del 2017, si era invece accolta la richiesta di ACI/GTT che proponeva, in alternativa alla chiusura delle sole uscite, la chiusura dell'intero parcheggio³⁸⁰.

La Commissione Provinciale di Vigilanza al punto 18) aveva previsto: *“Gli accessi al parcheggio sotterraneo siano presidiati al fine di garantirne l'utilizzo in caso di emergenza”*. Sulla base dell'interpretazione fornita da PIRO delle prescrizioni della CPV *“Quando la Commissione al punto 18 fa riferimento agli accessi al parcheggio sotterraneo ed al presidio degli stessi, ancorché non scritto in forma chiara, intendeva riferirsi sia agli accessi per le autovetture che alle uscite di emergenza, e la prescrizione prevedeva che fossero presidiate da personale dell'organizzazione”*³⁸¹. Non è agevole comprendere cosa effettivamente abbia inteso prescrivere la CPV, tenuto conto delle scarse indicazioni fornite con le prescrizioni rispetto alla volontà che -quantomeno secondo quanto sostenuto dal PIRO- essa intendeva manifestare. Forse può effettivamente ritenersi che, in mancanza di specificazioni atte a differenziarli, dovessero essere presidiati sia gli accessi pedonali sia quelli carrai; e ci si può anche spingere a ritenere che, in mancanza di altre indicazioni, fosse l'organizzazione a dover fornire il personale per effettuare tali presidi (si è detto come NEGRONI avesse mostrato preoccupazione per gli aspetti connessi al rischio di incendi, ma RINALDI, rappresentante della Hydra srl, ha affermato che, sebbene nessuno glielo avesse chiesto, egli aveva

³⁷⁸ cfr. interrogatorio reso da Pasquale PIRO in data 11.11.2017, in file 821 foliazione p. 400- 401 e 405.

³⁷⁹ Diego TARTARO, responsabile di ACI Immagine, il quale ha spiegato nelle sit rese in data 23.11.2017 che ad occuparsi di quel parcheggio era la GTT, cui egli aveva girato la richiesta della Questura e che aveva poi dato materialmente le disposizioni per la chiusura, in file 1043 foliazione p. 784 e ss.

³⁸⁰ cfr. sit rese da Diego TARTARO in data 23.11.2017, in file 1043 foliazione p. 785.

³⁸¹ cfr. interrogatorio reso da Pasquale PIRO in data 11.11.2017, in file 821 foliazione p. 405.



procurato 4 stewards abilitati “*incendio alto rischio*”, quindi era ben possibile ipotizzare un presidio con stewards messi a disposizione dell’organizzazione³⁸²).

In ogni caso, deve constatarsi l’assenza di prescrizioni volte a far presidiare le uscite pedonali che sfociavano su piazza San Carlo da parte della Questura. Infatti, nella dettagliata ordinanza del Questore tale prescrizione manca. PIRO, che aveva parlato del problema con LO PRESTI, non ricorda che costui gli avesse detto da chi dovessero essere presidiati tali accessi. I referenti della gestione del parcheggio³⁸³ hanno negato di aver ricevuto richiesta di presidiarli, affermando che semmai essi sarebbe stati disponibili a chiudere completamente tutti gli accessi, piuttosto che assumersi l’onere di presidiarli con proprio personale.

Diverso il ricordo di Michele MOLLO il quale ha invece riferito che il parcheggio sotterraneo in occasione di manifestazioni che si svolgono in piazza San Carlo non è mai chiuso all’accesso alle autovetture, tranne che in situazioni di eccezionale rischio, “*così come si ritenne essere in occasione della visita del Papa*” ed, inoltre, ha sostenuto che a suo parere spettava all’ACI disporre i presidi³⁸⁴.

Dalla documentazione in atti non sembra così eccezionale che si disponesse, come asserito dal TARTARO, la chiusura del parcheggio sotterraneo. Può citarsi a tal fine ad esempio l’ordinanza n. 1240 emessa dal Questore il 29.4.2017 in vista della manifestazione prevista per il primo maggio, con la quale si era disposta la chiusura all’utenza dei parcheggi di piazza Vittorio Veneto, via Roma e piazza San Carlo dalle ore 6 alle ore 13 del 1 maggio e si era specificato: “*in detti parcheggi potranno essere presenti esclusivamente coloro in possesso di abbonamento che in ogni caso, nella fascia oraria interessata dalla manifestazione, non potranno entrare o uscire dai parcheggi sotterranei*”³⁸⁵.

Il tema, come è evidente, rileva particolarmente in quanto è emerso come il passaggio attraverso il parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo sia stato utilizzato dai c.d. bottigliari per far giungere nella piazza quantità considerevoli di bevande contenute in bottiglie di vetro.

La Questura era ben consapevole che tale problematica non era stata affrontata con la dovuta attenzione in Comune. Invero il capo Gabinetto MOLLO ha ricordato che, in esito all’incontro del 26 maggio LO PRESTI lo aveva informato “*... di avere fatto cenno alle problematiche connesse alla presenza dei contenitori di vetro sul luogo della manifestazione e che la questione non fu presa nella dovuta considerazione e liquidata dal Giordana o da qualcun altro con uno sbrigativo “che non vi erano problemi”*”³⁸⁶.

In merito alla minima rilevanza causale di un’ordinanza che vietasse l’utilizzo di contenitori di vetro in piazza San Carlo si è già detto e vale anche con riferimento alla omessa sollecitazione da parte della Questura alla Sindaca di adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente in merito, che costituisce oggetto di una delle contestazioni mosse all’attuale imputato.

³⁸² cfr. sit rese da Antonio RINALDI in data 29.6.2017, in file 1040 foliazione p. 715.

³⁸³ le dichiarazioni rese in tal senso da TARTARO trovano conferma nella mail che quest’ultimo ha ricevuto da Marco BINACCHIELLA, responsabile di GTT cui spetta la gestione di quella parte di parcheggio, nel pomeriggio dell’1.6.2017: “*Ciao, sentito Diego con riferimento alla comunicazione allegata si richiede di ricordare al personale di presidio del giorno 03.06 p.v. di procedere alla chiusura con nastro vedo-non vedo degli accessi pedonali e con new jersey del veicolare come da indicazioni di Tartaro; effettuare verso le ore 13.30 un passaggio di verifica dello stato dei luoghi (verificare che le porte siano chiuse con solo possibilità di uscita dal park e accesso con biglietto -e gate delimitato) e procedere ad integrare il nastro vedo non vedo ove rimosso o staccato. Tale attività verrà attuata da Gaetano o se impossibilitato da COP. Il personale ACI provvederà ad affiggere adeguati avvisi. Si richiede di dare comunicazione a tutti gli interessati. Grazie e buona serata*”, in file 1043 foliazione p. 789.

³⁸⁴ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione pp. 298 e 301.

³⁸⁵ cfr. ordinanza n. 1240/17 emessa il 29.4.2017 dalla Questura di Torino, in file 915 foliazione p. 214.

³⁸⁶ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 293.



Deve, però, rilevarsi come l'esistenza di un'ordinanza che vietasse la vendita anche di siffatte bibite nelle piazze auliche e la nota usanza dei titolari dei bar che si affacciano su piazza San Carlo di non vendere bevande in contenitori di vetro in occasioni di manifestazioni che si svolgano sulla piazza, non avevano rassicurato la Questura in merito alla sicura presenza di bottiglie di vetro in piazza. Il capo di Gabinetto MOLLO ha infatti riferito che non l'aveva convinto la tranquillità ostentata dai rappresentanti del Comune i quali, a specifica richiesta del LO PRESTI avevano risposto "*che già esisteva per le piazze auliche un divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro*" ed ha proseguito dicendo: "*Poiché tuttavia sapevamo che il problema si sarebbe posto, fu richiesto all'Amiat di intervenire così come indicato alla pag. 7 dell'ordinanza*"³⁸⁷. Nell'ordinanza del Questore, al punto indicato, si legge: "*La Direzione dell'AMIAT è stata interessata al fine di...provvedere ai servizi di pulizia delle predette aree urbane prima, durante e dopo lo svolgimento degli eventi, con particolare riferimento alla raccolta di bottiglie di vetro* (sottolineato nel testo)"³⁸⁸.

La carenza del servizio AMIAT, per come concretamente svolto, non pare giustificabile. Tuttavia interessa qui rilevare come, a fronte di una chiara conoscenza del fenomeno vetro, aver lasciato le vie di uscita dal parcheggio sotterraneo prive di presidi appare una grave manchevolezza dell'ordinanza del Questore. Quello del vetro era considerato dalla Questura un problema che si sarebbe comunque posto e che avrebbe consentito a chiunque di avere a portata di mano un pericoloso oggetto atto ad offendere, ma rappresentava anche un pericolo, in termini generali, per la pubblica incolumità. Per cui non si poteva omettere di porre la massima attenzione a tutti gli accessi dai quali avrebbe potuto avere libero ingresso non solo il vetro, ma ovviamente anche qualsiasi oggetto atto ad offendere od arma che dir si voglia, che certo non sarebbe stata esibita ai punti di filtraggio. Né aveva senso prevedere un rigoroso filtraggio per gli accessi dall'esterno sulla piazza e poi affidarsi ad un divieto risibile per chi intendesse ignorarlo, per gli accessi che conducevano alla stessa piazza dal parcheggio sotterraneo.

Non vale ad esimere il Questore da responsabilità il rilievo che la sua posizione di garanzia era volta ad evitare l'accesso in piazza ai vetri affinché non venissero usati come arma e non era volta invece alla tutela del rischio specifico che si è concretizzato. Innanzitutto va qui rimarcato come il rischio vetro dovesse essere affrontato dalle forze dell'ordine perché era un pericolo per l'incolumità pubblica ed anche per l'incolumità degli stessi agenti massicciamente presenti in piazza. Inoltre deve ribadirsi come si sia di fronte proprio ad una di quelle attività in cui la tutela della *safety* non è disgiunta da quella della *security*. Se ciascuno avesse fatto autonomamente la propria parte, ci si sarebbe trovati con un doppio presidio alle porte dei parcheggi sotterranei; ma non ci sarebbe stato nessuno se, come è accaduto, né i tutori della *safety* né i tutori della *security* se ne fossero occupati. Appare di tutta evidenza, dunque come la mancata collocazione di presidi ai varchi del parcheggio sotterraneo sia ancora una volta da addebitare ad un difetto di quel doveroso coordinamento, specificamente sollecitato dal capo della Polizia.

Peraltro la CPV ha riscontrato tale carenza e ha prescritto la necessità di presidi agli accessi del parcheggio. Come già detto, non è chiaro a chi la Commissione intendesse rivolgere tale prescrizione, posto che con la manifestazione alle porte appariva certo più efficace prevedere un presidio da parte delle forze dell'ordine numericamente molto presenti in piazza, piuttosto che accertare se l'organizzazione potesse reperire gli stewards necessari. In ogni caso, TTP non ha provveduto ad adempiere alla prescrizione. Ma a sua volta la Questura, che parimenti non si era fatta carico del problema, non ha svolto neppure in quella fase il ruolo di vigilanza che le

³⁸⁷ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 299.

³⁸⁸ ordinanza n. 1678/17 emessa il 2.6.2017 dalla Questura di Torino, Ufficio di Gabinetto, a firma del Questore dr. Angelo SANNA, in file 1019 foliazione p. 464.



competeva in relazione a quello specifico punto, secondo quanto riferito dallo stesso PIRO (che era sia il referente della Questura in seno alla CPV, sia il soggetto chiamato dalla dirigente DE TOMA alla verifica del rispetto delle prescrizioni di competenza della Questura).

Occorre affrontare un ultimo tema riguardo alla posizione del Questore.

Il Pubblico Ministero ritiene che Angelo SANNA avrebbe dovuto tener conto, nell'ordinanza n. 1678/17, della capienza massima della piazza. Il Questore sostiene che egli è tenuto a valutare la capienza solo in funzione dei profili di ordine pubblico che possono risultarne compromessi e, pertanto, deve farsi carico di bloccare gli accessi solo quando emergano profili di rischio connessi alla tutela dell'ordine pubblico. Egli ha in proposito affermato: *“io chiesi continuamente al dott. BONZANO di tenermi aggiornato sul numero di persone che erano in piazza e ricordo che a un certo punto mi disse che ne stimava un quantitativo tra 25 e 30.000. Io gli chiesi se fosse così in grado di controllare adeguatamente gli accessi intendendo che non dovevamo avere persone posizionate in adiacenza delle transenne che avrebbero potuto impedire oltre che la verifica su eventuali ingressi abusivi con scavalcamento della transenna anche l'introduzione con passaggio sotto la transenna stessa di qualsivoglia oggetto. Dal momento che il dott. BONZANO mi disse che per il momento quanto sopra era possibile ma che si era al limite, diedi disposizione di arrestare il flusso di persone in entrata nella piazza”*³⁸⁹.

Tale circostanza sembra confermata da Michele MOLLO, il quale ha in proposito riferito: *“dopo l'evento, lo stesso Bonzano mi riferì che la piazza non era piena, anche perché aveva ottemperato a quanto gli aveva richiesto il Questore di non far accedere troppa gente. Non so dire se abbia fermato o meno qualcuno”*³⁹⁰.

Va però rilevato come BONZANO non parli di tale disposizione del Questore, né nella relazione di servizio del 4.6.2017³⁹¹, né in sede di interrogatorio. Inoltre, secondo quanto emerge dalle comunicazioni COT, non solo non si registrano indicazioni di chiusura della piazza, ma si colgono semmai conferme del fatto che la stessa non sia stata chiusa, a differenza di quanto indicato dal Questore e dal capo di Gabinetto. Infatti, dopo che per una serie di comunicazioni si era parlato di attendere a chiudere la piazza, alle ore 20.28 CC1 confermava una situazione di afflusso regolare da piazza CLN e CR1 affermava che l'afflusso era regolare pure dalla sua postazione e alla richiesta di CC1: *“quindi al momento non c'è necessità di chiudere l'accesso?”* CR1 rispondeva: *“no, assolutamente no, anche perché qui davanti c'è ancora posto ee... poi la via di fuga la creeremo ad inizio partita abbastanza agevolmente”*³⁹². Ed ancora, alle 20.49, quando sempre con il medesimo mezzo era stata data indicazione in merito alle presenze di 30/35 mila persone sulla piazza e le vie adiacenti, CR1 confermava: *“71 qui al varco Roma San Carlo è tutto tranquillo, la gente ha deliberato accesso, per cui anche come via di fuga siamo abbastanza garantito”*³⁹³. Ad ulteriore conferma alle 21.43 si raccomandava di effettuare i filtraggi ed, in particolare, CN2 comunicava: *“mi raccomando con i filtraggi adesso che c'è l'intervallo... i filtraggi devono essere tutti fatti, gli zaini e le persone”*³⁹⁴. Non pare, pertanto, potersi ritenere che SANNA abbia dato disposizioni a BONZANO di chiudere la piazza.

³⁸⁹ cfr. interrogatorio reso da Angelo SANNA in data 22.11.2017, in file 822 foliazione p. 453.

³⁹⁰ cfr. interrogatorio reso da Michele MOLLO in data 17.11.2017, in file 815 foliazione p. 299.

³⁹¹ cfr. relazione di servizio redatta in data 4.6.2017 da Alberto BONZANO in file 1019 foliazione p. 484 e ss.

³⁹² cfr. comunicazioni COT, file 1018 foliazione p. 129.

³⁹³ cfr. comunicazioni COT, file 1018 foliazione p. 133.

³⁹⁴ cfr. comunicazioni COT, file 1018 foliazione p. 137.



Va dato atto, in chiusura, che la Questura, nel predisporre le misure di sicurezza in relazione alla manifestazione, ha messo in campo competenze e professionalità collaudate ed ha anche reagito efficacemente, per certi versi, al rifiuto di collaborazione opposto da TTP, destinando numerosissime unità all'evento. Quello che però è mancato, ed ha avuto efficacia causale rispetto a quanto accaduto, è sia una valutazione del rischio di evacuazione della piazza sia un coordinamento con gli altri attori coinvolti, i c.d. *stakeholder* richiamati dal capo della Polizia Gabrielli, ancora più necessario non essendo stato convocato il CPOSP ed avendo avuto piena contezza della scarsa efficienza posta in campo dal complesso organizzativo. Ma il coordinamento è mancato anche all'interno stesso della Questura, e tale carenza non ha consentito di promuovere momenti di confronto con le varie forze in campo, né con il Dirigente del servizio di ordine Pubblico in piazza Alberto BONZANO, né con Pasquale PIRO, che rappresentava la Questura nell'ambito della CPV, il quale non aveva ricevuto neppure l'ordinanza del Questore del 2.6.2017 per verificarne la compatibilità con l'allestimento del PEE e che non aveva neppure potuto confrontarsi efficacemente con i referenti in Questura.

La ragione di una sottovalutazione del problema dell'esodo può forse essere ricondotta alla pretesa delle forze dell'ordine di distinguere in modo netto tra *safety* e *security*, nell'ottica di una sempre maggior specializzazione di funzioni in seguito alla dismissione della potestà di autorizzare gli eventi come quello in questione, precedentemente in capo alla Questura. Si tratta però di una distinzione che non trova contorni così netti nell'attuale assetto normativo e che ha mostrato, proprio in occasione degli eventi che qui ci occupano, tutti i suoi limiti. L'aver trascurato quel coordinamento che avrebbe consentito di contemperare le diverse esigenze e di far emergere le contraddizioni ed incomprensioni di cui si è detto può ricondursi per un verso, ed ancora una volta, alla carenza di tempo, di cui non può certo farsi carico alla Questura. Ma è verosimile che, per altro verso, l'omesso coordinamento sia stato altresì connesso a un'opzione culturale che ancora non contemplava l'idea di collaborare su un piano di parità con il privato e che ha mal vissuto la risposta concordata tra Comune e TTP in merito agli *stewards*: ciò che in definitiva ha condotto alla gestione in esclusiva degli aspetti connessi alla *security* anche laddove essi avevano un evidente impatto sulla *safety*.

In tale contesto il Questore ha svolto un ruolo di primo piano. Sebbene un certo suo attendismo possa essere stato provocato dall'indicazione del Prefetto che, secondo quanto riferito dallo stesso SANNA, lo avrebbe invitato a "*non ostacolare troppo o limitare la celebrazione di tale evento*", stante l'importanza della manifestazione per la Città di Torino e i pregressi che non avevano mai dato problematiche di alcun tipo³⁹⁵ e nonostante la sua condotta abbia necessariamente risentito del suo recentissimo incarico su Torino, ove egli non poteva vantare una approfondita conoscenza di uomini e contesti, non può non rilevarsi a suo carico come, firmando l'ordinanza -sebbene elaborata da altri- egli abbia negligenemente omesso di verificare le divergenze tra la planimetria inviata dagli organizzatori e il transennamento voluto dalla Questura e di valutare le conseguenze derivanti dalla necessità di lasciare aperte le porte del parcheggio che consentivano la risalita sulla piazza in quanto uscite di emergenza. Ma prima ancora egli ha agito con imprudenza non promuovendo il necessario coordinamento interno ed esterno, soprattutto dopo che era risultato con ogni evidenza inefficace il momento di confronto in Comune.

³⁹⁵ cfr. interrogatorio reso da Angelo SANNA in data 22.11.2017, in file 822 foliazione p. 448.



10- Considerazioni conclusive sul capo 1)

Al capo 1) dell'imputazione è contestato a tutti gli imputati di aver cagionato *“per colpa e cioè per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”* la morte di Erika PIOLETTI e di Marisa AMATO e le lesioni di numerosi altri soggetti.

Nelle pagine che precedono, dopo aver rappresentato l'evento nei suoi elementi essenziali, si è tentato, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte³⁹⁶, di rispondere all'interrogativo se tale evento fosse prevedibile ex ante ed evitabile e di verificare, trattando le posizioni dei singoli imputati, il rispetto delle condotte doverose che, qualora tenute, avrebbero evitato l'evento.

Si è visto che, talora, alcune delle contestazioni specifiche mosse dall'accusa ai singoli imputati non sono state condivise da questo giudice nel loro dettaglio, anche se spesso hanno offerto l'occasione di ribadire aspetti di colpa generica già evidenziati. In proposito pare utile ricordare che dalla contestazione di profili di colpa sia generica sia specifica discende che *“la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere”* (cfr. Cass., sent. n. 38818 del 2005³⁹⁷ e Cass., sent. n. 27389 del 2018³⁹⁸).

E' sempre la Corte di Cassazione ad avvisare che, *“mentre la norma cautelare rigida opera essa stessa una previsione in astratto della lesività di un determinato comportamento -per cui nel momento in cui ce se ne discosti appare difficilmente proponibile una difesa fondata sull'imprevedibilità in concreto di quell'evento che la norma si proponeva di cautelare- di fronte ad un'imputazione di colpa generica il tema della prevedibilità in concreto dell'evento da parte dell'agente modello che si fosse trovato in quelle medesime condizioni di tempo e di luogo appare nevralgico”* (cfr. Cass., sent. n. 53455 del 2018).

Già si è parlato della prevedibilità, nel caso concreto, di un accadimento tale da richiedere l'evacuazione della piazza in condizioni di emergenza. Ma, dopo aver esaminato le condotte dei singoli imputati, è bene ancora una volta ribadire che già di per sé una manifestazione di piazza che prevedeva la presenza di migliaia di persone -circostanza che potevano raffigurarsi tutti gli imputati, tale essendo l'obiettivo della stessa- si prospettava quale attività connotata da concreti profili di pericolo. Né era un caso, o un aspetto trascurabile, il fatto che la normativa richiedesse, per l'evento che si andava organizzando, l'elaborazione di un Piano di Emergenza ed Evacuazione e l'intervento della Commissione Provinciale di Vigilanza.

A fronte di un'attività che presentava già in linea generale obiettivi rischi vi è stato, a più riprese, il richiamo ad un rischio specifico che era anch'esso noto a tutti, ed era quello dell'attacco

³⁹⁶ cfr., tra le tante, Cass., sent. 36400 del 2013.

³⁹⁷ L'affermazione è stata resa nell'ambito di un procedimento penale per il reato di omicidio colposo in cui si era addebitato al proprietario dell'immobile, in relazione al decesso dell'inquilino conseguente ad esalazioni di monossido di carbonio provenienti dallo scaldabagno, di non avere adeguato l'impianto alla normativa di sicurezza, mentre era stato condannato per avere dato l'immobile in locazione senza prima avere verificato la funzionalità dell'impianto a gas.

³⁹⁸ la sentenza è così massimata: *“Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. (In motivazione la Corte ha precisato che i profili di colpa commissiva per il reato disastro colposo individuati nella sentenza impugnata non potevano considerarsi estranei alla imputazione originaria, in quanto ricompresi nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nella colpa generica contestata all'imputato)”*.



terroristico. Il Capo della Polizia Gabrielli aveva a tal punto valutato la possibilità che vi fosse anche in Italia un'offensiva di tale tipo che, in vista degli eventi estivi che si andavano organizzando sul territorio, aveva richiamato le forze dell'ordine alla necessità di cooperare con gli organizzatori degli eventi sollecitando anche la loro collaborazione in vista di un rafforzamento delle garanzie di *safety e security* integrate.

Ulteriore segnale d'allarme rispetto alla situazione specifica avrebbe dovuto pervenire agli imputati dalla circostanza che si trattasse della proiezione di una finale di calcio, quindi con il pubblico particolarmente vivace che già caratterizza gli eventi sportivi, come dimostra l'arrampicarsi degli spettatori sui lampioni, sul tetto dell'edicola, i numerosi lacrimogeni che, sebbene vietati, venivano con frequenza accesi, il largo consumo di birra: tutti elementi previsti e comunque prevedibili, sebbene non vi fossero criticità specifiche connesse alla presenza di pubblico appartenente alla squadra avversaria o ad ultras particolarmente rissosi, secondo le notizie raccolte dalla Digos.

Come parimenti si è già detto, in tale contesto ruolo preponderante ha avuto la scelta della piazza. Una decisione, quella di proiettare la partita in piazza San Carlo -attribuibile alla Sindaca e a GIORDANA, come si è visto- fatta senza tener conto delle ulteriori misure che avrebbero dovuto essere attuate per rispondere alla sollecitazione del Capo della Polizia, con la circolare che peraltro nei suoi punti essenziali era stata subito portata a conoscenza dei vertici del Comune. Sappiamo infatti che il Capo di Gabinetto della Questura aveva accennato a GIORDANA ancor prima della riunione del 26 maggio l'esigenza di creare un filtraggio di accesso alla piazza, esigenza il cui soddisfacimento, come era ampiamente prevedibile, avrebbe inevitabilmente accentuato le caratteristiche di chiusura del luogo scelto per la manifestazione.

La scelta di una piazza avente le caratteristiche strutturali di piazza San Carlo aggravava dunque ulteriormente la pericolosità degli altri aspetti connessi alla prevedibilità dell'evento, in particolare con riferimento al rischio terrorismo, che ha avuto un ruolo preponderante nell'intera vicenda. Per un verso, infatti, la considerazione di tale aspetto ha comportato la necessità di predisporre apposite misure cautelari, in particolare il transennamento per consentire il filtraggio delle persone che accedevano alla piazza, misure che non erano state quasi mai realizzate (in relazione a quella specifica piazza vi era un solo precedente, quello del capodanno 2016-2017) e che però presentavano rischi ben noti agli operatori del settore, oltre che agevolmente apprezzabili da chiunque, con la comune diligenza, che avrebbe suggerito la necessità di porre una particolare attenzione.

Il rischio terrorismo ha però anche costituito il carburante che ha fatto deflagrare il panico nella piazza. Come si è visto, al sentirsi compressi gli spettatori hanno iniziato ad agitarsi e non appena un rumore ne ha dato loro motivo, sono esplose le paure incontrollate amplificate dagli allarmi lanciati da chi non sapeva cosa stesse accadendo, ma che aveva presenti proprio gli attentati sanguinosi che si erano succeduti negli ultimi tempi, e quindi temeva e urlava a gran voce allarmi bomba, terrorismo, immaginava macchine pronte a caricare la folla o kamikaze che sparavano. Sono stati questi gli scenari che hanno fatto fuggire le persone, ben dopo che la situazione si era calmata e ben oltre la piazza, incapaci -proprio per effetto del panico- di valutare obiettivamente la situazione per come si presentava. Sicché, ancora una volta, occorre qui rimarcare come tale reazione di panico nella folla, capace di amplificare enormemente l'allarme ed i danni, fosse anch'essa prevedibile perché già constatata in occasione dei precedenti eventi terroristici che si erano susseguiti in tempi recenti e la cui diffusa conoscenza era proprio all'origine del processo di innesco e trascinamento del panico.

Ed allora, per concludere su questo tema, può ben dirsi che l'esistenza di un rischio del genere, e cioè che qualunque situazione critica che si fosse verificata nella folla mandandola fuori controllo anche solo in una zona circoscritta avrebbe ben potuto, in quel contesto, scatenare il panico era una



circostanza che poteva rappresentarsi chiunque ci avesse minimamente riflettuto e, quindi, doveva essere tenuta in considerazione da chi quell'evento aveva voluto e preteso di organizzare, nonché da tutti gli altri protagonisti dell'allestimento e del governo della manifestazione.

Invece, come visto, né APPENDINO né GIORDANA hanno mai preso in considerazione questo rischio, né si sono preoccupati dello scarso tempo a disposizione, o della mancanza di professionalità di chi doveva allestire la proiezione e neppure hanno ritenuto opportuno stanziare un budget adeguato per far fronte più serenamente alle problematiche relative alla sicurezza che l'organizzatore ed i vertici della Città avrebbero dovuto prospettarsi ed affrontare.

Quale regola di condotta non osservata nel caso di specie si richiama quella che pretende, da chi abbia creato una situazione di rischio, di adoperarsi per governarla con diligenza e competenza.

A tale approccio frettoloso e superficiale della APPENDINO e di GIORDANA, che hanno del tutto tralasciato di considerare gli aspetti connessi alla sicurezza dell'evento, si è aggiunto quello di MONTAGNESE che non è stato in grado di valutare obiettivamente la professionalità che TTP era in grado di offrire traghettandola in una impresa per la quale non era strutturata e senza neppure tentare di farsi carico delle problematiche che potevano sorgere o delle criticità con cui è entrato in contatto, anche lui totalmente sottovalutando, come chi l'aveva preceduto, il rischio che un evento di tal tipo poteva costituire per la sicurezza.

Tale approccio superficiale al tema della sicurezza per la pubblica incolumità, che ha scontato l'indifferenza di chi promuoveva l'evento e pretendeva di organizzarlo in pochissimo tempo, è stato aggravato dalla condotta di chi aveva proprio il compito di far emergere le criticità e di risolverle da un punto di vista tecnico. Invero, BERTOLETTI si è reso conto della difficoltà di conciliare le esigenze di *safety* e *security* ma non si è fatto garante della prima, come sarebbe stato suo precipuo compito, accontentandosi di mettere su carta una soluzione che potesse in astratto consentire il superamento di quelle criticità, pur essendo consapevole dell'impraticabilità della stessa sia per l'indisponibilità finanziaria di TTP, che gli era ben nota, sia perché la soluzione da lui ipotizzata avrebbe comunque incontrato una serie di difficoltà all'attuazione pratica. In realtà egli, come chi lo aveva preceduto, ha agito nella convinzione che non sarebbe accaduto nulla e non per impedire che accadesse qualcosa.

Infine, chi costituiva l'altro polo di garanzia per la pubblica incolumità, e cioè la Questura, scontando non meno degli altri l'approccio superficiale di chi è convinto che nulla accadrà, non si è posto minimamente il problema dell'esodo delle persone dalla piazza. Inoltre, come si è visto, l'autorità di Pubblica Sicurezza, infastidita dall'approccio poco collaborativo degli organizzatori, si è arroccata nel proprio apparato organizzativo senza garantire -come sollecitata da precise disposizioni del capo della Polizia- il necessario coordinamento tra i vari aspetti della sicurezza che non possono ritenersi delle monadi isolate ma sono, inevitabilmente, solidamente intrecciati. Tanto più quando si deve mettere ragionevolmente in conto che l'occasionale scintilla atta ad originare una reazione di panico tra la folla possa essere causata, come è avvenuto nel caso di specie, da un'azione delittuosa che neppure il più attento intervento di prevenzione nell'ambito dell'attività di *security* può del tutto evitare. L'esempio di ciò che è accaduto in conseguenza della condotta di alcuni rapinatori più di ogni altro mette in luce come chi ha il compito di garantire la sicurezza-protezione non possa disinteressarsi di che cosa accade quando le misure di prevenzione poste in atto siano comunque messe in crisi e di quale impatto possa avere anche un banale episodio di piccola criminalità sulla pubblica incolumità, quando si verifica nell'ambito di un assembramento di migliaia di persone. Invece l'esodo dalla piazza in fase di emergenza non è entrato nelle valutazioni della Questura, neanche nella prospettiva che a renderlo necessario ovvero a scatenarlo potesse essere la commissione di un reato, di natura terroristica o di criminalità comune ed ha portato a



sottovalutare la necessità di un coordinamento prima di tutto all'interno stesso della Questura e poi con gli organizzatori.

Nel contesto sopra descritto non è invocabile dai singoli imputati il principio dell'affidamento nella correttezza dell'operato altrui, in quanto non può invocarsi il principio dell'affidamento se colui che si affida è già in colpa per aver violato norme precauzionali o aver omesso determinate condotte, condizione nella quale, come si è visto, versavano tutti gli imputati (cfr. Cass., sent. n. 35827 del 2013). Costoro quindi ne rispondono, ciascuno per aver realizzato condotte che hanno violato regole cautelari, in virtù del principio dell'equivalenza delle cause (cfr. Cass., sent. n. 30991 del 2015).

IL CAPO 2

Il disastro colposo

A tutti gli imputati è poi contestato di aver cagionato, per colpa, un disastro.

L'addebito si basa sulle medesime condotte descritte al capo 1), per cui si richiama in questa sede quanto si è detto in merito al fatto, alla sua riconducibilità agli imputati ed all'elemento soggettivo che ha assistito le azioni ed omissioni agli stessi rimproverate.

La giurisprudenza della Cassazione è ferma nel ritenere che i delitti di omicidio colposo e di disastro colposo concorrano fra loro *"poiché la morte di una o più persone non è considerata dalla legge come elemento costitutivo né come circostanza aggravante del reato di disastro, che costituisce un'autonoma figura criminosa"* (cfr. Cass., sent. n. 1686 del 1989, dep. 1990, Rv. 183243).

Per l'integrazione della fattispecie di disastro innominato è richiesto un evento di proporzioni e gravità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Nel connotare tale evento, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"il requisito che connota la nozione di "disastro" è la "potenza espansiva del nocumento" e "l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità" come emerge dai lavori preparatori del codice penale. Una recente sentenza della Cassazione (sezione 5 n. 40330/2006), che ha affrontato in modo approfondito la esegesi della norma, ha precisato che il termine disastro implica sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane"; pertanto "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone"* (Cass., sent. n. 9418/2008).

Non pare revocabile in dubbio che l'evento che si è realizzato nel caso di specie abbia assunto le caratteristiche sopra descritte, trattandosi, come si è visto, di un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato dal fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone. Lo scatenarsi del panico tra le persone che assistevano alla proiezione della partita era certamente in grado, anche in una valutazione ex ante, di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone, tenuto conto delle caratteristiche concrete della manifestazione, ove era atteso un numero rilevante di presenze nella piazza del centro di Torino che si è a più riprese descritta.

Nel caso in esame l'evento dannoso si è di fatto realizzato e non vi è dubbio che gli effetti in concreto verificatisi rappresentino le dimensioni del disastro innominato di cui all'art. 449 c.p., essendo riconducibile alla condotta colposa degli imputati la morte di due persone ed il ferimento di ulteriori 1.500 persone all'incirca e tenuto conto della potenza espansiva dello scatenarsi del panico, che addirittura è andata ben oltre i confini di piazza San Carlo, come si è avuto modo di verificare



anche visionando le videoregistrazioni in atti e come è stato testimoniato dalle numerose persone offese che non erano nella piazza ad assistere alla partita, prima tra tutte la povera Marisa AMATO. Come insegna la Suprema Corte, *“Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l'offensività in concreto del fatto, verificando, con giudizio "ex ante" se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell'espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone³⁹⁹”*. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di due sciatori che, usciti dalla pista battuta in violazione di un divieto previsto da un regolamento regionale, avevano provocato tre valanghe di “cospicua portata”, ritenendo peraltro irrilevante che il versante in cui si era prodotta la valanga non fosse antropizzato, non potendosi escludere la possibilità di danni ad altre persone che avessero impegnato il pendio fuori pista sciando o passeggiando. Così pure la Cassazione ha ritenuto integrata l'ipotesi di disastro colposo anche in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo, valorizzando la circostanza che solo per puro caso i piani sottostanti ed il garage fossero deserti e che non vi fossero neppure gli operai occupati nei lavori di ristrutturazione appaltati⁴⁰⁰. Si tratta di due tra i numerosi esempi che ancora una volta segnalano come sia la concreta attitudine del fatto a ledere un numero non individuabile di persone ad integrare il delitto di disastro innominato colposo in contestazione laddove, trattandosi di reato di pericolo, il profilo della lesività non viene meno neppure qualora l'evento dannoso non si sia di fatto verificato, se con valutazione ex ante accertata in concreto si possa ritenere la sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità di proporzioni tali da suscitare un diffuso senso di commozione, anche se in una collettività limitata⁴⁰¹.

Non v'è dubbio che i fatti occorsi a piazza San Carlo la sera del 2 giugno 2017 in occasione della proiezione della finale di Champions League abbiano provocato conseguenze dannose ben più gravi di quelle necessarie ad integrare la fattispecie delittuosa in esame e che abbiano anche generato la “pubblica commozione” che riecheggia nelle parole della Sindaca la quale in occasione delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza dell'11.11.2020 ha ribadito: *“il dolore per quanto è accaduto quella notte è ancora vivo e lo porto con me, sia come persona, sia per il ruolo che evidentemente ricopro. E lo porta con sé non solo ogni persona che è stata direttamente coinvolta con i suoi familiari, con i suoi amici, con dei conoscenti, ma un'intera comunità che io ho l'onore di rappresentare”*.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Venendo, quindi, al trattamento sanzionatorio, vanno valorizzati il leale comportamento processuale tenuto da tutti gli imputati e lo sforzo risarcitorio dai medesimi compiuto nei confronti di numerosissime parti civili che li rendono meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I reati ascritti a ciascuno degli imputati appaiono uniti tra loro in concorso formale trattandosi di fatti commessi con le medesime azioni ed omissioni.

Più grave è da intendersi il delitto contestato al capo 2) in considerazione della pena edittale più elevata nel minimo.

³⁹⁹ così, tra le altre, Cass., sent. n. 14263 del 2018 dep. 2019, Rv. 275364

⁴⁰⁰ cfr. Cass., sent. n. 51734 del 2017.

⁴⁰¹ cfr. sul punto Cass., sent. n. 1686 del 1990 e Cass., sent. n. 7387 del 1981.



Nel determinare l'entità della pena da irrogare ritiene questo giudice che non possa procedersi ad una differente graduazione delle responsabilità gravanti su ciascuno degli attuali imputati, dovendosi tenere conto del fatto che le loro condotte si sono inestricabilmente intrecciate e sono state tutte accomunate dalla medesima spinta a mandare avanti la manifestazione malgrado il limitato lasso di tempo a disposizione, ciascuno limitandosi a tendere verso i propri obiettivi e senza realmente preoccuparsi di salvaguardare in concreto gli aspetti connessi alla pubblica incolumità, confidando che altri avrebbero curato gli aspetti da loro stessi trascurati e nel comune implicito convincimento di fondo che, come era accaduto in passato, nulla sarebbe intervenuto a turbare la manifestazione. A ragionare diversamente si rischierebbe di far gravare più pesantemente la responsabilità su chi si trovava in posizione di maggiore prossimità con i temi della sicurezza, ma che al contempo aveva oggettivamente una minore possibilità di scelta e di azione, in un contesto che è invece caratterizzato proprio dalla insufficiente gestione, da parte di ciascuno degli imputati, delle zone di sovrapposizione tra l'azione degli uni e quella degli altri.

Va, poi, considerato, al fine di determinare la pena da irrogare, che le condotte di cui rispondono gli attuali imputati, di per sé isolatamente considerate, non sembrano presentare aspetti di eccezionale gravità, ancorché gli effetti delle stesse abbiano provocato gravissimi danni quando si sono malauguratamente trovate a fare da sfondo ad un delitto doloso che ha innescato una catena di reazioni tali da consolidare il complessivo quadro di rischio che tutti gli imputati, in egual misura, hanno colposamente trascurato di considerare.

In applicazione dei criteri direttivi cristallizzati nell'art. 133 c.p. e tenuto conto, in particolare, delle considerazioni sopra riportate, appare equa per tutti gli imputati la pena di **1 anno e 6 mesi di reclusione**, così determinata:

- pena base anni 2 e mesi 3 di reclusione per il reato di cui al capo 2);
- ridotta alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- aumentata di complessivi mesi 9 di reclusione per il riconosciuto concorso formale con il capo 1) (mesi 3 di reclusione per ciascun omicidio e complessivamente mesi 3 di reclusione per le lesioni), così determinando la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione;
- ridotta in virtù della scelta del rito alternativo alla pena finale sopra indicata.

L'incensuratezza degli imputati consente di formulare una favorevole prognosi di non recidività idonea al riconoscimento in loro favore del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Alla sentenza segue per legge la condanna di Chiara APPENDINO, Paolo GIORDANA, Maurizio MONTAGNESE, Enrico BERTOLETTI ed Angelo SANNA al pagamento delle spese processuali.

LE REMISSIONI DI QUERELA

Come si è detto nel descrivere i fatti salienti del processo, l'udienza preliminare ha subito numerosi e lunghi rinvii per consentire la definizione transattiva delle posizioni di moltissime parti civili, in quanto sia gli imputati, sia i responsabili civili presenti in quella sede, non hanno mai messo in discussione la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno ed hanno fattivamente dimostrato ampia disponibilità a proporre dei risarcimenti alle parti civili e, per quanto consta, anche a molti soggetti danneggiati, sebbene non costituiti parte civile.

Moltissimi sono stati gli accordi raggiunti tra le parti e, di conseguenza, sono pervenute sia nella fase dell'udienza preliminare sia nel corso delle udienze di discussione del giudizio abbreviato, le remissioni di querela di numerose persone offese, accettate dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale.

Sono, in particolare, intervenute le remissioni di querela formalizzate da:



AGRANO Daniela, ABRUZZESE Silvia, AGUILAR Marlene Katia, AIMAR Veronica, ALLEGRETTI Jessica, ANGELINI Mattia, ANGILELLA Martina, ANTONACCI Giuseppe, ARGESE David Giovanni, ARIGANELLO Umberto, ARZINO Fabrizio, AVORIO Umberto, BALSAMO Laura, BALSURIYA ARACHCHILAGE Angela, BARBATO Raffaele, BASILE Amalia, BAZZAN Katerine (BAZAN Ursula Katherine), BELLINI Claudia, BELLOTTI Alessandro, BEN ROMDHANE Samir, BENEVENTO Daniela, BERARDO Giulia, BERNARDINI Daniele, BERTONI Adelmo, BIANCHINI Martina, BILELLA Marco Giuseppe, BINACCHI Jessica, BLASI Rossella, BOLOGNESI Loris, BONIZIO Aldo, BORRIELLO Maria, BOVERO Alessandro, BRENCIA Pascal, BUFANO Marco, BURGIO Angelo, CACCAMESE Ylenia, CAIOLA Gianmarco, CALTAGIRONE Rosa, CANNICI Erika, CARACCIULO Demetrio, CARRA' Roberto, CARRIERI Gianpietro, CARUSO Antonella, CASCINI Michele, CATALFO Ivan, CATALFO Giuseppe, CAVALLO Patrizia, CELONE Andrea, CENNA Stefano, in proprio e per i figli minori Rebecca e Matteo, CERQUETTI Selvaggia, CESETTI Irene, CHIAPPALONE Giovanni, CHIRILA Andrei, CIANCIO Andrea, CICCAGLIONE Claudio, CICCHINI Marco, CONGIU Martina, CORPOLONGO Francesco, COSCO Ettore, COSTANTINI Marta, CRISCI Marco, CULCASI Federico, CUNSOLO Francesco, CURATO Marta, D'ERRICO Domenico, DAL CORTILE Elena, DAL CORTIVO Cesare, DAL SANTO Sara, DALCERRI Deborah, DAPRA' Alessia, DATTOLI Veronica Teresa, DE BIASI Rebecca, DE DONATIS Maria Immacolata, DEL REGNO Arturo, DENARO Alessio, D'ERRICO Domenico, DERVISHI Elona, DESARLO Martina, DEZZONI Paolo, DI GRIGOLI Rosella, DI LEO Roberta, DI NANNI Fabio, DI PARODI MEDINA Jefferson, DI PIETRO Carmelo Mirko, DI PIETRO Chiara, DI PUGLIA Nicolo', DIAMOND Elia Ariel, DIONISI Nicola, DORPALEN Brenda Denise, DRAGOTTA Gaetano, FANTI Erina, FAVACCHIO Luciana, FERRARA Marco, FASSIO Manrico, FIRRINCIELI Marco, FOLLESA Beatrice, FONTANELLI Noemi, FONTANELLI Michael, FORNI Roberto, FORTINA Carlotta, GAGNI Andrea, GALANO Edoardo, GASPAROTTO Diego, GASPAROTTO Alessio, GENCO Rina, GHIONE Federica, GIALDI Fabio, GRASSI Antonio, GROSSI Andrea Alberto, GUGLIELMI Tiziana, GUZZETTA Valentina, IARLORI Andreina, LA BELLA Francesca, LA ROSA Sofia, LAGRANGE Jose' Armando, LAPA Elisabetta, LISI Giada, LOFOCO Giuseppina, LUCARELLI Valentina, LUISI Lorenzo, MALUCCHI Sara, MANCASTROPPA Verena, MANCINELLI Erika, MANGIONE Carlotta, MAPELLI Claudia, MARIANI Carlotta, MARIGLIANO Riccardo, MARINO Francesca, MARISENO Teresa, MARTINELLI Francesco d'Assisi, MARTINOLI FABIO, MARZANATI Samuele, MASCHIO Enrico, MATITIA Joseph, MATITIA Noam David, MAZZILLI Francesco, MAZZONI Valentina, MAZZUCA Maria Vanessa, MERCURIO Vincenzo, MESITI Alessio, MITRIONE Miryam, MODICA Gioia Giada, MORCIANO Michelina Rebecca, MORETTI Alessandro, MORGANELLA Antonietta, MORIONDO Massimo, MOSTARDA Lorenzo, NAPPO Giovanni, NAPPO Rosamaria, NOBILE Marco, OLLEARO Sean, ONALI Giampietro, OSSOLA Carlo, PALOMBI Maria, PALUMBO Simone, PANZARDI Alessandro, PANELLA Gianluca, PAOLI Monalisa, PAOLUCCI Diana, PASCHETTA Edoardo, PELLE Serena, PELUSO Roberto Antonio, PENNACCHI Marika, PICCININO Nicolo', PILLA Gaetano, PINTO Chiara, PISCEDDA Alessandro, PIVETTA Chiara, POMPONIO Francesco, PUGLIESE Raffaele Pietro, PUGLIESE Domenico, PUPESCHI Ilaria, QUARTARONE Alessio, RADOSTA Alessia, RAMASCHIELLO Elena, REGIS Alberto, REFAEISHIRPAK Hossein, RINALDI Davide, ROMANO Mattia, ROSSI Elisabetta, ROSSINO Diletta Sveva, RUBEIS Stefano, SACCO Miriam, SAENZ ROSALES Enma Lucila, SALE Sara, SANGIORGIO Genuario, SANTORO Raffaele, SCHIERANO Claudio, SCIACCHITANO Giulio Mario, SCORRANO Cecilia, SCROFANI Lorenza, SCRUDATO Donato, SEMERARO Silvia,



SIRONI Laura, SOFFIETTI Patrick, SPURIO Jessica, SQUICCIARINI Michael, STICCA Alessio, STRATI Consolato, TOMAINO Daniele, TRAGELLA Andrea Giovanni, TRICOMI Consuelo Roberta, TRIDENTI Maria Giuseppina, TUDOROF Giani Florin, VALLARIO Daniele, VECCHIATO Andrea, VECCHIO Simone, VERNILLO Rosa, VESCOVI Angelo Luigi, VESUVIANO Luigi, VICARIO Mattia, VICECONTI Marta, VIDALI Paolo Maria, VILLANI Samuele, VIOLA Rocchina, VOLPATO Luca, ZANICCHI Adriano Piergiacomo, ZANON Mattia, LA TORRE Carmine, CERTO Francesca, JOMMI Ludovico, SERIO Massimo e D'EZIO Marco, In merito ai reati di lesione ai danni dei soggetti sopra indicati, che hanno rimesso le querele, si impone, pertanto, la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati per essere tali reati estinti per intervenuta remissione di querela.

Segue alla remissione di querela, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., la condanna alle spese a carico dei querelati, non essendo stato diversamente convenuto tra le parti.

LE PARTI CIVILI

Chiara APPENDINO, Paolo GIORDANA, Maurizio MONTAGNESE, Enrico BERTOLETTI ed Angelo SANNA devono essere condannati al risarcimento dei danni cagionati ad ALLADIO Daniele, BORDONI Giacomo, BUCCY Antony (eredi), CALABRINI Silvia, CIANCIO Fabio, FOSCALDI Valentina, GAUDIO Fabrizio, GRECI Erika Valentina, GRECO Angelo, GULLO Fausto, LO PRESTI Antonio, PAGANO Graziella, PIETRANGELI Giorgia, PUTIGNANO Salvatore, SCARITO Miriana, SCARSI Selene, SISI Davide, SOLLAZZO Marika, SPAGNULO Andrea, U.Di.Con, VAGLIETTI Emanuele, VAGLIETTI Thomas e ZERBIN Mattia, che si sono costituiti parte civile, danno da liquidarsi in separato giudizio in quanto gli elementi a disposizione del giudicante, pur esaustivi in merito all'an -avendo il reato causato senz'altro un danno risarcibile alle parti civili, che hanno subito i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dagli stessi a seguito dell'evento - non sono sufficienti per consentire una determinazione esatta del loro ammontare. A fronte di quanto sopra non sussistono neanche i presupposti per la concessione alla parte civile della richiesta provvisoria.

Gli imputati devono l'altresì, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano, come da dispositivo, riconoscendo la somma di € 1.400,00 per fase studio, € 800 per fase introduttiva ed € 1.800,00 per fase decisoria oltre spese forfetarie, CPA ed IVA se dovuta nonché spese vive documentate in favore di ALLADIO Daniele, CALABRINI Silvia, GAUDIO Fabrizio, GRECI Erika Valentina, GRECO Angelo, LO PRESTI Antonio, PUTIGNANO Salvatore, SCARSI Selene, SISI Davide, SPAGNULO Andrea, U.Di.Con e ZERBIN Mattia; la medesima somma, aumentata del 20% per la maggiorazione in considerazione dell'ulteriore parte assistita, in favore di VAGLIETTI Emanuele e VAGLIETTI Thomas, per un totale di € 4.800,00 oltre gli accessori e le spese sopra indicati; la medesima somma aumentata del 20% per ciascuna ulteriore parte assistita oltre la prima, in favore di BORDONI Giacomo, BUCCY Antony (eredi), CIANCIO Fabio, FOSCALDI Valentina, GULLO Fausto, PAGANO Graziella, PIETRANGELI Giorgia, SCARITO Miriana e SOLLAZZO Marika per un totale di € 10.400,00 oltre spese forfetarie, CPA ed IVA se dovuta nonché spese vive documentate.

Atteso il numero degli imputati e delle imputazioni e la complessità degli accertamenti e delle conseguenti valutazioni, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Con provvedimento ex artt. 154 comma 4 bis disp. Att. C.p.p. in data 26.4.2021, su richiesta motivata di questo giudice, è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Torino proroga di ulteriori giorni 15 del termine per il deposito della motivazione.



Rilevato che nel dispositivo della sentenza, per mero errore materiale la parte civile U.Di.Con è stata indicata come UDICONS, si dispone -a correzione dell'errore materiale- che nel dispositivo sentenza, ove è scritto UDICONS debba invece correttamente intendersi U.Di.Con.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara APPENDINO Chiara, BERTOLETTI Enrico, GIORDANA Paolo, MONTAGNESE Maurizio e SANNA Angelo responsabili dei reati agli stessi ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, li condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno, già operata la riduzione per il rito.

Visto l'art. 163 c.p.

concede ad APPENDINO Chiara, BERTOLETTI Enrico, GIORDANA Paolo, MONTAGNESE Maurizio e SANNA Angelo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 531 c.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione ai reati di lesione ai danni di AGRANO Daniela, ABRUZZESE Silvia, AGUILAR Marlene Katia, AIMAR Veronica, ALLEGRETTI Jessica, ANGELINI Mattia, ANGILELLA Martina, ANTONACCI Giuseppe, ARGESE David Giovanni, ARIGANELLO Umberto, ARZINO Fabrizio, AVORIO Umberto, BALSAMO Laura, BALSURIYA ARACHCHILAGE Angela, BARBATO Raffaele, BASILE Amalia, BAZZAN Katerine (BAZAN Ursula Katherine), BELLINI Claudia, BELLOTTI Alessandro, BEN ROMDHANE Samir, BENEVENTO Daniela, BERARDO Giulia, BERNARDINI Daniele, BERTONI Adelmo, BIANCHINI Martina, BILELLA Marco Giuseppe, BINACCHI Jessica, BLASI Rossella, BOLOGNESI Loris, BONIZIO Aldo, BORRIELLO Maria, BOVERO Alessandro, BRENCIA Pascal, BUFANO Marco, BURGIO Angelo, CACCAMESE Ylenia, CAIOLA Gianmarco, CALTAGIRONE Rosa, CANNICI Erika, CARACCILO Demetrio, CARRA' Roberto, CARRIERI Gianpietro, CARUSO Antonella, CASCINI Michele, CATALFO Ivan, CATALFO Giuseppe, CAVALLO Patrizia, CELONE Andrea, CENNA Stefano, in proprio e per i figli minori Rebecca e Matteo, CERQUETTI Selvaggia, CESETTI Irene, CHIAPPALONE Giovanni, CHIRILA Andrei, CIANCIO Andrea, CICCAGLIONE Claudio, CICCHINI Marco, CONGIU Martina, CORPOLONGO Francesco, COSCO Ettore, COSTANTINI Marta, CRISCI Marco, CULCASI Federico, CUNSOLO Francesco, CURATO Marta, D'ERRICO Domenico, DAL CORTILE Elena, DAL CORTIVO Cesare, DAL SANTO Sara, DALCERRI Deborah, DAPRA' Alessia, DATTOLI Veronica Teresa, DE BIASI Rebecca, DE DONATIS Maria Immacolata, DEL REGNO Arturo, DENARO Alessio, D'ERRICO Domenico, DERVISHI Elona, DESARLO Martina, DEZZONI Paolo, DI GRIGOLI Rosella, DI LEO Roberta, DI NANNI Fabio, DI PARODI MEDINA Jefferson, DI PIETRO Carmelo Mirko, DI PIETRO Chiara, DI PUGLIA Nicolo', DIAMOND Elia Ariel, DIONISI Nicola, DORPALEN Brenda Denise, DRAGOTTA Gaetano, FANTI Erina, FAVACCHIO Luciana, FERRARA Marco, FASSIO Manrico, FIRRINCIELI Marco, FOLLESA Beatrice, FONTANELLI Noemi, FONTANELLI Michael, FORNI Roberto, FORTINA Carlotta, GAGNI Andrea, GALANO Edoardo, GASPAROTTO Diego, GASPAROTTO Alessio, GENCO Rina, GHIONE Federica, GIALDI Fabio, GRASSI Antonio, GROSSI Andrea Alberto, GUGLIELMI Tiziana, GUZZETTA Valentina, IARLORI Andreina, LA BELLA Francesca, LA ROSA Sofia, LAGRANGE Jose' Armando, LAPA Elisabetta, LISI Giada, LOFOCO Giuseppina, LUCARELLI Valentina, LUISI Lorenzo, MALUCCHI Sara, MANCASTROPPA



Verena, MANCINELLI Erika, MANGIONE Carlotta, MAPELLI Claudia, MARIANI Carlotta, MARIGLIANO Riccardo, MARINO Francesca, MARISENO Teresa, MARTINELLI Francesco d'Assisi, MARTINOLI FABIO, MARZANATI Samuele, MASCHIO Enrico, MATITIA Joseph, MATITIA Noam David, MAZZILLI Francesco, MAZZONI Valentina, MAZZUCA Maria Vanessa, MERCURIO Vincenzo, MESITI Alessio, MITRIONE Miryam, MODICA Gioia Giada, MORCIANO Michelina Rebecca, MORETTI Alessandro, MORGANELLA Antonietta, MORIONDO Massimo, MOSTARDA Lorenzo, NAPPO Giovanni, NAPPO Rosamaria, NOBILE Marco, OLLEARO Sean, ONALI Giampietro, OSSOLA Carlo, PALOMBI Maria, PALUMBO Simone, PANZARDI Alessandro, PANELLA Gianluca, PAOLI Monalisa, PAOLUCCI Diana, PASCHETTA Edoardo, PELLE Serena, PELUSO Roberto Antonio, PENNACCHI Marika, PICCININO Nicolo', PILLA Gaetano, PINTO Chiara, PISCEDDA Alessandro, PIVETTA Chiara, POMPONIO Francesco, PUGLIESE Raffaele Pietro, PUGLIESE Domenico, PUPESCHI Ilaria, QUARTARONE Alessio, RADOSTA Alessia, RAMASCHIELLO Elena, REGIS Alberto, REFAEISHIRPAK Hossein, RINALDI Davide, ROMANO Mattia, ROSSI Elisabetta, ROSSINO Diletta Sveva, RUBEIS Stefano, SACCO Miriam, SAENZ ROSALES Enma Lucila, SALE Sara, SANGIORGIO Genuario, SANTORO Raffaele, SCHIERANO Claudio, SCIACCHITANO Giulio Mario, SCORRANO Cecilia, SCROFANI Lorenza, SCRUDATO Donato, SEMERARO Silvia, SIRONI Laura, SOFFIETTI Patrick, SPURIO Jessica, SQUICCIARINI Michael, STICCA Alessio, STRATI Consolato, TOMAINO Daniele, TRAGELLA Andrea Giovanni, TRICOMI Consuelo Roberta, TRIDENTI Maria Giuseppina, TUDOROF Giani Florin, VALLARIO Daniele, VECCHIATO Andrea, VECCHIO Simone, VERNILLO Rosa, VESCOVI Angelo Luigi, VESUVIANO Luigi, VICARIO Mattia, VICECONTI Marta, VIDALI Paolo Maria, VILLANI Samuele, VIOLA Rocchina, VOLPATO Luca, ZANICCHI Adriano Piergiacomo, ZANON Mattia, LA TORRE Carmine, CERTO Francesca, JOMMI Ludovico, SERIO Massimo e D'EZIO Marco, per essere gli stessi estinti per intervenuta remissione di querela.

Spese a carico dei querelati.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p,

condanna APPENDINO Chiara, BERTOLETTI Enrico, GIORDANA Paolo, MONTAGNESE Maurizio e SANNA Angelo in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili ALLADIO Daniele, BORDONI Giacomo, BUCCY Antony (eredi), CALABRINI Silvia, CIANCIO Fabio, FOSCALDI Valentina, GAUDIO Fabrizio, GRECI Erika Valentina, GRECO Angelo, GULLO Fausto, LO PRESTI Antonio, PAGANO Graziella, PIETRANGELI Giorgia, PUTIGNANO Salvatore, SCARITO Miriana, SCARSI Selene, SISI Davide, SOLLAZZO Marika, SPAGNULO Andrea, UDICONS, VAGLIETTI Emanuele, VAGLIETTI Thomas e ZERBIN Mattia, da liquidarsi in separato giudizio; rigetta la richiesta di provvisoria.

Condanna gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite che si liquidano in favore di ALLADIO Daniele, CALABRINI Silvia, GAUDIO Fabrizio, GRECI Erika Valentina, GRECO Angelo, LO PRESTI Antonio, PUTIGNANO Salvatore, SCARSI Selene, SISI Davide, SPAGNULO Andrea, UDICONS e ZERBIN Mattia in € 4.000,00 ciascuno, oltre spese forfetarie, CPA ed IVA se dovuta nonché spese vive documentate; in favore di VAGLIETTI Emanuele e VAGLIETTI Thomas in complessivi € 4.800,00 oltre spese forfetarie, CPA ed IVA se dovuta nonché spese vive documentate; in favore di BORDONI Giacomo, BUCCY Antony (eredi), CIANCIO Fabio, FOSCALDI Valentina, GULLO Fausto, PAGANO Graziella, PIETRANGELI Giorgia, SCARITO Miriana e SOLLAZZO Marika in complessivi € 10.400,00 oltre spese forfetarie, CPA ed IVA se dovuta nonché spese vive documentate.



Visti gli artt. 442, e 535 c.p.p.;

condanna gli imputati APPENDINO Chiara, BERTOLETTI Enrico, GIORDANA Paolo, MONTAGNESE Maurizio e SANNA Angelo al pagamento delle spese processuali.


Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 27.1.2021

Il giudice

Mariafrancesca Abenavoli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, li 12/05/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dr.ssa Emanuela Montalenti

INDICE

1- INTESTAZIONE.....	1
2- CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	27
3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....	28
4- CAPO 1)	
1- Il fatto.....	28
2- Le cause che hanno determinato i fatti lesivi.....	32
3- Prevedibilità e evitabilità dell'evento.....	51
4- Organizzazione della manifestazione.....	56
5- Chiara Appendino.....	69
6- Paolo Giordana.....	85
7- Maurizio Montagnese	98
8- Enrico Bertoletti	105
9- Angelo Sanna	126
10- Considerazioni conclusive sul capo 1).....	148
5- CAPO 2)	151
6- TRATTAMENTO SANZIONATORIO	152
7- REMISSIONI DI QUERELA	153
8- PARTI CIVILI.....	155
9- DISPOSITIVO.....	156
INDICE	